

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 234**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2020)**

—————



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D117/20

Roma, 3 dicembre 2020

*Gr. a Pres. del S.*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 gennaio 2020, che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

*Gr. a Pres. del S.*

Federico D'Incà

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE SOSTITUISCE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 15, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO PUBBLICO DEI CONTRAENTI CHE SI OPPONGONO ALL'UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI E DEL PROPRIO NUMERO TELEFONICO PER VENDITE O PROMOZIONI COMMERCIALI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo 1, comma 15;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 17 aprile 2019;



Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *Codice*: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b) *contraente*: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
- c) *operatore*: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- d) *registro*: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
- e) *elenchi di contraenti*: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
- f) *gestore del registro*: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
- g) *RGPD*: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei



dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

## ART. 2

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante l'impiego del telefono oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

## ART. 3

### *(Istituzione del registro)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice, della legge n. 5 del 2018 e sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.
2. Il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## ART. 4

### *(Realizzazione e gestione del registro)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:
  - a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;



- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
  - c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
  - d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;
  - e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:
- a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  - b) entro il 1° novembre 2020 provvede, in collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale per quanto di competenza, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso, anche telematico, al registro da parte degli operatori;
  - c) il 1° dicembre 2020 provvede, in collaborazione con la struttura della Presidenza del consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale, per quanto di competenza, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.
3. Ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della legge n. 5 del 2018, il registro si considera realizzato il 1° dicembre 2020; entro la predetta data sono completate le fasi della procedura descritta nel comma 2.

## ART. 5

### *(Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio)*

1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:
- a) documentazione attestante l'identità dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; l'identificazione dell'operatore e l'accesso al servizio può avvenire anche attraverso le modalità di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero



attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

b) *per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono*, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti;

c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

#### ART. 6

##### *(Costi di accesso al registro)*

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. Le tariffe sono determinate secondo i criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice, è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 7

##### *(Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro)*

1. Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al



trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c); l'identificazione dell'operatore e l'accesso al servizio può avvenire anche attraverso le modalità di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione.

2. Le modalità tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.

3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare la modalità di cui al comma 1, lettera a). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.

4. I contraenti iscritti al registro per opporsi all'utilizzo della propria numerazione per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione per tali finalità e modalità, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.

5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale:

a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di revoca dell'iscrizione;

b) delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGD.

6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

7. Con riferimento a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i



consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tali dati effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi al trattamento per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, dei quali è parte il contraente ed aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

8. Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

10. Il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice.

11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro con diritto di opposizione esercitato nei confronti di tutti i soggetti che effettuano il trattamento per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o tramite posta cartacea, facendo salvi sia i consensi legittimamente prestati dal contraente al trattamento della propria numerazione telefonica e dell'eventuale e corrispondente indirizzo postale presente negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice sia la facoltà del contraente di revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione, secondo quanto stabilito dal comma 5.

12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

## ART. 8

### *(Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori)*

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli *standard* tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione



con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.

2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.

3. Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.

4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non riportati negli elenchi di contraenti.

6. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

## ART. 9

### *(Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali)*

1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, utilizzano una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 5 del 2018.



2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

#### ART. 10

##### *(Obbligo di informativa)*

1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.

2. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare ai contraenti intestatari delle numerazioni gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.

#### ART. 11

##### *(Campagne informative per il consumatore)*

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

#### ART. 12

##### *(Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni)*

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.

2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti dispongono la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.



3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167 del Codice, in caso di violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, o di cui all'articolo 8, comma 5, del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice.

#### ART. 13

##### *(Tutela del contraente)*

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.

#### ART. 14

##### *(Abrogazione e disciplina transitoria)*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di realizzazione del registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



# Relazione illustrativa

## **Introduzione**

La legge 11 gennaio 2018, n. 5 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2018) ha sancito l'aggiornamento del D.P.R. n. 178/2010 – “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” – per rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del D. Lgs. 196/2003.

La nuova disciplina regola il trattamento delle numerazioni telefoniche mediante l'impiego del telefono per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Come noto, il medesimo D.P.R. n. 178/2010 è stato modificato dal D.P.R. n. 149/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2019) per l'estensione del registro pubblico delle opposizioni alla posta cartacea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il testo dello schema di regolamento in oggetto, che intende abrogare e sostituire il D.P.R. n. 178/210 e s.m.i., oltre a estendere il registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali definisce il funzionamento del registro con riferimento all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 196/2003, seguendo le disposizioni del D.P.R. n. 178/2010 e del D.P.R. n. 149/2018 e applicando le necessarie modifiche per rendere coerenti le previsioni normative.

Si segnala, in particolare, che mentre la legge 11 gennaio 2018, n. 5, prevede all'articolo 1, comma 4, che gli iscritti al registro possano revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori di telemarketing, la medesima previsione non è contenuta nell'articolo 1, comma 54, della legge n. 124/2017, che estende il regime applicato alle numerazioni telefoniche presenti negli elenchi di abbonati agli indirizzi postali, con diritto di opposizione nei confronti di tutti gli operatori di telemarketing senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. Al fine di rendere coerente il diritto di opposizione al trattamento delle numerazioni telefoniche con quello relativo agli indirizzi postali contenuti negli elenchi telefonici pubblici – rispettando la previsione di un unico registro pubblico delle opposizioni stabilita dall'articolo 130, comma 3-bis, del D. Lgs. 196/2003 – è stata prevista per il contraente la facoltà di indicare i soggetti nei confronti dei quali è possibile revocare l'opposizione al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante posta cartacea.

I canali di iscrizione per i contraenti telefonici (secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 178/2010) previsti dal D.P.R. n. 149/2018 per l'estensione del registro pubblico delle opposizioni alla posta cartacea ricomprendono: il sito web, il telefono, l'email e la raccomandata. Come meglio dettagliato in seguito, si evidenzia che l'estensione dell'ambito di applicazione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non in elenco ha comportato la revisione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici. Al fine di renderli omogenei – per esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati effettuato mediante l'impiego del telefono e mediante posta cartacea – si è inteso mantenere attive solo le modalità web e telefonica (mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un'assistenza non automatizzata in caso di difficoltà), eliminando quelle via email e raccomandata.



In attuazione di quanto espresso è stato predisposto l'allegato schema di decreto che intende abrogare e sostituire il regolamento di cui al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

La stesura del D.P.R. ha presentato diversi aspetti che hanno necessitato di scelte interpretative, dovute principalmente a previsioni in parte contraddittorie e in parte non applicabili della legge 11 gennaio 2018, n. 5. Tali scelte sono state volte a dirimere alcune contraddizioni tra *ratio legis* e tenore letterale di singole disposizioni.

Per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio si segnala che alcune sanzioni previste dalla legge n. 5/2018, in contrasto con il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD), come meglio illustrato di seguito sono state abrogate dal decreto legislativo n. 101/2018.

Alla luce del complesso lavoro di definizione del nuovo regolamento e del delicato bilanciamento dei diritti dei contraenti telefonici con quelli degli operatori di telemarketing, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) prima del *drafting* della norma ha istituito un tavolo tecnico inter-istituzionale a cui hanno partecipato, oltre al Ministero, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni (Fondazione Ugo Bordonis), l'ISTAT e le principali associazioni di categoria (tra cui Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact, ASSIRM). L'obiettivo del tavolo tecnico è stato quello di analizzare il testo della legge n. 5/2018, per evidenziare le criticità interpretative e tecniche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, inoltre, sono stati auditi dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per illustrare le principali problematiche nella redazione del nuovo regolamento attuativo.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le principali criticità discusse nell'ambito dei suddetti incontri, che hanno necessitato di un'interpretazione nel corso della stesura del nuovo regolamento.

Innanzitutto l'articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018 prevede la possibilità di iscrizione al registro, a seguito di loro specifica richiesta, da parte degli *interessati* intestatari di numerazioni telefoniche. La definizione di *interessato* richiamata dalla stessa legge è quella di *persona fisica cui si riferiscono i dati personali*. L'attuale sistema, invece, consente l'iscrizione al registro a tutti i *contraenti* telefonici, ovvero secondo la definizione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. a *qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice*. Questa criticità è risultata cruciale per stabilire l'ambito di applicazione del nuovo regolamento. Per omogeneità con l'attuale sistema, come rappresentato più avanti, si è deciso di adottare un'interpretazione teleologica della norma prevedendo il diritto di iscrizione al registro a tutti i contraenti telefonici, ovvero persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni. Tale scelta è stata inoltre dettata anche dall'impossibilità tecnica di distinguere con certezza utenze intestate a persone fisiche da quelle intestate a persone giuridiche, sia per le informazioni disponibili nel database unico sia perché per le numerazioni cellulari i dati dell'intestatario non sono e non saranno noti al gestore del registro pubblico delle opposizioni. La decisione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 130 del D. Lgs. 196/2003, che regola le chiamate indesiderate nei confronti dei contraenti telefonici.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018 contiene problematiche interpretative circa l'iscrizione di *default* delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici nel nuovo registro. Tale ipotesi dettata da una lettura testuale della legge da un lato appare



in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, che stabilisce che l'iscrizione nel registro avvenga su specifica richiesta del contraente, dall'altro introdurrebbe il principio di esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD in capo a soggetti diversi dall'interessato, infine sembra non applicabile in assenza dell'indicazione di un soggetto che definisca il protocollo di comunicazione tra gestori telefonici e gestore del registro per l'invio dei dati e le misure di sicurezza da adottare su tali informazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 4, della legge n. 5/2018 – che prevede la facoltà di revoca dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 178/2010 – nella prima stesura del regolamento si era ritenuto necessario ricondurre il diritto previsto al suo effettivo esercizio, considerando la vasta numerosità di operatori di telemarketing che si prevede siano iscritti al futuro registro pubblico delle opposizioni. A tal riguardo, nella prima bozza di schema di regolamento, sottoposto ai pareri dell'Autorità per garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e del Ministero per la pubblica amministrazione, era stato conferito ai contraenti telefonici il diritto di opposizione nei confronti di categorie di operatori, piuttosto che di singoli soggetti, sulla base del settore di attività o della categoria merceologica dell'offerta commerciale. Inoltre era stata prevista la possibilità per il contraente telefonico di indicare le categorie di operatori nei confronti dei quali esprimere l'opposizione al telemarketing già in fase di iscrizione e non solo per la revoca. A seguito del parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, tale impostazione è stata cambiata, chiarendo che l'iscrizione nel registro comporta automaticamente l'opposizione al trattamento per fini promozionali mediante l'impiego del telefono, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati. Seguendo ancora il parere della medesima Autorità, l'esercizio della revoca dell'opposizione viene rivolto "nei confronti di uno o più soggetti" piuttosto che di categorie di operatori.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018 non definisce in maniera chiara quali consensi siano fatti salvi nonostante l'iscrizione al registro, rischiando di minare l'intero impianto in caso di interpretazione ampia dell'accezione di *specifici rapporti contrattuali in essere*, in quanto la maggior parte dei consensi al trattamento per finalità di marketing viene fornita nell'ambito della stipula di contratti.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge n. 5/2018 appaiono in contrasto tra di loro, in quanto il primo stabilisce validi i consensi al trattamento dei dati personali prestati dall'interessato successivamente all'iscrizione nel registro, mentre il successivo comma vieta la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, creando incertezza riguardo ai consensi alla cessione a terzi dei dati personali raccolti successivamente alla data di iscrizione nel registro.



## 1. Riconcontro ai pareri

Di seguito viene riportato il riscontro ai pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) del 17 aprile 2019, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy) del 30 aprile 2019, trasmesso in data 3 maggio 2019, e del Ministero per la pubblica amministrazione del 18 giugno 2019.

### 1.1. Riconcontro al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

- *“Tanto il comma 3-bis dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003, quanto il comma 54 dell'art. 4 della legge n. 124/2017 e lo stesso d.P.R. n. 178/2010 individuano il proprio ambito di applicazione nei trattamenti svolti "mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".*  
*Al contrario, la legge n. 5/2018 e lo schema di Regolamento oggetto della richiesta di parere circoscrivono l'ambito di applicazione della normativa ai soli trattamenti svolti "mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure della posta cartacea".*  
*Tale limitazione di ritiene limiti l'efficacia del nuovo registro delle opposizioni, non applicandosi anche ai trattamenti automatizzati che, alla luce dell'attuale dato positivo, risulterebbero esclusi dall'applicazione dello stesso. Questa scelta si tradurrebbe, peraltro, in una minore tutela per i contraenti la cui opposizione alla ricezione di campagne promozionali mediante telefono avrebbe una portata immotivatamente limitata.*  
*A sostegno di quanto appena osservato si rileva, ancora, che il primo comma dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003 fa espressamente riferimento anche ai trattamenti svolti mediante "l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale" che è consentito con il consenso del contraente o utente. Ne consegue che, stante l'attuale formulazione del Regolamento, l'iscrizione al registro sarebbe improduttiva di effetti rispetto ai consensi precedentemente prestati proprio per i trattamenti più invasivi.*  
*Si ritiene, pertanto, che l'ambito di applicazione del Regolamento debba essere riportato, conformemente alla previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003, a tutti i trattamenti svolti tramite l'impiego del telefono per finalità promozionali, di vendita o per il compimento di ricerche di mercato.”*

L'osservazione è stata accolta.

Sono stati opportunamente emendati: l'art. 1, comma 1, lett. c); l'art. 2, comma 2; l'art. 7, commi 4,5,6 e 12; l'art. 8, comma 2, dello schema di decreto.

L'opposizione ha effetto su tutti i trattamenti (sia *human* sia automatizzati) svolti mediante l'impiego del telefono.

L'osservazione è in accordo con la riformulazione dell'art. 3, comma 2, dello schema di regolamento, fornita dal Garante per la protezione dei dati personali.

- *“Al fine di assicurare adeguata trasparenza a beneficio dei contraenti iscritti al registro, si ritiene opportuna la tenuta di un elenco pubblico degli operatori legittimati ad accedere al servizio, secondo la prassi già seguita nel Regno Unito nell'ambito della gestione dell'omologo registro denominato "Telephone Preference Service".”*

Tale previsione è già riportata nell'art. 5, comma 2, dello schema di decreto.

- *“In ordine alle modalità di funzionamento del registro si ritiene che il sistema debba rispettare i parametri delineati dal d.lgs. n. 36/2006 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Ciò sia con riferimento alle modalità tecniche che devono garantire*



*l'agevole fruibilità dei dati restituiti dal registro, sia con riferimento alle tariffe da applicare agli operatori per l'accesso al registro.*

*Al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro da parte degli operatori si ritiene che gli operatori possano essere suddivisi in categorie micro, piccole, media e grandi imprese, così come operato nell'ambito dell'omologo registro spagnolo, al fine di mettere a disposizione anche delle più piccole realtà uno strumento sicuro per la realizzazione di campagne promozionali e un canale di vendita diretta.”*

L'osservazione NON è stata accolta.

I dati sottoposti da parte agli operatori e a questi ultimi restituiti sono strettamente riservati all'utilizzo da parte degli operatori stessi.

Con riferimento al commento relativo alle tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori di telemarketing, queste vengono stabilite con apposito decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, dello schema di decreto.

- *“Si suggerisce di modificare la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9, dello Schema proposto, al fine di chiarire che, anche in caso di utilizzo dei codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR, vige comunque l'obbligo di presentazione del CLI, mentre viene meno quello della "richiamabilità". La modifica potrebbe evidenziare, in particolare, che i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti (quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per le finalità specificate nei commenti all'articolato), a garantire l'identificazione della linea chiamante. Ciò serve ad allineare il testo alla delibera dell'Autorità n. 156/18/CIR, che è stata adottata proprio ai sensi della legge n. 5/2018 (art. 2, comma 1). I dettagli sono inseriti nell'articolato in calce alla presente nota.”*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 9, comma 1, dello schema di decreto.

Vedi riscontro al parere dell'AGCOM sull'articolato e al parere del Garante Privacy sulla medesima disposizione.

- *“In ordine all'art. 4 si può rilevare che il trasferimento di dati dovrebbe ricevere tutele più ampie. In caso di sostituzione della parte dovrebbe essere previsto non solo per i casi di subentro, ma in tutti i casi di mutamento soggettivo della controparte (purché ammessi: ad esempio, si dovrebbe vietare la cessione del contratto per salvaguardare l'interesse pubblico connesso al Registro).”*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 4, comma 1, lett. d), del dpr.

Vedi riscontro al parere dell'AGCOM sull'articolato.

- *“Un tema da sottolineare è, poi, quello dell'affidamento a terzi, che trova collocazione nella medesima disposizione. Al momento, in base a quanto previsto non è chiaro come la procedura indicata sia applicabile, alla luce del Codice dei contratti pubblici (che, peraltro, viene richiamato nel primo comma della disposizione). L'affidamento indicato nella disposizione, infatti, sembra non compatibile con alcuni principi codicistici; occorrerebbe motivare adeguatamente in ordine a tale possibilità, onde evitare ricadute giurisdizionali e, in caso, facilitare la difesa in giudizio e la tenuta del provvedimento. Occorrerebbe specificare, quindi, le tipologie di procedura esperibili e i criteri applicabili, che consentano di avviare il Registro entro il termine di centoventi giorni stabilito dall'articolo.”*

L'osservazione è stata accolta.



È stato opportunamente emendato il *considerando* relativo alla legge n. 5/2018, chiarendo che la legge ha stabilito l'estensione dell'ambito di applicazione del registro già attualmente in esercizio. Di conseguenza è stato emendato l'art. 4, comma 2, chiarendo che la realizzazione del nuovo sistema viene condotta dal Ministero dello sviluppo economico per tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni.  
Vedi riscontro al parere dell'AGCOM sull'articolato.

- *Definizioni normative*

"Si suggerisce di usare in tutto il testo la seguente definizione del Regolamento dell'Unione europea:

"RGPD, Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"."

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 1, comma 1, lett. g), dello schema di decreto.

- *Considerando*

"Si suggerisce di riscrivere il *considerando* che inizia con il termine "Ravvisata", per renderlo più leggibile, separando i periodi."

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato il *considerando* dello schema di decreto che inizia con il termine "Ravvisata".

- *Art. 1, lett. b)*

"*"Persona fisica, persona giuridica"*: pur essendo una formulazione ripresa dall'art. 121, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 196/2003, come recentemente modificato, si suggerisce di sostituire con "persona fisica o giuridica" (come nella lettera c))."

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 1, lett. b)*

"*"la cui numerazione sia o meno riportata"*: si suggerisce l'impiego della formulazione di cui all'art. 129, d.lgs. n. 196/2003, rendendo il testo più leggibile. In particolare, si potrebbe utilizzare la formulazione "i cui dati siano inclusi in uno degli elenchi di cui all'art. 129"."

L'osservazione è stata accolta con modifiche.

La formulazione proposta dall'AGCOM limiterebbe la definizione di "contraente" ai soli intestatari di numerazioni presenti negli elenchi telefonici, mentre nel nuovo regime il diritto di opposizione è garantito a tutti gli intestatari di utenze telefoniche (a prescindere della pubblicazione delle stesse negli elenchi). Per chiarire tale concetto, sono state soppresse dall'art. 1, lett. b), dello schema di dpr le parole "la cui numerazione sia o meno riportata negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice".

- *Art. 1, lett. d)*

"Riscrivere la lettera, specificando i riferimenti secondo i criteri di chiarezza dei testi legislativi, anche in base a quanto prescritto dall'art. 3, della legge n. 69/2009."

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 2, comma 1*

"Anche qui oltre ai riferimenti normativi andrebbero inserite delle esemplificazioni che aiutino il lettore nella comprensione (vista la finalità di tutela dell'utenza, che sarà



*direttamente interessata a leggere il regolamento, e visto il richiamato art. 3, legge n.69/2009).*"

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 2, comma 2*

*"la cui numerazione sia o meno riportata": rendere più leggibile (come nell'art. 1, lett. b))."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 3, comma 1*

*"la cui numerazione sia o meno riportata": rendere più leggibile (come nell'art. 1, lett. b) e nell'art. 2, comma 2)."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 3, comma 2*

*"Inserire una virgola dopo "paragrafo 2" e dopo "intestatari"."*

L'osservazione NON è stata accolta.

Commento non applicabile alla luce della riformulazione del medesimo comma, secondo la proposta del Garante Privacy.

- *Art. 4, comma 1, lett. d)*

*"Il trasferimento di dati in caso di sostituzione della parte dovrebbe essere previsto non solo per i casi di subentro, ma in tutti i casi di mutamento soggettivo della controparte (purché ammessi: ad esempio, si dovrebbe vietare la cessazione del contratto per salvaguardare l'interesse pubblico connesso al Registro)."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 4, comma 2*

*"Non è chiaro come il Ministero possa seguire tale procedura alla luce del Codice dei contratti pubblici, che peraltro viene richiamato nel primo comma della disposizione; occorrerebbe specificare le tipologie di procedura esperibili che consentano di avviare il Registro entro il termine di centoventi giorni stabilito dall'articolo in esame."*

L'osservazione è stata accolta.

Sono stati emendati opportunamente il considerando relativo alla legge n. 5/2018 e l'art. 4, comma 2 dello schema di decreto.

Tenuto conto che l'attuale contratto di servizio per la gestione del registro prevede l'estensione dell'ambito di applicazione secondo quanto previsto dalla legge n. 5/2018, il Ministero può avvalersi per la realizzazione del nuovo sistema dell'attuale gestore del registro.

- *Art. 5, comma 1*

*"La descrizione delle attività è corretta ma si legge a fatica; si consiglia una riformulazione sempre in aderenza a quanto previsto dall'art. 3, legge n. 69/2009."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 5, comma 1, lett. a)*

*"Per le persone giuridiche occorre richiedere anche l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare."*

L'osservazione è stata accolta.



- *Art. 5, comma 2*

*"Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 6, comma 1*

*"Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 6, comma 2*

*"Occorre ponderare l'aspetto relativo alle risorse. Sulla base dell'esperienza AGCOM, la tenuta di registri è complessa e dispendiosa, per cui si suggerisce di valutare l'assegnazione di risorse e personale dedicati."*

La gestione del registro pubblico delle opposizioni è stata affidata dal Ministero dello sviluppo economico a un soggetto terzo che ne assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio.

- *Art. 7, comma 1*

*"Non si comprende quale significato abbia "e almeno" (che si riferisce alle modalità elencate di seguito). Occorrerebbe essere più precisi sui criteri di cui si intende richiedere l'osservanza."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato aggiunto il nuovo comma 1bis all'art. 7 del decreto.

La disponibilità di "almeno" due modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la revoca dei contraenti telefonici – oltre a essere già contenuta nel D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. – è da intendersi in modo che sia possibile estendere tali canali in futuro senza necessità di modifiche al regolamento, rendendo l'iter di approvazione più agevole.

Per chiarire il testo, in accordo al commento dell'AGCOM, sono state rimosse le parole "e almeno" dal comma 1 dell'art. 7 dello schema di decreto ed è stato aggiunto al medesimo articolo il comma 1b che chiarisce come poter integrare le modalità di iscrizione, aggiornamento e revoca a disposizione dei contraenti telefonici.

- *Art. 7, comma 2*

*"Sia dopo la parola "numerazioni" che dopo la dizione "registro" va inserita una virgola."*

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 7, comma 3*

*"Sia dopo la parola "regolamento" che dopo la dizione "lett. a)" va inserita una virgola."*

L'osservazione NON è stata accolta.

Commento non applicabile alla luce della riformulazione del medesimo comma.

- *Art. 7, comma 3*

*"Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione."*

L'osservazione NON è stata accolta.

Commento non applicabile alla luce della riformulazione del medesimo comma.



- *Art. 7, comma 6*

*“Non è chiaro come si riesca a prescrivere un comportamento legittimo da parte dei soggetti che effettuano le forme di comunicazione considerate. Il rinvio alle disposizioni del RGPD è necessario ma non sufficiente. Si suggerisce uno sforzo maggiore in questa sede al fine di dettare criteri chiari che rendano legittima l'attività contemplata.”*

Il trattamento dei dati personali in materia di comunicazioni di telemarketing, teleselling e ricerche di mercato è disciplinato dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare dal RGPD e dal Codice della Privacy. Il Regolamento (UE) 2016/679 dispone, tra i principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5, par. 2), il concetto di responsabilizzazione (*accountability*) del titolare, il quale deve essere in grado di comprovare che il trattamento dei dati sia legittimo e conforme al RGPD, ferma restando la possibilità di attivare dei protocolli per lo scambio dei dati tra i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione, nella vigilanza e nel controllo del registro.

- *Art. 7, comma 7*

*“Stesso commento del comma 6.”*

Vedi commento precedente.

- *Art. 8, comma 2*

*“Disposizione da condividere: ma occorre capire come controllare che l'operatore consulti effettivamente il registro prima di avviare le proprie campagne.”*

Tale compito è in capo al Garante per la protezione dei dati personali. Si potrebbero individuare (a latere del regolamento) dei protocolli di comunicazione e scambio di informazioni tra gestore del servizio/MiSE/Garante Privacy al fine di agevolare l'attività di controllo del rispetto del dettato normativo da parte degli operatori di telemarketing.

- *Art. 8, comma 3*

*“Stesso commento del comma 2.”*

Vedi commento precedente.

- *Art. 9, comma 1*

*“Si suggerisce di modificare il comma come segue: “I soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, utilizzano una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”.”*

L'osservazione è stata accolta con modifiche.

Il testo proposto dall'AGCOM è stato integrato con il commento del Garante privacy sul medesimo comma.



- *Art. 12, comma 1*  
"Si suggerisce di specificare che l'accesso è consentito anche ad altre "Amministrazioni" (qualora le norme lo prevedano). Nel testo attuale, infatti, il riferimento alle "modalità" sembra alludere, ma appare utile chiarirlo."

L'osservazione è stata accolta.

- *Art. 14, comma 1*  
"Non è chiara la scansione temporale degli effetti dell'abrogazione. Si suggerisce maggiore precisione per non generare problemi interpretativi in sede applicativa."

L'osservazione è stata accolta.

Il D.P.R. n. 178/2010 dovrà essere abrogato al momento dell'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri non presenti negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice della Privacy. Al fine di fornire una data certa per l'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 è stato indicato nel 1° dicembre 2020 l'attivazione dei nuovi servizi per i contraenti telefonici e per gli operatori di telemarketing. Tale data è stata individuata in modo da garantire un lasso di tempo congruo (almeno 4 mesi) tra la pubblicazione del nuovo regolamento in Gazzetta Ufficiale e l'attivazione del nuovo registro, al fine di consentire l'espletamento delle procedure previste nel regolamento stesso per la concreta realizzazione del nuovo sistema.

- *Art. 14, comma 2*  
"Si suggerisce di usare l'indicativo invece del presente e futuro per il verbo "provvedere", come di consueto nei testi normativi. Stessa cosa per il verbo essere (in tema di inserimento in Raccolta)."

L'osservazione è stata accolta.

## **1.2. Riscontro al parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali**

- "In via prioritaria, si ritiene necessario che nello schema di decreto sia precisato, con opportuna chiarezza espositiva, che l'iscrizione al Registro comporta automaticamente, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, l'opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali da parte di chiunque effettuati, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati. Ne consegue che, in questa sede, è improprio invocare qualunque categoria merceologica della quale la legge n. 5 del 2018 non fa menzione. Pertanto, si suggerisce di rimodulare il primo periodo di cui al comma 2 dell'articolo 3, espungendo ogni riferimento alle categorie merceologiche e ricorrendo alla seguente formulazione: "2. Il diritto di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al Registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento a tutti i trattamenti effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, secondo periodo"."

L'osservazione è stata accolta.

Lo schema di decreto è stato aggiornato per quanto attiene all'eliminazione del riferimento alle categorie merceologiche e alla revoca di tutti i consensi in fase di iscrizione.

Nella nuova formulazione suggerita dal Garante Privacy per l'art. 3, comma 2, dello schema di regolamento non si evince a quali dati personali e a quale mezzo di comunicazione si riferisce l'opposizione, potendosi così intendere estesa anche ad altri dati, rispetto alla numerazione telefonica e all'indirizzo postale, e canali, rispetto alle modalità tramite



telefono e posta cartacea, come ad esempio l'email. Pertanto il testo proposto dal Garante Privacy per l'art. 3, comma 2, è stato modificato inserendo il riferimento ai dati di cui all'art. 3, comma 1, dello schema di regolamento, ovvero il numero di telefono e l'indirizzo postale associato. Tale formulazione, peraltro, risulta in linea con la proposta dell'AGCOM di estendere il diritto di opposizione non solo alle chiamate effettuate con operatore umano ma anche alle comunicazioni che utilizzano sistemi automatizzati di chiamata (vedi commento AGCOM al medesimo comma).

- *“Sempre al medesimo fine di fugare ulteriori dubbi che potrebbero derivare dall'ambiguità del tenore letterale di alcune disposizioni, lo schema di decreto andrebbe allineato all'articolo 1, commi 2 e 4 della legge n. 5 del 2018, espungendo dagli articoli 3 e 7, commi 1, 4, 5 e 12, ovunque si trovi, ogni riferimento alle categorie merceologiche di cui all'allegato 1.”*

L'osservazione è stata accolta.

È stato rimosso dall'art. 1, comma 1, lett. h), dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 7, commi 1, 3 (primo periodo), 4, 5, 12, ogni riferimento alle categorie merceologiche.

- *“Al fine di garantire una adeguata tutela agli interessati, ed in coerenza con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018, si suggerisce di valutare l'opportunità che nel Registro medesimo possano confluire anche gli indirizzi postali, pur non presenti negli elenchi dei contraenti, suscettibili di esservi iscritti e qualora indicati espressamente dagli interessati.”*

L'osservazione NON è stata accolta.

La legge n. 5/2018 con l'iscrizione nel registro stabilisce la revoca dei consensi al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante il solo impiego del telefono. Mentre il D.P.R. n. 149/2018, in accordo all'art. 130, comma 3-bis, del Codice della Privacy, regola il diritto di opposizione alla pubblicità tramite posta cartacea per i soli intestatari di utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, senza revoca dei consensi precedentemente espressi.

Ulteriormente alle criticità di carattere normativo, si evidenzia che non è disponibile una banca dati con la relazione tra tutte le persone fisiche presenti nel territorio italiano e gli indirizzi postali.

- *“Nelle disposizioni di rango primario non si rinviene alcun riferimento a "categorie merceologiche", come indicato nell'allegato 1 dello schema di decreto (per la cui eventuale revisione occorrerebbe in ogni caso consultare il Garante), nei confronti dei quali i contraenti possono revocare l'opposizione al trattamento effettuato per invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di prodotti o di servizi (art. 1, comma 2, l. n. 5/2018). Invero, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 5/2018, l'esercizio della revoca dell'opposizione può essere rivolto "nei confronti di uno o più soggetti".”*

L'osservazione è stata accolta.

Sono stati emendati l'art. 1, comma 1, lett. h), l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1, 3 (primo periodo), 4, 5, 12.

- *“Si osserva che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto, in base alla quale i contraenti iscritti al Registro possono revocare la propria opposizione per periodi di tempo definiti, può creare non poche criticità nella sua applicazione pratica. Ciò in quanto il contraente potrebbe astrattamente richiedere la revoca dell'opposizione anche*



*per periodi di tempo estremamente limitati e frazionati fra loro (ad esempio, con riferimento ad alcune fasce orarie o a determinati giorni della settimana)."*

L'osservazione è stata accolta.

Sono state rimosse dall'art. 7, comma 3, dello schema di decreto le parole "anche per periodi di tempo definiti", lasciando ai contraenti telefonici il diritto di iscrizione e di revoca, senza automatismo da parte del sistema.

- *"Si segnala la necessità di riportare nell'articolo 7, comma 3, il riferimento alla determina del Ministero dello sviluppo economico con il quale può essere modificato l'allegato 1 - attualmente presente al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 3, prevedendo espressamente la consultazione del Garante sul relativo schema."*

L'osservazione NON è stata accolta.

Commento non applicabile a seguito dell'eliminazione nel testo di ogni riferimento alle categorie merceologiche.

- *"All'articolo 2 ("Ambito di applicazione"), al comma 3, per maggiore chiarezza in ordine all'ambito di applicazione del regolamento, è opportuno indicare, quali trattamenti esclusi da tale ambito, invece che i "trattamenti di dati effettuati per finalità statistiche" (come prevede attualmente la norma) "i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi, effettuati per finalità statistiche..."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 2, comma 3, dello schema di decreto.

- *"Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lett. e), considerando il ruolo di vigilanza attribuito a questa Autorità dall'articolo 12 dello schema di decreto medesimo, nonché la ricaduta sostanziale sulla tutela della riservatezza degli interessati di tale compito, si segnala che tale lettera andrebbe opportunamente integrata con la previsione secondo la quale l'obbligo di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo riguarda, per i profili di competenza, anche il Garante per la protezione dei dati personali."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 4, comma 1, lett. e), dello schema di decreto.

- *"All'Articolo 7, ai commi 1, lett. b), e 9, è previsto che il contraente possa, tra l'altro, "rinnovare" l'iscrizione al Registro. Atteso che l'iscrizione medesima è a tempo indeterminato, sarebbe opportuno chiarire che tale rinnovo è utile al fine di revocare i consensi eventualmente prestati ai titolari del trattamento successivamente all'iscrizione al Registro. Pertanto, si suggerisce di aggiungere, dopo l'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lett. b), il seguente inciso "Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento dei dati personali prestato ai titolari del trattamento successivamente alla predetta iscrizione"."*

L'osservazione è stata accolta.

Il testo proposto dal Garante Privacy è stato inserito nel nuovo comma 2bis, dell'art. 7 dello schema di decreto.

Per analogia sono stati definiti anche gli effetti della revoca dell'opposizione, modificando l'art. 7, comma 3 (secondo periodo).

- *"Lo schema, poi, ai commi 4 e 5 dell'articolo 7, sembra introdurre un differente regime di tutela nei confronti degli interessati, la cui numerazione sei iscritta o meno negli elenchi dei*



*contraenti di cui all'articolo 129 del Codice. In particolare, si segnala l'opportunità di espungere dal comma 4, l'inciso iniziale che va da "con riferimento" fino a "ivi riportati".*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 7, comma 4 dello schema di decreto.

- *"Inoltre, l'articolo 7, comma 5, nel prevedere che con l'iscrizione nel registro "si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi (c.d. "revoca a tappeto") stabilisce altresì che sono "fatti salvi i consensi al trattamento delle numerazioni telefoniche da parte dell'operatore che li ha legittimamente raccolti".*

*Al riguardo, per maggiore chiarezza del disposto normativo, oltre ad espungere ogni riferimento alle categorie merceologiche, si ritiene necessario sopprimere le parole "delle numerazioni telefoniche da parte dell'operatore che li ha legittimamente raccolti" al fine di fare salvi solo i consensi espressi nei confronti dell'operatore con cui si ha un contratto in essere. In caso contrario, la disposizione si presterebbe a un'interpretazione estensiva che potrebbe consentire di considerare validi tutti i consensi lecitamente acquisiti, così vanificando l'obiettivo della revoca "a tappeto". In sostanza si ritiene necessario uniformare la disposizione dello schema in esame al disposto dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 5/2018 che così recita: "Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca".*

L'osservazione è stata accolta.

Sono stati opportunamente emendati i commi 5 e 6 dell'art. 7 dello schema di decreto.

- *"Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento al comma 12 dell'articolo 7, nel cui ambito andrebbe chiarito anche, con riferimento ai contraenti già iscritti nel Registro, che gli unici consensi da essi "legittimamente prestati" fatti salvi sono quelli manifestati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018."*

L'osservazione NON è stata accolta.

Con riferimento alle numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del nuovo registro, si è inteso mantenere in capo ai contraenti telefonici i medesimi diritti acquisiti in fase di iscrizione, lasciando loro la facoltà di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie con contestuale revoca dei consensi espressi attraverso il rinnovo l'iscrizione.

- *"L'articolo 7, comma 8, prevede per il titolare del trattamento il divieto di "comunicazione a terzi, ... trasferimento e ... diffusione delle numerazioni iscritte al Registro...". Il significato della disposizione (che sembra ricalcare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 5/2018) non appare chiaro; pertanto al fine di consentire una corretta interpretazione della disposizione sotto il profilo soggettivo, si suggerisce di sostituire le parole "titolare del trattamento" con "operatore".*

L'osservazione NON è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 7, comma 8, dello schema di decreto.

- *"L'articolo 8, comma 2, stabilisce che gli operatori interessati hanno "l'obbligo di consultare mensilmente e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il Registro...". Al riguardo si ritiene opportuna una valutazione circa la congruenza di tale termine mensile con le tempistiche successivamente previste di 15 è 30 giorni relative alla validità delle estrazioni."*



L'obbligo di consultare mensilmente il registro è una previsione stabilita dalla legge n. 5/2018 relativa alla frequenza con la quale gli operatori di telemarketing devono aggiornare le liste di contatto, mentre la validità della lista restituita agli operatori rappresenta il tempo massimo prima che l'esercizio del diritto di opposizione del contraente telefonico diventi effettivo. Estendere il termine di 15 giorni introdurrebbe un meccanismo di minor tutela per il contraente telefonico. Per tale ragione si è deciso di mantenere le tempistiche invariate.

- *"L'articolo 9, comma 1, disciplina la presentazione della linea chiamante. Poiché tale obbligo è previsto nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 in capo a tutti coloro che effettuano attività di marketing diretto, si invita a valutare la congruenza della locuzione adoperata, che sembra riferirsi unicamente ai soggetti che svolgono attività di call center per conto degli operatori, con quanto previsto in termini generali dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, in modo da ricomprendere nella previsione normativa anche gli operatori che svolgono direttamente e in proprio l'attività in questione. Pertanto, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno riformulare il primo periodo del comma 1, articolo 9, nei termini che seguono: "Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center per conto di questi ultimi"."*

L'osservazione è stata accolta.

Il commento è stato integrato nel testo proposto dall'AGCOM in merito al medesimo comma.

- *"Si suggerisce di sostituire le parole "o i loro responsabili o incaricati del trattamento" con le parole "o i soggetti dagli stessi a tal fine designati"."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 10, comma 1 dello schema di decreto.

- *"Si ritiene opportuno sostituire il secondo periodo ("L'informativa può essere resa con modalità semplificate") con il seguente: "Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.""*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 10, comma 1 dello schema di decreto.

- *"Le parole "sanzione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del RGPD" andrebbero sostituite dalle seguenti: "sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice"."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 12, comma 2 dello schema di decreto.

- *"Si suggerisce di sostituire le parole "Al di fuori dei casi previsti" con "fermo restando" e le parole da "corrispondente sanzione" sino alla fine con le seguenti: "sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice". Inoltre, al comma 4, A titolo meramente collaborativo, poi, si segnala l'opportunità di sostituire al citato comma 4, le congiunzioni "e/o" con la sola "o"."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 12, comma 4 dello schema di decreto.

- *"Infine, si fa notare che il disposto del comma 3 (solidarietà titolari responsabile del trattamento), probabilmente per un refuso, riproduce pedissequamente la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 11, della legge n. 5/2018, facendo riferimento alla violazione della predetta legge piuttosto che al presente regolamento.*



*In ogni caso, al fine di chiarire la portata cogente del disposto normativo ed evitare comportamenti non corretti, si suggerisce di prevedere, in tale sede, in caso di illeciti, una responsabilità del titolare "non derogabile contrattualmente in concorso o in solido" con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata."*

L'osservazione è stata accolta.

È stato opportunamente emendato l'art. 12, comma 3 dello schema di decreto.

### **1.3. Riscontro al parere del Ministero per la pubblica amministrazione**

- *"Si rappresenta, in via preliminare, l'esigenza di inserire, nelle premesse del provvedimento, la nuova denominazione del "Ministro per la pubblica amministrazione" in luogo della precedente."*

L'osservazione è stata accolta.

- *"In merito all'articolo 6, comma 1, sarebbe opportuno specificare in maniera più dettagliata le modalità di calcolo dei costi a carico degli operatori per l'accesso al registro, indicando, eventualmente, quali tipologie di costi potranno essere inclusi.*

*Quanto sopra in considerazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) che, in particolare, all'articolo 50 ("Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni") prevede che "i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico", nonché della direttiva PSI 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e, in particolare, al considerato (22) e (25)."*

L'osservazione NON è stata accolta.

Ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico conduce un'istruttoria sulla corretta applicazione dei parametri e delle modalità utilizzati per il calcolo dei costi di gestione e manutenzione del registro, al fine di individuare le tariffe di accesso al servizio da parte degli operatori di telemarketing.

- *"Al fine di garantire un adeguato coordinamento delle nuove previsioni con le disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sarebbe, altresì, opportuna una riformulazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, rendendo gli stessi più aderenti alla formulazione della citata legge."*

L'osservazione è stata accolta.

I testi dei commi indicati sono stati emendati alla luce dei pareri dell'AGCOM e del Garante Privacy.



## **2. Presentazione schema di regolamento**

Lo schema di regolamento è basato sul testo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., opportunamente modificato, e ove possibile ha recepito le decisioni concordate nei tavoli tecnici e i pareri dell'AGCOM, del Garante privacy e del Ministro per la pubblica amministrazione.

Rispetto alle modifiche da apportare al D.P.R. n. 178/2010 per l'estensione del Registro Pubblico delle Opposizioni alla posta cartacea – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 – per cui si è scelta la tecnica della novella normativa, in questo caso si è ritenuto più opportuno sostituire e abrogare il testo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., per rendere più chiaro ed esplicativo il nuovo quadro regolamentare. Di seguito viene presentato il nuovo testo del regolamento e le principali modifiche rispetto all'attuale impianto normativo.

### **2.1. Premesse**

Le premesse sono state aggiornate per includere: a) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178; c) il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; e) l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149; g) la legge 11 gennaio 2018, n. 5.

### **2.2. Articolo 1 - Definizioni**

Nell'articolo 1 del nuovo regolamento sono riportate le definizioni utilizzate nel decreto. In particolare, rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.: la definizione di *contraente* è stata modificata, per includere anche gli intestatari di numerazioni non riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del D. Lgs. 196/2003; quella di *operatore* è stata aggiornata, sia in termini di riferimenti normativi sia per specificare le modalità e i fini del trattamento dei dati personali; la definizione di *registro* è stata modificata, per estendere l'ambito di applicazione del servizio; è stato aggiunto il RGPD.

### **2.3. Articolo 2 - Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del nuovo regolamento è stato esteso rispetto al D.P.R. 178/2010 e s.m.i. per ricomprendere il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l'impiego del telefono, secondo quanto stabilito dalla legge n. 5/2018.

Su richiesta dell'ISTAT, rappresentata durante i lavori del tavolo tecnico sopra menzionato, è stata chiarita (vedi articolo 2, comma 3, del nuovo regolamento) l'esclusione dall'ambito di applicazione dei trattamenti delle numerazioni telefoniche e degli indirizzi postali effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni.

### **2.4. Articolo 3 - Istituzione del registro**

L'articolo 3 del nuovo regolamento – che definisce l'istituzione del registro – è stato modificato rispetto al medesimo articolo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. per aggiornare i riferimenti normativi, rendere omogenea la terminologia utilizzata nel testo e ricomprendere nell'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni sia gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici sia le numerazioni non contenute nei medesimi elenchi.



## **2.5. Articolo 4 - Realizzazione e gestione del registro**

All'articolo 4 del nuovo regolamento sono state apportate le seguenti modifiche rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.: riferimento al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; adeguamento dei termini per l'attivazione del servizio per consentire al gestore di adeguare i sistemi.

Al fine di individuare una data certa per l'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 (vedi art. 14), l'art. 4 dello schema di regolamento stabilisce che la concreta realizzazione e il funzionamento del registro esteso a tutte le numerazioni nazionali siano garantiti per il 1° dicembre 2020.

Tale impostazione presuppone che intercorrano almeno 120 giorni tra la data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale e l'attivazione del nuovo servizio, al fine di consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 2 e l'emanazione del decreto ministeriale per definire le tariffe di accesso al servizio di cui all'art. 6, per cui occorre attendere il completamento della consultazione degli operatori di telemarketing che si terrà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U..

E' previsto che il Ministero dello sviluppo economico anche tramite il gestore, provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento, accesso ed iscrizione al Registro degli operatori e dei contraenti in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'implementazione di utilizzo delle modalità telematiche.

c) il 1° dicembre 2020

## **2.6. Articolo 5 - Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio**

All'articolo 5 del nuovo regolamento sono individuati i soggetti obbligati all'iscrizione, ricomprendendo nelle modalità del trattamento dei dati personali per finalità commerciale la posta cartacea e l'impiego del telefono.

Per quanto riguarda le modalità di adesione al servizio, è stata mantenuta l'impostazione del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., introducendo: al comma 1), lett. b), l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, come suggerito dall'AGCOM; al comma 1, lettera b), la dichiarazione di adeguamento degli operatori di telemarketing rispetto alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5/2018. Inoltre, al comma 1, lettera c), sono stati modificati l'elenco o gli elenchi di contraenti che costituiscono la fonte dei contatti, non più riferiti (esclusivamente) a quelli a disposizione del pubblico. E' previsto che l'attestazione dell'identità dell'operatore possa avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID) ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, cosiddetto codice dell'Amministrazione digitale.

Come nel precedente regolamento è stato mantenuto il termine di quindici giorni per l'assegnazione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione agli operatori di telemarketing e rimane invariata la pubblicazione degli estremi identificativi degli operatori iscritti al servizio, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.



## **2.7. Articolo 6 - Costi di accesso al registro**

Rispetto al medesimo articolo del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., all'articolo 6 del nuovo regolamento – che disciplina i costi di accesso al registro pubblico delle opposizioni – è stato introdotto il riferimento al decreto del MiSE di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 5/2018, che stabilisce i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe di accesso al registro.

## **2.8. Articolo 7 - Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro**

All'articolo 7 – che definisce le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al Registro Pubblico delle Opposizioni – sono indicate le modalità attraverso le quali i contraenti possono iscriversi al registro.

Vista l'ingente quantità di numerazioni telefoniche ricomprese nell'ambito di applicazione della nuova disciplina (oltre 20 milioni le utenze fisse e 83 milioni quelle cellulari<sup>1</sup>) appare necessario razionalizzare le modalità attraverso cui gli intestatari possono esercitare il diritto di opposizione alle chiamate con operatore umano e alla posta cartacea per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, al fine di rendere tecnicamente e finanziariamente sostenibile il nuovo registro pubblico delle opposizioni sono state soppresse, rispetto all'attuale regime, le modalità di iscrizione dei contraenti telefonici tramite raccomandata e posta elettronica. Mentre per la raccomandata appare evidente la complessità di rispettare i termini stabiliti dal regolamento per la gestione delle richieste (un giorno lavorativo), per il canale email occorre precisare quanto segue. Quest'ultimo, infatti, nonostante attualmente sia gestito in maniera automatizzata accettando i moduli inviati secondo prefissati requisiti tecnici, allo stesso tempo genera una notevole quantità di istanze rigettate (dovute al mancato rispetto da parte dei contraenti delle condizioni tecniche richieste e allo *spam*), che necessitano un trattamento manuale al fine di consentire l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni. Inoltre, mentre per l'attuale registro è prevista la comunicazione da parte del contraente telefonico di una serie di dati personali per la verifica con quelli presenti nel database unico, nel nuovo sistema il gestore non disporrà allo stesso modo delle informazioni circa tutti gli intestatari delle utenze telefoniche, non disponendo di alcuna informazione circa le numerazioni cellulari. Di conseguenza, in accordo al principio di minimizzazione dei dati personali di cui al RGPD, viene richiesta al contraente essenzialmente la comunicazione del numero telefonico.

Si evidenzia come non sia necessario né opportuno prevedere per il contraente l'obbligo di comunicare, oltre alla numerazione telefonica, l'eventuale e corrispondente indirizzo postale per le utenze presenti negli elenchi telefonici, in quanto il nuovo sistema continuerà ad utilizzare il numero di telefono come chiave di *matching* per le richieste degli operatori. Può essere sufficiente conoscere la numerazione telefonica per rappresentare al contraente il diritto di opposizione anche per la posta cartacea. Si evidenzia, inoltre, come tecnicamente il confronto tra stringhe numeriche garantisca una maggiore efficacia rispetto al confronto tra indirizzi postali (che contengono caratteri alfanumerici e speciali). Considerata l'impossibilità per il gestore del registro pubblico delle opposizioni di verificare che i dati forniti coincidano con quelli dell'effettivo intestatario dell'utenza, sono previste, altresì, delle tecniche di verifica della disponibilità delle numerazioni da iscrivere, rinnovare e revocare. Questo principio impone che sia stabilito un canale di comunicazione interattivo tra gestore del servizio e contraente telefonico per consentire la verifica contestuale della disponibilità della numerazione al momento della richiesta.

Alla luce di quanto rappresentato, le modalità di iscrizione al nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni esteso ai numeri non in elenco e alla posta cartacea consistono nel canale web e in quello telefonico (attraverso risponditore automatico e contact center in caso di difficoltà di

---

<sup>1</sup> Fonte Osservatorio sulle comunicazioni n. 1/2019 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni



iscrizione, rinnovo e revoca). Mentre nella prima modalità, di cui al comma 1, lettera a), si richiede al contraente telefonico di dimostrare la disponibilità dell'utenza telefonica che si intende iscrivere, nel secondo caso, di cui al comma 1, lettera b), la verifica è implicita in quanto, come nell'attuale regime, è richiesto che la chiamata avvenga dal numero che si intende iscrivere.

E' previsto che l'attestazione dell'identità del contraente possa avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID), ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo, recante Codice dell'amministrazione digitale.

All'articolo 7, comma 2, in accordo al parere dell'AGCOM è stata chiarita la modalità di integrazione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici al registro, coinvolgendo per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 7, comma 3, del nuovo regolamento viene mantenuto il principio dell'iscrizione contemporanea di più numerazioni intestate allo stesso soggetto, purché ciò avvenga attraverso il canale web, e viene indicata la modalità attraverso cui il contraente può conoscere lo stato della propria iscrizione.

All'articolo 7, comma 4 è definito l'effetto del rinnovo dell'opposizione.

I commi 5 e 6 dell'articolo 7 del nuovo regolamento disciplinano i diritti acquisiti dai contraenti, rispettivamente per le numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici e per tutte le numerazioni nazionali. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 5/2018, le numerazioni iscritte al registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri non in elenco acquisiscono nuovi diritti rispetto all'attuale regime. Per quanto riguarda il contatto telefonico per finalità di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni dispone da un lato la revoca dei consensi prestati in precedenza (con le eccezioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018) per tale finalità, dall'altro il divieto di contatto delle numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici per i medesimi fini. Si è scelto di distinguere i due diritti dei contraenti telefonici al fine di rendere più chiara la previsione normativa nei due commi 5 e 6. In particolare, nel comma 5 sono riportate le previsioni di revoca dei consensi, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018, che rende salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi. A tal riguardo, nello schema di D.P.R. allegato è stato specificato che di tali contratti deve essere parte il contraente telefonico. Questo passaggio risulta piuttosto delicato in quanto generalmente i consensi al marketing vengono forniti proprio nella stipula di contratti. Occorre evidenziare che un'interpretazione eccessivamente ampia rispetto a quanto ipotizzato dal legislatore – che nei lavori parlamentari faceva riferimento ai contratti con i gestori delle utenze – rischierebbe di compromettere l'intero impianto normativo non garantendo ai contraenti telefonici le tutele di cui alla legge n. 5/2018.

L'articolo 7, comma 6, prevede che iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.

L'articolo 7, comma 7, prevede che con riferimento a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi, con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi



precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tali dati effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, dei quali è parte il contraente ed aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

L'articolo 7, comma 8, del nuovo regolamento stabilisce i termini temporali di gestione delle richieste di iscrizione, rinnovo e revoca dei contraenti da parte del gestore del servizio, ovvero un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta.

L'articolo 7, comma 9, del nuovo regolamento stabilisce che l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni (di una numerazione telefonica o del relativo indirizzo postale riportato negli elenchi telefonici pubblici) cessa solo in caso di esplicita revoca da parte del contraente intestatario dell'utenza. Rispetto all'attuale regime, che prevede la decadenza automatica dell'iscrizione in caso di cambio di intestatario o di cessazione della linea, le medesime previsioni di decadenza automatica non possono essere applicate nel nuovo sistema in quanto, come riportato in precedenza, il gestore del registro non disporrà in futuro di tali informazioni per tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.

L'articolo 7, comma 10, del nuovo regolamento mantiene, rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., la previsione per il gestore di acquisire i dati contenuti nel *database* unico, al fine di verificare in fase di richiesta dei contraenti se gli stessi (essendo o meno presente la propria numerazione negli elenchi telefonici) abbiano diritto all'opposizione al trattamento dei dati personali mediante posta cartacea.

Con l'articolo 7, comma 11, del nuovo regolamento viene disciplinato il trasferimento delle numerazioni iscritte al registro pubblico delle opposizioni precedentemente all'istituzione del nuovo sistema. Tali numerazioni saranno considerate iscritte al nuovo registro con opposizione al trattamento mediante operatore umano con l'impiego del telefono o tramite posta cartacea nei confronti di tutti gli operatori, senza far decadere i consensi prestati alle chiamate pubblicitarie. Il contraente avrà la facoltà di poter revocare o rinnovare la propria iscrizione successivamente all'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni.

L'articolo 7, comma 12, ha mantenuto le previsioni del precedente regolamento circa la conservazione delle evidenze delle operazioni svolte dai contraenti telefonici, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria.

### ***2.9. Articolo 8 - Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori***

Nell'articolo 8 del nuovo regolamento vengono disciplinate le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di telemarketing. È stata recepita la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 5/2018, che prevede per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche l'obbligo mensile di consultazione del registro pubblico delle opposizioni, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale.



La validità della lista restituita agli operatori di telemarketing è stata mantenuta in quindici giorni per i soggetti che effettuano il trattamento mediante operatore umano con l'impiego del telefono, al fine di rendere effettivo in tale lasso di tempo il diritto di opposizione esercitato dai contraenti, e in trenta giorni per i soggetti che effettuano il trattamento mediante posta cartacea, alla luce del differente (e più lungo) processo lavorativo dei dati personali.

Al comma 5 del medesimo articolo del nuovo regolamento è stata recepita la disposizione di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 5/2018, che vieta l'uso di compositori telefonici per la ricerca automatica di numerazioni.

L'articolo 8, comma 6, ha mantenuto le previsioni del precedente regolamento circa la conservazione delle evidenze delle operazioni svolte dagli operatori, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria.

#### ***2.10. Articolo 9 - Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali***

L'articolo 9 del nuovo regolamento recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5/2018, relativo agli obblighi dei *call center* per l'effettuazione delle chiamate.

#### ***2.11. Articolo 10 - Obbligo di informativa***

Nell'articolo 10 del nuovo regolamento – che stabilisce l'obbligo di informativa – sono state adeguate, rispetto al precedente regolamento, le informazioni da fornire al contraente telefonico contattato mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, alla luce dell'estensione del servizio alle numerazioni non in elenco.

Inoltre, è stata recepita la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 5/2018, in caso di cessione a terzi di numerazioni telefoniche.

#### ***2.12. Articolo 11 - Campagne informative per il consumatore***

Per quanto riguarda l'articolo 11 del nuovo regolamento, relativo alla campagna informativa per il consumatore, vista la portata delle nuove disposizioni nei confronti dei contraenti telefonici, è stato previsto che il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzino una campagna informativa rivolta ai contraenti telefonici, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro.

#### ***2.13. Articolo 12 - Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni***

L'articolo 12 del nuovo regolamento disciplina il controllo da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ed il regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio, per la violazione del diritto di opposizione si applica l'articolo 166, comma 2, del Codice Privacy (in sostituzione dell'abrogato articolo 162, comma 2-*quater*, del D. Lgs. 196/2003, richiamato dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 5/2018).

Per quanto riguarda le ulteriori violazioni – al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del D. Lgs. 196/2003 – in caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 5 del 2018



o di cui all'articolo 8, comma 5, del regolamento si applica ancora la sanzione prevista dell'articolo 166, comma 2, del Codice *privacy*.

#### **2.14. Articolo 13 – Tutela del contraente**

All'articolo 13 del nuovo regolamento – che disciplina la tutela del contraente telefonico – sono stati riportati i riferimenti normativi al RGPD, non presenti nel precedente decreto attuativo.

#### **2.15. Articolo 14 – Abrogazione e disciplina transitoria**

L'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 in favore del nuovo regolamento potrà avvenire solo al momento dell'attivazione del nuovo servizio, al fine di mantenere l'efficacia sia del regolamento stesso e sia di tutti gli atti ad esso riferiti (ad esempio il decreto ministeriale sulle tariffe di accesso e il contratto di servizio per la gestione e manutenzione del servizio) fino alla concreta realizzazione del nuovo sistema.

Pertanto, l'articolo 14 stabilisce che il D.P.R. n. 178/2010 sia abrogato dal trentesimo giorno successivo alla data del 1° dicembre 2020, data stabilita dall'art. 4 dello schema di regolamento per la realizzazione del registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili che siano o meno riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

Le disposizioni transitorie riportate nel comma 2 dell'art. 14 dello schema di regolamento chiariscono il regime di funzionamento in attesa della concreta realizzazione del nuovo registro.

#### **2.16. Terminologia**

Rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. si è cercato di utilizzare una terminologia coerente e a tal proposito in tutto il testo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 149/2018, si è sostituita la parola *abbonato* con *contraente*, allineando la terminologia al D. Lgs. n. 196/2003.

#### **2.17. Iscrizione di default nel registro**

Come riportato nell'introduzione, a causa di dubbi interpretativi e di coerenza normativa, la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018 non è stata introdotta nel regolamento, mantenendo il principio che l'iscrizione avvenga solo su specifica richiesta del contraente telefonico.



## Relazione tecnico-finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La gestione e la realizzazione del Registro Pubblico delle Opposizioni, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., è attualmente affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad un soggetto gestore esterno (Fondazione Ugo Bordoni), che in base ad apposito contratto di servizio assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di telemarketing per la verifica delle liste. Tali tariffe di accesso sono elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro, predisposto annualmente dal gestore e approvato dal Ministero stesso.

Al momento non si dispone di un calcolo dettagliato del costo per la realizzazione del nuovo servizio, tuttavia alla luce dell'ampliamento a tutte le numerazioni nazionali e dell'obbligo per gli operatori di verificare l'opposizione anche delle liste cd. *consensate*<sup>1</sup> – attualmente esonerate dal confronto con il Registro – è possibile ipotizzare l'aumento dei soggetti iscritti e delle verifiche sottoposte, facendo presagire una riduzione delle tariffe di accesso. Al fine di fornire un ordine di grandezza orientativo, si prevede che i costi di *start-up* per estendere il servizio a tutte le numerazioni nazionali (oltre 100 milioni<sup>2</sup>), potendosi avvalere delle procedure e delle architetture logiche attualmente in esercizio, saranno decisamente inferiori a quelli di prima realizzazione, che ammontarono a circa 985.000 Euro.

Per valutare con precisione l'impatto dei costi di *start-up* sulle tariffe corrisposte dagli operatori di telemarketing che accederanno al Registro, occorrerà comunque attendere le consultazioni con gli operatori previste dall'art. 4, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, utili a individuare le nuove volumetrie del servizio. In generale, difatti, le tariffe di accesso sono dipendenti sia dai costi per la realizzazione, gestione e manutenzione del servizio sia dalla quantità di verifiche sottoposte dagli operatori di telemarketing. Ad ogni modo, al fine di minimizzare l'impatto dei costi di *start-up* per l'estensione del Registro sugli operatori di telemarketing appare opportuno prevedere un affidamento pluriennale al gestore (5 anni) per la realizzazione, gestione e manutenzione del Registro Pubblico delle Opposizioni, in modo da poter ripartire alcuni costi su più annualità.

Per quanto riguarda le nuove modalità di funzionamento, per razionalizzare i costi e rendere più efficiente la gestione del Registro, in ragione dell'elevata quantità di numerazioni oggetto dell'estensione, dei termini di evasione delle richieste dei contraenti telefonici (un giorno lavorativo) e del residuale utilizzo dei canali di iscrizione degli abbonati mediante fax, raccomandata ed email, questi ultimi sono stati eliminati, mantenendo la modalità telefonica – con il supporto di operatori umani in caso di difficoltà e di assistenza delle fasce più deboli – e il web.

La revisione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici ha l'obiettivo di consentire la gestione delle richieste in maniera completamente automatizzata, come avviene già oggi per quanto riguarda la verifica delle liste degli operatori di telemarketing.

Nei primi mesi di funzionamento è possibile prevedere un picco di richieste da parte dei cittadini e dei nuovi operatori coinvolti nella riforma, fino a raggiungere un livello di utilizzo a regime. Nei

---

<sup>1</sup> Liste di contatti per cui è stato raccolto il consenso al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

<sup>2</sup> Mentre l'attuale servizio è rivolto a circa 13 milioni di numerazioni contenute negli elenchi telefonici pubblici, i contraenti telefonici aventi diritto secondo l'estensione in oggetto saranno oltre 100 milioni, ovvero il totale di linee telefoniche nazionali fisse e mobili (fonte *Osservatorio sulle comunicazioni n. 3 del 2019, AGCOM*)



primi mesi di attività sarà pertanto necessario prevedere un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di personale (ad es. numero di linee telefoniche, operatori del contact center) al fine di gestire le richieste dei contraenti telefonici e degli operatori di telemarketing nei termini previsti dallo schema di decreto.

Per quanto riguarda l'adeguamento necessario ai processi organizzativi, alle procedure tecniche e ai sistemi informatici, come accennato in precedenza, l'estensione del Registro può beneficiare della sinergia con il sistema attualmente in funzione. In quest'ottica, processi, procedure e sistemi informatici necessitano di adeguamenti di armonizzazione piuttosto che di una progettazione *ex novo*, con il vantaggio di ridurre i costi necessari per l'avvio del nuovo servizio esteso ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Gli apparati tecnologici dovranno essere adeguati alle nuove volumetrie, garantendo standard di funzionamento e qualità del servizio idonei al contesto di riferimento: esercizio del diritto di opposizione da un lato e libertà imprenditoriale dall'altro.

Al fine di garantire idonea informativa ai cittadini rispetto alla riforma del telemarketing, l'art. 11 dello schema di decreto prevede la realizzazione e promozione di una campagna informativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pari di quanto avvenuto con l'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni nel 2011. **Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori).** All'atto dell'istituzione del servizio furono stanziati 300.000 Euro per realizzare la campagna informativa verso i cittadini svolta attraverso televisione, radio, web e carta stampata. Al momento si può ipotizzare che l'importo della nuova campagna informativa possa essere orientativamente dello stesso ordine di grandezza del 2011. **Considerato che il livello dei proventi storicamente introitati annualmente risulta più che sufficiente alla copertura finanziaria di detti oneri e che, comunque, la spesa dovrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui sopra, non sono ascrivibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*EM*

POSITIVO

NEGATIVO

12 FEB. 2020

Il Direttore Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*



18 03/2019

mise.AOO\_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0009136.19-04-2019



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Il Segretario Generale

Ministero dello Sviluppo Economico  
Ufficio Legislativo  
Avv. Enrico Esposito

[Ufficio.legislativo@mise.gov.it](mailto:Ufficio.legislativo@mise.gov.it)

[Ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it](mailto:Ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it)

**Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni in materia di iscrizione e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato**

Con riferimento allo schema del DPR di cui all'oggetto trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 5 marzo 2019 (protocollo n. 0004939), si allega alla presente la relazione redatta dal competente Servizio giuridico che contiene le osservazioni e le valutazioni di competenza di questa Amministrazione.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Riccardo Capocchi



Uffici diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: UDCM\_UFF\_LEGISLATIVO  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0009136 - 19/04/2019 - INGRESSO  
titolario: 17.19.03.

## **DISCIPLINA DEL NUOVO REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI**

### **COMMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO TRASMESSO DAL MISE IL 5 MARZO 2019**

Con nota del 5 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente della Repubblica volto a dare attuazione al nuovo registro delle opposizioni. In base all'art. 1, comma 15, della legge 4 agosto 2017, n. 124, infatti, e dell'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, occorre aggiornare tale strumento al fine di una migliore tutela dell'utenza e di un più rigoroso approccio nella protezione dei dati personali, in linea con il *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali* (RGDP).

Le disposizioni, nell'insieme, impongono di attuare l'articolo 130, comma 3-*bis*, del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, con riguardo all'impiego della posta cartacea<sup>1</sup>, nonché di modificare le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

Di seguito sono riportati i commenti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha effettuato sul testo sottoposto, formulati sulla base di quanto di competenza della Scrivente Autorità.

Vi sono, prima, osservazioni generali e, in calce, commenti ai singoli articoli dello schema.

---

<sup>1</sup> La disposizione della legge per la concorrenza del 2017 faceva riferimento alle finalità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003; tale articolo è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 101 del 2018.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

Preliminarmente, si condivide l'esigenza di definire un nuovo regolamento per la tenuta del registro pubblico delle opposizioni (di seguito anche "*Regolamento*") alla luce delle numerose intervenute a livello europeo in materia di trattamento dei dati personali e, a livello nazionale, sul contenuto del registro stesso.

Come noto, il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e la presumibile imminente adozione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali sulle reti di comunicazioni elettroniche, c.d. *Regolamento ePrivacy*, potrebbero, a breve, richiedere un nuovo intervento di adeguamento.

### ***Sull'ambito di applicazione***

Tanto il comma 3-*bis* dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003, quanto il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 e lo stesso d.P.R. n. 178/2010 individuino il proprio ambito di applicazione nei trattamenti svolti "mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

Al contrario, la legge n. 5/2018 e lo schema di *Regolamento* oggetto della richiesta di parere circoscrivono l'ambito di applicazione della normativa ai soli trattamenti svolti "mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure tramite posta cartacea".

Tale limitazione si ritiene limiti l'efficacia del nuovo registro delle opposizioni, non applicandosi anche ai trattamenti automatizzati che, alla luce dell'attuale dato positivo, risulterebbero esclusi dall'applicazione dello stesso. Questa scelta si tradurrebbe, peraltro, in una minore tutela per i contraenti la cui opposizione alla ricezione di campagne promozionali mediante telefono avrebbe una portata immotivatamente limitata.

A sostegno di quanto appena osservato si rileva, ancora, che il primo comma dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003 fa espressamente riferimento anche ai trattamenti svolti mediante "l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale" che è consentito solo con il consenso del contraente o utente. Ne consegue che, stante l'attuale formulazione del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Regolamento*, l'iscrizione al registro sarebbe improduttiva di effetti rispetto ai consensi precedentemente prestati proprio per i trattamenti più invasivi.

Si ritiene, pertanto, che l'abito di applicazione del *Regolamento* debba essere riportato, conformemente alla previsione di cui al comma 3-*bis* dell'art. 130 del d.lgs. n. 196/2003, a tutti i trattamenti svolti tramite l'impiego del telefono per finalità promozionali, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.

### ***Sui soggetti obbligati all'accesso a modalità di adesione al servizio***

Al fine di assicurare adeguata trasparenza a beneficio dei contraenti iscritti al registro, si ritiene opportuna la tenuta di un elenco pubblico degli operatori legittimati ad accedere al servizio, secondo la prassi già seguita nel Regno Unito nell'ambito della gestione dell'omologo registro denominato "Telephone Preference Service".

### ***Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori***

In ordine alle modalità di funzionamento del registro si ritiene che il sistema debba rispettare i parametri delineati dal d.lgs. n. 36/2006 in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Ciò sia con riferimento alle modalità tecniche che devono garantire l'agevole fruibilità dei dati restituiti dal registro, sia con riferimento alle tariffe da applicare agli operatori per l'accesso al registro.

Al fine di assicurare la proporzionalità contributiva ai costi di tenuta del registro da parte degli operatori si ritiene che gli operatori possano essere suddivisi in categorie micro, piccole, medie e grandi imprese, così come operato per nell'ambito dell'omologo registro spagnolo, al fine di mettere a disposizione anche delle più piccole realtà uno strumento sicuro per la realizzazione di campagne promozionali e un canale di vendita diretta.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## ***Aderenza al Piano nazionale di numerazione (PNN)***

Si suggerisce di modificare la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 9, dello Schema proposto, al fine di chiarire che, anche in caso di utilizzo dei codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR, vige comunque l'obbligo di presentazione del CLI, mentre viene meno quello della "richiamabilità".

La modifica potrebbe evidenziare, in particolare, che i soggetti che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti (quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per le finalità specificate nei commenti all'articolato), a garantire l'identificazione della linea chiamante. Ciò serve ad allineare il testo alla delibera dell'Autorità n. 156/18/CIR, che è stata adottata proprio ai sensi della legge n. 5 del 2018 (art. 2, comma 1). I dettagli sono inseriti nell'articolato in calce alla presente nota.

## ***Vicende contrattuali e modalità di affidamento a terzi***

Specifici rilievi sono svolti sulle vicende contrattuali e sugli affidamenti.

Così, in ordine all'art. 4 si può rilevare che il trasferimento di dati dovrebbe ricevere tutele più ampie. In caso di sostituzione della parte dovrebbe essere previsto non solo per i casi di subentro, ma in tutti i casi di mutamento soggettivo della controparte (purché ammessi: ad esempio, si dovrebbe vietare la cessione del contratto per salvaguardare l'interesse pubblico connesso al Registro).

Un tema da sottolineare è, poi, quello dell'affidamento a terzi, che trova collocazione nella medesima disposizione. Al momento, in base a quanto previsto non è chiaro come la procedura indicata sia applicabile, alla luce del *Codice dei contratti pubblici* (che, peraltro, viene richiamato nel primo comma della disposizione). L'affidamento indicato nella disposizione, infatti, sembra non compatibile con alcuni principi codicistici; occorrerebbe motivare adeguatamente in ordine a tale possibilità, onde evitare ricadute giurisdizionali e, in caso, facilitare la difesa in giudizio e la tenuta del provvedimento. Occorrerebbe specificare, quindi, le tipologie di procedura esperibili e i criteri applicabili, che consentano di avviare il Registro entro il termine di centoventi giorni stabilito dall'articolo.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Seguono, ora, le osservazioni sui singoli articoli dello Schema trasmesso.

## OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLATO

ARTICOLATO	RILIEVI AGCOM
<b>Definizioni normative</b>	Si suggerisce di usare in tutto il testo la seguente definizione del Regolamento dell'Unione europea:  "RGPD, Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"
<b>Considerando</b>	Si suggerisce di riscrivere il considerando che inizia con il termine "Ravvisata", per renderlo più leggibile, separando i periodi.
<b>Art. 1, lett. b)</b>	"persona fisica, persona giuridica": pur essendo una formulazione ripresa dall'art. 121, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 196 del 2003, come recentemente modificato, si suggerisce di sostituire con "persona fisica o giuridica" (come nella lettera c)



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

<b>Art. 1, lett. b)</b>	<i>“la cui numerazione sia o meno riportata”</i> : si suggerisce l'impiego della formulazione di cui all'art. 129, d.lgs. n. 196 del 2003, rendendo il testo più leggibile. In particolare, si potrebbe utilizzare la formulazione <i>“i cui dati siano inclusi in uno degli elenchi di cui all'art. 129”</i>
<b>Art. 1, lett. d)</b>	riscrivere la lettera, specificando i riferimenti secondo i criteri di chiarezza dei testi legislativi, anche in base a quanto prescritto dall'art. 3, legge n. 69/2009.
<b>Art. 2, comma 1</b>	anche qui oltre ai riferimenti normativi andrebbero inserite delle esemplificazioni che aiutino il lettore nella comprensione (vista la finalità di tutela dell'utenza, che sarà direttamente interessata a leggere il regolamento, e visto il richiamato art. 3, legge n. 69/2009).
<b>Art. 2 comma 2</b>	<i>“la cui numerazione sia o meno riportata”</i> : rendere più leggibile (come nell'art. 1 lett b).
<b>Art. 3 comma 1</b>	<i>“la cui numerazione sia o meno riportata”</i> : rendere più leggibile (come nell'art. 1 lett b) e nell'art. 2 comma 2).
<b>Art. 3 comma 2</b>	inserire una virgola dopo “paragrafo 2” e dopo “intestatarì”
<b>Art. 4, comma 1, lett. d)</b>	il trasferimento di dati in caso di sostituzione della parte dovrebbe essere previsto non solo per i casi di subentro, ma in tutti i casi di mutamento soggettivo della controparte (purché ammessi: ad esempio, si dovrebbe vietare la cessione del contratto per salvaguardare l'interesse pubblico connesso al Registro).
<b>Art. 4, comma 2</b>	non è chiaro come il Ministero possa seguire tale procedura alla luce del <i>Codice dei contratti pubblici</i> , che peraltro viene richiamato nel primo comma della disposizione; occorrerebbe specificare le tipologie di procedura esperibili



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

	che consentano di avviare il Registro entro il termine di centoventi giorni stabilito dall'articolo in esame.
<b>Art. 5, comma 1</b>	La descrizione delle attività è corretta ma si legge a fatica; si consiglia una riformulazione sempre in aderenza a quanto previsto dall'art. 3, legge n. 69/2009
<b>Art. 5, comma 1, lett. a)</b>	Per le persone giuridiche occorre richiedere anche l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare
<b>Art. 5, comma 2</b>	Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione.
<b>Art. 6, comma 1</b>	Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione.
<b>Art. 6, comma 2</b>	Occorre ponderare l'aspetto relativo alle risorse. Sulla base dell'esperienza AGCOM, la tenuta di registri è complessa e dispendiosa, per cui si suggerisce di valutare l'assegnazione di risorse e personale dedicati.
<b>Art. 7, comma 1</b>	Non si comprende quale significato abbia "e almeno" (che si riferisce alle modalità elencate di seguito). Occorrerebbe essere più precisi sui criteri di cui si intende richiedere l'osservanza.
<b>Art. 7, comma 2</b>	Sia dopo la parola "numerazioni" che dopo la parola "registro" va inserita una virgola.
<b>Art. 7, comma 3</b>	Sia dopo la parola "regolamento" che dopo la dizione "lettera a)" va inserita una virgola.
<b>Art. 7, comma 3</b>	Il periodo è di difficile lettura. Si suggerisce una sua suddivisione.
<b>Art. 7, comma 5</b>	Appare molto efficace.
<b>Art. 7, comma 6</b>	Non è chiaro come si riesca a prescrivere un comportamento legittimo da parte dei soggetti che effettuano le forme di comunicazione



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	considerate. Il rinvio alle disposizione del RGPD è necessario ma non sufficiente. Si suggerisce uno sforzo maggiore in questa sede al fine di dettare criteri chiari che rendano legittima l'attività contemplata.
<b>Art. 7, comma 7</b>	Stesso commento del comma 6.
<b>Art. 8, comma 2</b>	Disposizione da condividere: ma occorre capire come controllare che l'operatore consulti effettivamente il registro prima di avviare le proprie campagne.
<b>Art. 8, comma 3</b>	Stesso commento del comma 2.
<b>Art. 9, comma 1</b>	Si suggerisce di modificare il comma come segue: <i>"I soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, utilizzano una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5"</i> .
<b>Art. 9, comma 2</b>	Le funzioni dell'AGCOM in materia di call center appaiono in linea con la normativa primaria. La loro definizione in sede di d.P.R. rispetta l'indipendenza del Regolatore.
<b>Art. 12, comma 1</b>	Si suggerisce di specificare che l'accesso è consentito anche ad altre "Amministrazioni" (qualora le norme lo prevedano). Nel testo attuale, infatti, il riferimento alle "modalità" sembra alludervi, ma appare utile chiarirlo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<b>Art. 14, comma 1</b>	Non è chiara la scansione temporale degli effetti dell'abrogazione. Si suggerisce maggiore precisione per non generale problemi interpretativi in sede applicativa.
<b>Art. 14, comma 2</b>	Si suggerisce di usare l'indicativo invece del presente futuro per il verbo "provvedere", come di consueto nei testi normativi.  Stessa cosa per il verbo essere (in tema di inserimento in Raccolta)

*Dei*  
*troiani*

**UFFICIO LEGISLATIVO PEC**

---

**Da:** agcom@cert.agcom.it  
**Inviato:** giovedì 18 aprile 2019 18:33  
**A:** ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it  
**Oggetto:** Invio documentazione - prot.n.0174347 del 18/04/2019 - AGCOM  
**Allegati:** Lettera di trasmissione.PDF; Segnatura.xml; Relazione\_Prot. 171558\_ 17 04 2019.pdf

---

**Invio documentazione protocollo**

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica n. 0174347 del 18/04/2019

Il protocollo è costituito da:

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni in materia di iscrizione e istituzione di prefissi nazionali per gli operatori telefonici a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato

Il documento è allegato alla presente e può essere consultato in:

Documento principale

- [Lettera di trasmissione](#) (1 file)

Allegati

- [Lettera di trasmissione](#) (1 file)



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

### PREMESSO

1. Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento recante le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni e istituzione dei prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 e sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Quest'ultimo decreto è già stato recentemente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 149 del 2018 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017, ha esteso la disciplina vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di marketing, anche all'invio di posta cartacea.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

In particolare lo schema di regolamento in esame, in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, estende la possibilità che siano iscritti al "Registro pubblico delle opposizioni" (di seguito anche RPO) anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici di cui all'articolo 129 del Codice, ed è volto a dare organicità alle varie modifiche intervenute nel tempo e consentire un'applicazione sistematica delle disposizioni in materia di istituzione e gestione del registro pubblico delle opposizioni.

## RILEVATO

2. Lo schema di regolamento si compone di 14 articoli e di un allegato (Allegato 1), in cui sono riportate le categorie merceologiche di operatori rispetto ai quali è esercitato il diritto di opposizione da parte dei contraenti.

Gli articoli 1 e 2 dello schema di regolamento recano le modifiche necessarie a ricomprendere – ed estendere rispetto a quanto già previsto dal d.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. – il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, oltre agli indirizzi postali riportati negli elenchi dei contraenti di cui all'articolo 129 del Codice.

L'articolo 3 "conferma" l'istituzione del registro e disciplina, al comma 2, il diritto di opposizione per i contraenti. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 2 del Regolamento, il contraente, al momento dell'iscrizione nel RPO, può opporsi al trattamento indicando le categorie merceologiche di cui all'allegato 1 nei confronti delle quali esprime opposizione al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante posta cartacea. Tale allegato può essere modificato mediante una determina del Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione del gestore, se diverso dal Ministero, delle associazioni di categoria e dei principali operatori.

L'articolo 4 dello schema disciplina nel dettaglio le attività per la realizzazione e la gestione del registro, ponendole in capo al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 individua le modalità di adesione e di accesso al registro, mentre l'articolo 7 definisce nel dettaglio le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al RPO, prevedendo, tra l'altro, che l'iscrizione, il rinnovo e la revoca da parte dei contraenti al nuovo sistema siano riferiti alle categorie di soggetti individuate nell'allegato (in linea con la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 5/2018, relativa alla revoca selettiva dell'opposizione).

L'articolo 8 disciplina le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al RPO da parte degli operatori prevedendo l'obbligo mensile di consultazione e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, mentre l'articolo 10 prevede in capo all'operatore alcuni obblighi di informazione del contraente.

Infine, l'articolo 12, oltre a disciplinare il controllo da parte del Garante sull'organizzazione e sul funzionamento del RPO, è dedicato all'impianto sanzionatorio per la violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal regolamento e stabilisce la responsabilità in solido del titolare del trattamento nel caso di affidamento a terzi di attività di call center.

## RITENUTO

3. Lo schema in esame tiene conto di alcune delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Garante nell'ambito del tavolo tecnico inter-istituzionale istituito - per la redazione di suddetto schema - presso il Ministero dello sviluppo economico e dei contatti anche informali intercorsi con i competenti uffici del ministero.

Nondimeno, al fine di rendere il regolamento pienamente conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali e ai presupposti di liceità previsti dal Regolamento e dal Codice come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento al predetto Regolamento, si svolgono di seguito le seguenti osservazioni.

### *3.1. Modalità di esercizio del diritto di opposizione*

In via prioritaria, si ritiene necessario che nello schema di decreto sia precisato, con opportuna chiarezza espositiva, che l'iscrizione al Registro comporta automaticamente, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, l'opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali da parte di chiunque effettuati, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati. Ne consegue che, in questa sede, è improprio invocare qualunque categoria merceologica della quale la legge n. 5 del 2018 non fa menzione.

Pertanto, si suggerisce di rimodulare il primo periodo di cui al comma 2 dell'articolo 3, espungendo ogni riferimento alle categorie merceologiche e ricorrendo alla seguente formulazione: "2. Il diritto di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al Registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento a tutti i trattamenti effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, secondo periodo".

Sempre al medesimo fine di fugare ulteriori dubbi che potrebbero derivare dall'ambiguità del tenore letterale di alcune disposizioni, lo schema di decreto andrebbe allineato all'articolo 1, commi 2 e 4 della legge n. 5 del 2018, espungendo dagli articoli 3 e 7, commi 1, 4, 5 e 12, ovunque si trovi, ogni riferimento alle categorie merceologiche di cui all'allegato 1.

Sotto un diverso profilo, il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto, riprendendo pedissequamente il testo attualmente vigente degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.P.R. n. 178/2010, come modificati dal d.P.R. n. 149/2018, prevede che il registro pubblico delle opposizioni si estende "agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti". In proposito, al fine di garantire una adeguata tutela agli interessati, ed in coerenza con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018, si suggerisce di valutare l'opportunità che nel Registro medesimo possano confluire

anche gli indirizzi postali, pur non presenti negli elenchi dei contraenti, suscettibili di esservi iscritti e qualora indicati espressamente dagli interessati.

### *3.2. Categorie merceologiche e modalità di revoca dell'opposizione*

In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 5 del 2018, con una disposizione di complessa attuazione, si prevede la possibilità di revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori di cui all'allegato 1 (v. articolo 7, comma 3, dello schema di decreto). E' presumibile che l'esercizio della revoca dell'opposizione, nei termini configurati nello schema di decreto, si riveli una ipotesi residuale - in quanto è prevedibile che tale revoca verrà, nella maggior parte dei casi, più facilmente esercitata dal contraente attraverso la specifica manifestazione di consenso di volta in volta prestata al singolo titolare del trattamento. Anche per tale ragione, la gestione delle categorie merceologiche di cui all'allegato 1 appare di difficile esecuzione pratica.

Al riguardo, deve ribadirsi che nelle disposizioni di rango primario non si rinviene alcun riferimento a "categorie merceologiche", come indicate nell'allegato 1 dello schema di decreto (per la cui eventuale revisione occorrerebbe in ogni caso consultare il Garante), nei confronti delle quali i contraenti possono revocare l'opposizione al trattamento effettuato per invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di prodotti o di servizi (art. 1, comma 2, l. n. 5/2018). Invero, ai sensi dell'articolo 1, comma, 4 della medesima legge n. 5 del 2018, l'esercizio della revoca dell'opposizione può essere rivolto "nei confronti di uno o più soggetti".

Si consideri, infatti, che le attività degli operatori (quali, ad esempio, le piattaforme attive nel commercio elettronico) potrebbero essere anche riconducibili a più categorie merceologiche. L'ipotesi normativa prospettata, dunque, per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi sia dei contraenti che degli operatori, dovrebbe astrattamente consentire ai contraenti medesimi di esercitare la revoca dell'opposizione non solo in relazione all'attività del titolare, ma anche in relazione all'oggetto di singole campagne promozionali.

Peraltro, l'introduzione delle predette categorie può comportare ulteriori problemi applicativi, in ragione della oggettiva difficoltà, in taluni casi, di stabilire con precisione i confini delle diverse tipologie merceologiche entro le quali ricondurre l'attività dei diversi operatori e, quindi, di verificare nei confronti di quale categoria merceologica il contraente abbia manifestato la propria volontà, con il rischio di un elevato contenzioso.

Analogamente, si osserva che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto, in base alla quale i contraenti iscritti al Registro possono revocare la propria opposizione per periodi di tempo definiti, può creare non poche criticità nella sua applicazione pratica. Ciò in quanto il contraente potrebbe astrattamente richiedere la revoca dell'opposizione anche per periodi di tempo estremamente limitati e frazionati fra loro (ad esempio, con riferimento ad alcune fasce orarie o a determinati giorni della settimana).

Infine, dal mero punto di vista sistematico, si segnala la necessità di riportare nell'articolo 7, comma 3, il riferimento alla determina del Ministero dello sviluppo economico con il quale può essere modificato l'allegato 1 - attualmente presente al

comma 2, secondo periodo, dell'articolo 3, prevedendo espressamente la consultazione del Garante sul relativo schema.

### **3.3. *Trattamento per finalità statistiche***

All'articolo 2 ("*Ambito di applicazione*"), al comma 3, per maggiore chiarezza in ordine all'ambito di applicazione del regolamento, è opportuno indicare, quali trattamenti esclusi da tale ambito, invece che i "trattamenti di dati effettuati per finalità statistiche" (come prevede attualmente la norma) "i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi di posta inseriti negli elenchi, effettuati per finalità statistiche ...".

### **3.4. *Realizzazione e gestione del Registro***

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lett. e), considerato il ruolo di vigilanza attribuito a questa Autorità dall'articolo 12 dello schema di decreto medesimo, nonché la ricaduta sostanziale sulla tutela della riservatezza degli interessati di tale compito, si segnala che tale lettera andrebbe opportunamente integrata con la previsione secondo la quale l'obbligo di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo riguarda, per i profili di competenza, anche il Garante per la protezione dei dati personali.

### **3.5. *Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al Registro***

All'articolo 7, ai commi 1, lett. b), e 9, è previsto che il contraente possa, tra l'altro, "rinnovare" l'iscrizione al Registro. Atteso che l'iscrizione medesima è a tempo indeterminato, sarebbe opportuno chiarire che tale rinnovo è utile al fine di revocare i consensi eventualmente prestati ai titolari del trattamento successivamente all'iscrizione al Registro. Pertanto, si suggerisce di aggiungere, dopo l'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lett. b), il seguente inciso "Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento dei dati personali prestato ai titolari del trattamento successivamente alla predetta iscrizione".

Lo schema, poi, ai commi 4 e 5 dell'articolo 7, sembra introdurre un differente regime di tutela nei confronti degli interessati, la cui numerazione sia iscritta o meno negli elenchi dei contraenti di cui all'articolo 129 del Codice. In particolare, si segnala l'opportunità di espungere, dal comma 4, l'inciso iniziale che va da "con riferimento" fino a "ivi riportati".

Inoltre, l'articolo 7, comma 5, nel prevedere che con l'iscrizione nel Registro "si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi (c.d. "revoca a tappeto") stabilisce altresì che sono "fatti salvi i consensi al trattamento delle numerazioni telefoniche da parte dell'operatore che li ha legittimamente raccolti".

Al riguardo, per maggiore chiarezza del disposto normativo, oltre ad espungere ogni riferimento alle categorie merceologiche, si ritiene necessario sopprimere le parole "delle numerazioni telefoniche da parte dell'operatore che li ha legittimamente raccolti" al fine di fare salvi solo i consensi espressi nei confronti dell'operatore con cui si ha un contratto in essere. In caso contrario, la disposizione si presterebbe ad un'interpretazione estensiva che potrebbe consentire di considerare validi tutti i consensi lecitamente acquisiti, così vanificando l'obiettivo della revoca

“a tappeto”. In sostanza si ritiene necessario uniformare la disposizione dello schema in esame al disposto dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 5/2018 che così recita: “Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”.

Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento al comma 12 dell’articolo 7, nel cui ambito andrebbe chiarito anche, con riferimento ai contraenti già iscritti nel Registro, che gli unici consensi da essi “legittimamente prestati” fatti salvi sono quelli manifestati ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 5 del 2018.

### **3.6. Ulteriori aspetti del trattamento**

L’articolo 7, comma 8, prevede per il titolare del trattamento il divieto di “comunicazione a terzi, ... trasferimento e ... diffusione delle numerazioni iscritte al Registro...”.

Il significato della disposizione (che sembra ricalcare l’articolo 1, comma 7, della legge n. 5/2018) non appare chiaro; pertanto al fine di consentire una corretta interpretazione della disposizione sotto il profilo soggettivo, si suggerisce di sostituire le parole “titolare del trattamento” con “operatore”.

L’articolo 8, comma 2, stabilisce che gli operatori interessati hanno “l’obbligo di consultare mensilmente e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro...”. Al riguardo si ritiene opportuna una valutazione circa la congruenza di tale termine mensile con le tempistiche successivamente previste di 15 e 30 giorni relative alla validità delle estrazioni.

L’articolo 9, comma 1, disciplina la presentazione della linea chiamante. Poiché tale obbligo è previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 in capo a tutti coloro che effettuano attività di marketing diretto, si invita a valutare la congruenza della locuzione adoperata, che sembra riferirsi unicamente ai soggetti che svolgono attività di call center per conto degli operatori, con quanto previsto in termini generali dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, in modo da ricomprendere nella previsione normativa anche gli operatori che svolgono direttamente e in proprio l’attività in questione. Pertanto, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno riformulare il primo periodo del comma 1, dell’articolo 9, nei termini che seguono: “Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center per conto di questi ultimi”.

L’articolo 10 disciplina alcune informazioni che l’operatore, titolare del trattamento, dovrebbe rendere al contraente sul trattamento dei dati che lo riguardano relativi alle numerazioni telefoniche.

Al fine di adeguare pienamente i contenuti e la terminologia adoperata nelle disposizioni ai principi e alle regole codificate nel Regolamento, si richiama l’attenzione sul fatto che, alla stregua di tale normativa, le informazioni (e non più l’“informativa” come prevedeva il Codice) sul trattamento dei dati devono essere fornite all’interessato dal titolare del trattamento (e non dal responsabile del trattamento o dall’“incaricato”, termine quest’ultimo peraltro non più adoperabile per indicare le persone autorizzate al trattamento sotto la autorità del titolare: cfr.

artt. 29 Reg. e 2-*quaterdecies* Codice), anche quando i dati non siano raccolti presso l'interessato stesso (come nel caso di specie), al "momento della prima comunicazione all'interessato" (cfr. art. 14, par. 3, lett. b, Reg.). Ciò non toglie, ovviamente, che il titolare possa in concreto incaricare il responsabile del trattamento (es. il call center) o una persona autorizzata al trattamento dei dati a "riferire" le informazioni dovute al contraente in occasione del contatto telefonico. Pertanto, si suggerisce di sostituire le parole "o i loro responsabili o incaricati del trattamento" con le parole "o i soggetti dagli stessi a tal fine designati".

Quanto alle modalità con cui rendere le informazioni, si rammenta che il Regolamento prevede che le informazioni possono essere rese "in combinazione con icone standardizzate" la cui definizione è demandata alla Commissione europea (cfr. art. 12, par. 7 e 8, Reg.).

Ciò premesso, al comma 1 dell'articolo in esame, si ritiene opportuno sostituire il secondo periodo ("L'informativa può essere resa con modalità semplificate") con il seguente: "Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8 RGPD."

### 3.7. Quadro sanzionatorio e responsabilità

Con riferimento all'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 12, commi 2 e 4, si richiama l'attenzione sull'opportunità di uniformare il riferimento normativo alla sanzione applicabile mediante il solo rinvio all'articolo 166, comma 2, del Codice il quale assoggetta alla sanzione prevista dall'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento la violazione dell'articolo 130 del Codice che riguarda, com'è noto, le comunicazioni indesiderate e il RPO.

In particolare, al citato comma 4, il riferimento ad una "corrispondente sanzione amministrativa prevista dal RGPD" risulta inconferente, poiché il Regolamento non disciplina il trattamento di dati effettuato nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

Pertanto, al comma 2, le parole "sanzione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del RGPD" andrebbero sostituite dalle seguenti: "sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice".

Inoltre, al comma 4, si suggerisce di sostituire le parole "Al di fuori dei casi previsti" con "fermo restando" e le parole da "corrispondente sanzione" sino alla fine con le seguenti: "sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice". A titolo meramente collaborativo, poi, si segnala l'opportunità di sostituire al citato comma 4, le congiunzioni "e/o" con la sola "o".

Infine, si fa notare che il disposto del comma 3 (solidarietà fra titolare e responsabile del trattamento), probabilmente per un refuso, riproduce pedissequamente la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 11, della legge n. 5/2018, facendo riferimento alla violazione della predetta legge piuttosto che al presente regolamento.

In ogni caso, al fine di chiarire la portata cogente del disposto normativo ed evitare comportamenti non corretti, si suggerisce di prevedere, in tale sede, in caso di illeciti, una responsabilità del titolare "non derogabile contrattualmente in concorso o in solido" con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE


esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di regolamento recante le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni e istituzione dei prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con le osservazioni di cui ai punti da 3.1. a 3.7.

Roma, 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE




IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 aprile 2020

### **NUMERO AFFARE 00158/2020**

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

### **LA SEZIONE**

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo, n. 3886 del 19 febbraio 2020, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la nota del detto Ministero - Ufficio legislativo, n. 5773 del 16 marzo 2020,

con cui è stata trasmessa la relazione illustrativa firmata digitalmente dal Ministro il 13 marzo 2020;  
esaminati gli atti ed uditi i relatori, consiglieri Aurelio Speciale e Giuseppe Rotondo.

Premesso.

*Il fondamento normativo.*

Il fondamento legislativo è costituito dall'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, *“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”*, il quale dispone che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge”*.

*Il procedimento.*

Il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo ha trasmesso lo schema di regolamento in oggetto, approvato in deliberazione preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 gennaio 2020, per l'espressione del parere, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria, che reca la “bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla analisi tecnico normativa e dalla analisi di impatto della regolamentazione.

Sono altresì allegati i pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 17 aprile 2019 e del Garante per la protezione dei dati personali del 30 aprile 2019.

Nella relazione illustrativa si dà conto del riscontro dato al parere del Ministero per

la pubblica amministrazione del 18 giugno 2019.

Il decreto è adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze. È stato trasmesso il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso il 27 marzo 2020.

Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri si attesta che, nella riunione del 17 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto in esame "con la presenza, tra gli altri, ...dei Ministri per la pubblica amministrazione, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione".

Il Ministero riferisce, altresì, nella relazione illustrativa, di avere istituito, in vista della redazione del testo in esame, un tavolo tecnico inter-istituzionale cui hanno partecipato, oltre al Ministero stesso, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il gestore del Registro pubblico delle opposizioni (Fondazione Ugo Bordonini), l'ISTAT e le principali associazioni di categoria; e che l'obiettivo del tavolo tecnico è stato quello di analizzare il testo della legge n. 5 del 2018, per evidenziare le criticità interpretative e tecniche.

Il Ministero dello sviluppo economico ed il gestore del Registro pubblico delle opposizioni, inoltre, sono stati auditi dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per illustrare le principali problematiche nella redazione del nuovo regolamento attuativo.

*Considerazioni di carattere generale.*

Lo schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, ed è diretto a sostituire integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Quest'ultimo decreto è stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre

2018, n. 149 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha esteso la disciplina vigente rispetto all'utilizzo delle numerazioni telefoniche per finalità di marketing anche all'invio di posta cartacea.

In particolare, lo schema di regolamento in esame, in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, estende la possibilità che siano iscritti al registro pubblico delle opposizioni (RPO) anche i numeri di telefonia mobile ed i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici di cui all'articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed è volto a dare organicità alle varie modifiche intervenute nel tempo e consentire una applicazione sistematica delle disposizioni in materia di istituzione e gestione del registro pubblico delle opposizioni.

*Considerazioni sullo schema di decreto.*

Nella relazione illustrativa viene rappresentato che la legge n. 5 del 2018 evidenzia talune questioni – indicate nella relazione stessa – ritenute critiche, a fronte delle quali l'interpretazione effettuata dall'amministrazione costituisce la base di specifiche disposizioni dello schema di regolamento in esame.

Anche alla luce di ciò, la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti sulle seguenti questioni.

a) La prima attiene al rapporto intercorrente tra il rinvio operato in differenti commi dell'articolo 1 della legge n. 5 del 2018 al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 e l'abrogazione di questo stesso decreto prevista dall'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto in esame. Con riguardo, in particolare, alla conseguente operatività dei richiami da parte della legge all'applicazione delle specifiche disposizioni del citato decreto n. 178, una volta che quest'ultimo viene abrogato.

b) La seconda attiene alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018 che prevede l'iscrizione di *default* nel registro delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici.

Al riguardo il Ministero rappresenta che *“Tale ipotesi dettata da una lettura testuale della legge da un lato appare in contrasto con la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, che stabilisce che l’iscrizione nel registro avvenga su specifica richiesta del contraente, dall’altro introdurrebbe il principio di esercizio del diritto di opposizione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del RGPD in capo a soggetti diversi dall’interessato, infine sembra non applicabile in assenza dell’indicazione di un soggetto che definisca il protocollo di comunicazione tra gestori telefonici e gestore del registro per l’invio dei dati e le misure di sicurezza da adottare su tali informazioni”*.

In materia, si chiede di voler precisare l’iter logico-giuridico che ha condotto a considerare sussistente il ritenuto contrasto ed alla conseguente esclusione delle previsioni regolamentari di attuazione dell’indicato articolo 1, comma 3, dallo schema di regolamento.

c) Il Ministero afferma, nella relazione illustrativa, che i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge n. 5 del 2018 appaiono in contrasto tra di loro.

Al riguardo, si rileva che il comma 6 prevede che sia valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel registro, mentre il comma 7 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 5 del 2018, sono vietati la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

L’ambito di operatività dei due commi indicati risulta differente, posto che il secondo costituisce una norma di carattere generale che pone il divieto prima indicato al titolare del trattamento con riferimento a specifiche attività (quelle non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento).

Si chiede, pertanto, di voler precisare ulteriormente le ragioni del ritenuto contrasto

e le relative conseguenze ai fini della redazione delle disposizioni recate dallo schema di regolamento.

d) Una ulteriore questione riguarda i canali di iscrizione per i contraenti al pubblico registro.

Il d.P.R. n. 178 del 2010, come modificato dal d.P.R. n. 149 del 2018, prevede all'articolo 7 che ciascun contraente possa chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale siano iscritti nel registro mediante:

- a) compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico;
- b) chiamata effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro;
- c) invio di lettera raccomandata al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
- d) posta elettronica.

Lo schema di decreto prevede, all'articolo 7, comma 1, lettera a), che l'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:

- mediante compilazione di un apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro;
- attraverso le modalità di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- mediante chiamata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro.

Ne consegue che la disposizione dell'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto in esame non risulta conforme all'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018 che così recita: *“Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni...”*. Il

significato esplicito recato dalla fonte primaria, evincibile dall'uso della congiunzione “*anche*”, induce, infatti, ad un'interpretazione della disposizione che non è nel senso di limitare le modalità di iscrizione al registro solo a quelle indicate nello schema di decreto, ciò che potrebbe ragionevolmente tradursi in un aggravio per il contraente telefonico.

Riferisce il Ministero che “*l'estensione dell'ambito di applicazione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non in elenco ha comportato la revisione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici. Al fine di renderli omogenei – per esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati effettuato mediante l'impiego del telefono e mediante posta cartacea – si è inteso mantenere attive solo le modalità web e telefonica (mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un'assistenza non automatizzata in caso di difficoltà), eliminando quelle via email e raccomandata*”.

La Sezione osserva che la disposizione dell'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto introduce nel testo regolamentare una restrizione, non prevista dalla disposizione di rango primario, alle modalità di iscrizione al registro delle opposizioni che non appare superata dalla motivazione resa dal Ministero nella sua relazione, laddove indica come canali di iscrizione utilizzabili soltanto le vie web e telematica, escludendo, quindi, l'uso della e-mail e della raccomandata, che tuttora costituiscono strumenti idonei e diffusi di comunicazione, in uso ed in possesso di una ampia fascia della popolazione.

In materia, si chiede, dunque, di voler precisare l'*iter* logico-giuridico che ha condotto a ritenere di poter superare quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018.

e) Il comma 7 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame prevede al penultimo periodo che, in caso di cessione ad altro operatore della numerazione telefonica (cambio gestore con conservazione della numerazione), non è consentito al precedente operatore di utilizzare i dati in suo possesso quand'anche il contraente gli avesse dato il consenso.

Il successivo ultimo periodo contiene, tuttavia, una deroga in favore del gestore uscente al divieto di trattamento, a fronte della quale è comunque prevista una procedura semplificata per l'esercizio della facoltà di revoca. Sotto questo profilo, la disposizione dello schema di decreto si limita a riprodurre la formula dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, di cui essa dovrebbe, invece, attuare il contenuto precettivo.

Ne deriva che la norma in questione, ripetitiva della fonte primaria, risulta priva del carattere di innovatività dell'ordinamento giuridico, per cui andrebbe meglio definita la procedura semplificata per l'esercizio della facoltà di revoca.

f) Il Garante per la protezione dei dati personali ha formulato osservazioni sul comma 11 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame, che il Ministero non ha accolto. Il Garante ha rilevato che per i soggetti già iscritti nel registro, gli unici consensi fatti salvi dovrebbero essere quelli previsti nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018 (cioè, prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni).

Tuttavia, il comma 11 fa salvi tutti i consensi prestati dal contraente al trattamento dei propri dati.

Il Ministero ha motivato tale scelta con l'opportunità di mantenere in capo ai contraenti telefonici i medesimi diritti acquisiti in fase di iscrizione, salva la facoltà di revoca dei consensi o esercizio del diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie.

La disposizione regolamentare, tuttavia, amplia l'ambito oggettivo di applicazione della norma primaria, estendendolo a fattispecie che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018 ha inteso espressamente escludere.

Si ritiene, pertanto, che la norma regolamentare debba essere adeguatamente coordinata con il testo normativo primario.

g) L'articolo 8, comma 2, primo periodo, dello schema di decreto in esame contempla l'obbligo di consultazione del registro da parte degli operatori che

intendano avviare attività promozionali e di vendita.

La disposizione, così come riportata nel testo, è priva del carattere di innovatività in quanto meramente ripetitiva della norma di legge (articolo 1, comma 12, della legge n. 5 del 2018).

In sede di attuazione della norma primaria, valuti l'amministrazione se sia possibile, all'interno della disposizione di legge, distinguere due differenti profili, e le relative strutture preposte: l'uno relativo alla verifica, in sede di accesso al registro, circa la corrispondenza tra la richiesta di consultazione e lo scopo per la quale la stessa richiesta è ammessa; l'altro, attinente invece alle modalità di utilizzo dei dati in tal modo acquisiti.

*h)* L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dello schema di decreto in esame prevede che la consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a 15 o 30 giorni.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha formulato rilievi circa l'opportunità di coordinare il termine di obbligatoria consultazione mensile del registro da parte degli operatori, previsto dal primo periodo del comma 2, con quello di validità/efficacia della consultazione medesima pari a 15 giorni (previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma).

Il Ministero non ha accolto l'osservazione nell'assunto che il termine di 15 giorni è parametrato a quello previsto come tempo massimo prima che il diritto di opposizione del contraente diventi effettivo: sicché l'estensione del termine di 15 giorni si tradurrebbe in una minore garanzia/tutela per il contraente medesimo.

Il coordinamento, ad avviso della Sezione, appare necessario per evitare che il termine di consultazione mensile sia vanificato dalla più limitata efficacia temporale della consultazione medesima e, al contempo, che lo stesso termine più ampio di consultazione possa essere vanificato da quello più limitato di validità di essa.

*i)* Il comma 5 dell'articolo 8 e il comma 2 dell'articolo 10 dello schema di regolamento sono privi del carattere di innovatività in quanto meramente ripetitivi

del contenuto, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 5 del 2018 e dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 5 del 2018.

l) L'articolo 12, comma 3, dello schema di decreto prevede la sanzione di cui all'articolo 166, comma 2, del Codice della *privacy* anche per la violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 8, comma 5, dello schema di regolamento in esame, che si riferisce al divieto di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 5 del 2018. Sennonché, quest'ultima norma di legge prevede l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del Codice della *privacy*, che è diversa da quella di cui all'articolo 166, comma 2, del medesimo Codice.

m) L'articolo 1, comma 15, della legge n. 5 del 2018 prevede che il decreto del Presidente della Repubblica sia emanato su proposta del solo Ministro dello sviluppo economico, laddove nel preambolo dello schema di decreto se ne prevede l'adozione anche su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Considerazioni ulteriori.*

Infine la Sezione osserva che:

- a) il parere del Ministero per la pubblica amministrazione del 18 giugno 2019, citato nella relazione illustrativa, non risulta trasmesso;
- b) il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione non è stato espresso d'ordine del Ministro e non risulta trasmesso il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
- c) la mera attestazione della presenza dei Ministri alla riunione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 non può ritenersi equiparabile all'espressione del concerto [al riguardo si richiama il contenuto dei pareri n. 246/2020 (para. 4) e n. 546/2020 (para. 6.5) emessi da questa Sezione, rispettivamente, nelle adunanze del 27 gennaio 2020 e del 27 febbraio 2020].

Considerato.

Alla luce di quanto precede, è necessario che siano forniti chiarimenti sulle questioni poste nelle "*Considerazioni sullo schema di decreto*" e che siano, altresì,

trasmessi gli atti mancanti indicati nelle “*Considerazioni ulteriori*”.

P.Q.M.

la Sezione sospende l’espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.

GLI ESTENSORI


Aurelio Speziale, Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia, Cinzia Giglio



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 luglio 2020

### **NUMERO AFFARE 00158/2020**

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

### **LA SEZIONE**

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo, n. 3886 del 19 febbraio 2020, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la nota del detto Ministero - Ufficio legislativo, n. 5773 del 16 marzo 2020,

con cui è stata trasmessa la relazione illustrativa firmata digitalmente dal Ministro il 13 marzo 2020;

Visto il parere interlocutorio 7 aprile 2020, n. 731, reso all'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;

Vista la nota del detto Ministero - Ufficio legislativo, 15 giugno 2020, n. 13367, con la quale è stata trasmessa l'integrazione alla relazione illustrativa;

Esaminati gli atti e uditi i relatori, consiglieri Vincenzo Neri e Giuseppe Rotondo;

Premesso

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 3886 del 19 febbraio 2020, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

La Sezione, all'adunanza del 2 aprile 2020, ha reso parere interlocutorio (7 aprile 2020 n. 731) richiedendo chiarimenti e integrazioni documentali.

Il Ministero, con nota 15 giugno 2020, n. 13367, ha trasmesso l'integrazione alla relazione illustrativa, rispondendo ai dubbi sollevati dalla Sezione e integrando la documentazione carente. In particolare, oltre ai chiarimenti richiesti, sono stati prodotti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione (6 aprile 2020, n. 597), del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (20 aprile 2020, n. 1288), nonché del Ministro dell'economia e delle finanze (30 marzo 2020, n. 6683).

All'adunanza del 9 luglio 2020, l'affare è stato discusso e posto in decisione definitiva.

Considerato

1. Il fondamento legislativo del potere regolamentare è costituito dall'articolo 1,

comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante *“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”*, il quale dispone che, *“Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge”*.

Lo schema di regolamento è diretto a sostituire integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Quest’ultimo decreto è stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha esteso la disciplina vigente rispetto all’utilizzo delle numerazioni telefoniche per finalità di *marketing*, anche all’invio di posta cartacea.

Lo schema di regolamento in esame, in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, tra l’altro, estende la possibilità che siano iscritti al registro pubblico delle opposizioni (RPO) anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici di cui all’articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed è volto a dare organicità alle varie modifiche intervenute nel tempo nonché consentire un’applicazione sistematica delle disposizioni in materia di istituzione e gestione del registro pubblico delle opposizioni.

2. La Sezione, preliminarmente, reputa necessario effettuare alcune considerazioni di carattere generale.

2.1. Occorre innanzitutto invitare il Ministero alla revisione del regolamento nel rispetto delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 (recante “*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*”), nonché 2 maggio 2001 (recante “*Guida alla redazione dei testi normativi*”), pubblicate, rispettivamente, sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2001 e sul supplemento ordinario alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2001.

2.2. Va poi richiamata l’attenzione del Ministero richiedente sulla giurisprudenza consolidata della Sezione che esclude la possibilità di riprodurre nel regolamento le disposizioni di legge. Così come più volte affermato, la riproduzione in seno al regolamento delle disposizioni di legge è, per un verso, superflua essendo indiscutibile che la norma di legge trovi applicazione a prescindere dalla sua riproduzione nel regolamento, e, per altro verso, foriera di problemi perché, se il legislatore dovesse modificare la norma di legge, quella regolamentare rimarrebbe immutata e in contrasto con la fonte primaria.

La Sezione è consapevole del fatto che in alcuni casi, per esigenze di chiarezza, è necessario coordinare il testo regolamentare con quello legislativo. Per tale ragione invita il Ministero, qualora l’eliminazione dal regolamento delle disposizioni che riproducono le norme di legge non sia possibile, ad effettuare il richiamo alla legge, eventualmente riportandone tra virgolette il suo testo.

Si indicano di seguito le disposizioni dello schema in cui si verifica la criticità segnalata:

- articolo 7, comma 7, secondo periodo, che riprende la parte finale dell’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
- articolo 7, comma 7, terzo periodo, che riporta quasi interamente l’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge citata;
- articolo 8, comma 5, che riporta quanto disposto dall’articolo 1, comma 14, primo periodo, della legge citata;
- articolo 10, comma 2, che riporta quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della

legge citata.

2.3.1. Sempre in via generale, è necessario esaminare la questione relativa alla scelta compiuta dal Ministero circa l'iscrizione di default nel registro delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici.

2.3.2. Il Ministero, nella sua relazione illustrativa, ha rappresentato che "Tale ipotesi dettata da una lettura testuale della legge da un lato appare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che stabilisce che l'iscrizione nel registro avvenga su specifica richiesta del contraente, dall'altro introdurrebbe il principio di esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD in capo a soggetti diversi dall'interessato, infine sembra non applicabile in assenza dell'indicazione di un soggetto che definisca il protocollo di comunicazione tra gestori telefonici e gestore del registro per l'invio dei dati e le misure di sicurezza da adottare su tali informazioni".

2.3.3. La Sezione, con il parere n. 731/2020 già citato, ha chiesto di precisare l'iter logico-giuridico che ha condotto a considerare sussistente il ritenuto contrasto e alla conseguente esclusione delle previsioni regolamentari di attuazione dell'indicato articolo 1, comma 3, dallo schema in esame.

2.3.4. Nella relazione integrativa pervenuta in data 15 giugno 2020, il Ministero ha ribadito che l'articolo 1, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 "sembra escludere ogni ipotesi di inserimento – continuo, automatico ed a prescindere dalla volontà manifestata dal contraente – nel registro pubblico delle opposizioni delle numerazioni fisse non contenute negli elenchi telefonici pubblici, senza che i contraenti ne abbiano fatta esplicita richiesta". Per il Ministero, ragionando diversamente, si annullerebbero i consensi rilasciati in precedenza, senza che il richiedente ne abbia fatto richiesta. Vi sarebbe, sempre per l'amministrazione, una restrizione dei diritti del cittadino e una limitazione dell'attività concorrenziale tra gli operatori del settore.

2.3.5. Reputa la Sezione che gli argomenti proposti dall'amministrazione non siano convincenti, per l'assorbente considerazione che il regolamento non può discostarsi

– sostanzialmente disattendendola – dalla scelta compiuta dal legislatore al comma 3 del predetto articolo 1. Ed invero la scelta del legislatore è chiara – *“Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica”* – e a questa il regolamento deve attenersi sino a quando non vi sarà una modifica della fonte primaria.

3. Passando ora all'esame dell'articolato, va precisato sin da subito che nel presente parere saranno presi in considerazione solo gli articoli che, a giudizio della Sezione, devono essere modificati o rivisti.

3.1. Con riferimento all'articolo 3 dello schema di regolamento, al comma 2, dopo la locuzione *“Il diritto di opposizione”*, deve essere inserita la virgola.

3.2.1. In relazione all'articolo 4, comma 2, la Sezione ritiene che il Ministero proponente debba valutare se le date ivi indicate possono essere rispettate o se necessitano di un breve differimento onde poterne garantire il rispetto. Nel caso in cui si dovesse optare per tale seconda soluzione, la Sezione rammenta che l'attuazione della legge, con conseguente attivazione nelle rinnovate modalità del registro delle opposizioni, deve comunque avvenire nel più breve tempo possibile.

3.2.2. La Sezione reputa che il comma 3 dell'articolo 4 vada soppresso perché prevede una vera e propria *fiction iuris* (*“il registro si considera realizzato...”*) che, collegata a quanto ora stabilito dall'articolo 14, potrebbe essere foriera di inconvenienti di rilievo qualora, per un motivo qualsiasi, il registro non dovesse essere effettivamente realizzato. Per tale ragione, come detto, tale comma deve essere soppresso, fatte salve le osservazioni che si esprimeranno anche sull'articolo 14.

La soppressione si giustifica, sotto altro aspetto, anche perché tale comma contiene una disposizione che impegna il Ministero a completare le fasi della procedura che,

al più, dovrebbe trovare collocazione tra le disposizioni transitorie e finali.

3.3.1. In relazione all'articolo 7 la Sezione, con il parere interlocutorio n. 731/2020 già citato, con un primo ordine di rilievi (sussunti nelle lettere b-c-d-f), ha chiesto chiarimenti in merito: alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che prevede l'iscrizione di default nel registro delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici; all'ambito di operatività dei commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge cit.; alle modalità di utilizzazione e funzionamento dei canali di iscrizione per i contraenti al pubblico registro [articolo 7, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in relazione all'articolo 1, comma 2, della legge cit.]; ai consensi prestati dal contraente al trattamento dei propri dati (articolo 7, comma 11, dello schema di regolamento in relazione all'articolo 1, comma 5, della legge cit.).

3.3.2. La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Ministero.

3.3.3. Tuttavia occorre osservare - in aggiunta ai rilievi di carattere generale sopra svolti sull'articolo 7 del decreto ai paragrafi 2.3 - che, per quanto concerne i "canali di iscrizione al pubblico registro dei contraenti" (articolo 7, comma 1, dello schema di decreto), la peculiarità della materia, tenuto conto della platea eterogenea degli utilizzatori del pubblico registro, potenzialmente formata da persone di ogni età, estrazione sociale, culturale ed economica non tutte aduse all'utilizzo della tecnologia (si pensi, in particolare, alle persone anziane oppure alle fasce più deboli della società), suggerisce l'opportunità che venga ammesso, tra le modalità di iscrizione al pubblico registro, quanto meno lo strumento della posta elettronica (e-mail), naturalmente con modalità idonee a garantire la corretta identificazione di chi formula l'opposizione e la certezza della provenienza.

Tale modalità, invero, è resa stringente anche dalla formula testuale della fonte normativa primaria, cui il regolamento è tenuto a conformarsi nel dargli esecuzione, che, all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, consente la possibilità di iscrizione al pubblico registro "anche per via telematica", laddove l'uso della congiunzione "anche" assume, alla luce della *ratio* ispiratrice della

disciplina, un carattere rafforzativo e implementativo delle modalità di iscrizione, a tutela del contraente, che allo stato non appare ragionevole elidere.

3.3.4. In relazione ai chiarimenti richiesti in ordine all'ambito di operatività dei commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, la Sezione, esaminata la relazione integrativa dell'Amministrazione, osserva che deve essere cura del Ministero assicurare, in sede regolamentare, la conformità dell'articolo 7 dello schema di decreto ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1 della legge ora indicata. Tali disposizioni di legge, lungi dall'essere incoerenti tra loro, delineano in modo logico ed esauriente una porzione di disciplina.

3.3.5. Per quanto riguarda i consensi prestati dal contraente al trattamento dei propri dati (articolo 7, comma 11, dello schema di decreto), la Sezione ritiene assolutamente convincenti e condivisibili le osservazioni del Garante secondo cui gli unici consensi fatti salvi dovrebbero essere quelli previsti nell'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, (cioè quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni).

La diversa scelta del Ministero di fare salvi tutti i consensi comunque prestati dal contraente al trattamento dei propri dati non trova corrispondenza nel dato normativo primario, rispetto al quale si pone in stridente contrasto.

Le pur articolate giustificazioni addotte dal Ministero in sede di chiarimenti appaiono, invero, insufficienti laddove è compito precipuo dell'amministrazione referente trovare la soluzione di merito e di metodo nella pertinente sede regolamentare.

3.3.6. Fermi i rilievi di cui sopra, la Sezione, all'esito del più complessivo esame del testo regolamentare, per come reso possibile a seguito degli adempimenti istruttori, ritiene di dovere svolgere le seguenti, ulteriori osservazioni.

L'art 7 regola le *“Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro”*. Il comma 1 stabilisce, in particolare, che *“Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli*

*elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità: a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro (...); b) mediante chiamata (...)*".

Il successivo comma 3 dispone, tuttavia, che, *"Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare la modalità di cui al comma 1, lettera a)"*.

La Sezione osserva che la limitazione introdotta al comma 3 per i contraenti intestatari di più numerazioni (ai quali viene consentito di utilizzare esclusivamente la modalità di cui al comma 1, lettera "a", per richiedere la contemporanea iscrizione nel registro) non si giustifica, né è altrimenti giustificata dal Ministero, sul piano logico e sistematico.

Valuti il Ministero se eliminare siffatta, restrittiva modalità di iscrizione, prevista esclusivamente per una particolare categoria di contraenti, per la quale tuttavia l'Amministrazione non ha fornito specifiche giustificazioni.

3.3.7. L'articolo 7, comma 5, dispone che *"I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale: a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di revoca dell'iscrizione (...)"*.

La Sezione osserva che, per evidenti ragioni di coordinamento interno al testo della norma in esame, alla lettera a) del comma in esame le parole "revoca dell'iscrizione" vanno sostituite con le parole "annotazione della revoca

dell'opposizione”.

3.3.8. Nel parere interlocutorio, con riferimento all'articolo 7, comma 7, si è tra l'altro osservato che tale disposizione, oltre a riprodurre in parte la formula di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è carente perché non attua adeguatamente il contenuto precettivo. La Sezione, in aggiunta a quanto già rilevato in merito alla necessità che l'amministrazione eviti di riprodurre il dato legislativo e/o di discostarsene anche solo parzialmente, ribadisce, inoltre, l'esigenza che il regolamento detti disposizioni di attuazione e integrazione con riferimento alla procedura semplificata della facoltà di revoca prevista dall'ultimo periodo del predetto comma 7.

3.3.9. L'articolo 7, comma 10, dispone che *“Il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (...)”*.

La Sezione osserva che l'identificazione delle delibere dell'Autorità Garante mediante l'indicazione dei relativi dati alfanumerici si traduce in un rinvio statico che comporta - in caso di successiva modifica, soppressione o sostituzione dell'atto richiamato - la inevitabile necessità di adeguare il testo regolamentare alla intervenuta sopravvenienza.

Per questa ragione la Sezione reputa più opportuno un rinvio di tipo dinamico, idoneo cioè ad identificare le delibere dell'Autorità Garante mediante il loro oggetto anziché il dato identificativo numerico.

Le medesime osservazioni di cui al precedente punto valgono con riguardo all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, in cui la delibera dell'Autorità Garante viene anche in questo caso indicata mediante l'uso di dati alfanumerici anziché per oggetto.

3.3.10. Osservazioni di *drafting*.

- All'articolo 5, quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 deve concludersi con il punto e virgola anziché con il punto.

- All'articolo 7, comma 11: dopo la parola "postali" va inserita la virgola; dopo la parola "cartacea" la virgola va sostituita con il punto; le successive parole "facendo salvi ..." vanno sostituite con le seguenti "Sono fatti salvi ..."; dopo la parola "Codice" va inserita la virgola.

- All'articolo 7, comma 12: dopo la parola "revoca" va eliminata la virgola. La successiva parola "e" va sostituita con la parola "nonché".

3.4.1. Con un secondo ordine di rilievi (sussunti nelle lettere g-h-i del parere n. 731/2020), la Sezione ha chiesto chiarimenti in merito all'articolo 8 dello schema di decreto, avuto riguardo alle modalità di consultazione del registro da parte degli operatori che intendano avviare attività promozionali e di vendita, alla efficacia temporale della consultazione medesima, nonché alla mera riproduzione del testo di legge.

3.4.2. In relazione a tale ultimo profilo – mera riproduzione del testo di legge – si rinvia a quanto già rilevato in sede di osservazioni di carattere generale e, in particolare, al paragrafo 2.2.

3.4.3. In relazione agli altri profili, la Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Ministero e, nel rilevarne l'incompiutezza, osserva che l'unico modo per dare corretta attuazione alla fonte normativa primaria (articolo 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5) sia esclusivamente quello di mantenere le scadenze temporali previste dal legislatore - nei termini già indicati nel parere interlocutorio reso dalla Sezione (alla lettera h delle "Considerazioni di carattere generale") - nonché di introdurre, nella sede regolamentare, una norma che imponga all'operatore di indicare le ragioni per le quali egli chiede l'accesso al registro.

La previa esplicitazione delle ragioni sottese all'accesso rappresenta una formalità per nulla ultronea o di aggravamento del procedimento, bensì strettamente correlata alla *ratio* stessa della norma primaria e ne completa la portata precettiva.

L'articolo 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, stabilisce, infatti, che *"Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali"*

*telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste".*

Il contenuto della disposizione normativa pone a carico dell'operatore un doppio obbligo (funzionale) di consultazione: l'uno, legato alle ricerche di mercato e alle comunicazioni commerciali, per le quali è prevista una cadenza mensile di consultazione; l'altro, correlato alla singola, specifica, campagna promozionale che si intende avviare, in funzione della quale, e indipendentemente dalla consultazione mensile, l'operatore è tenuto alla consultazione del registro.

L'obbligo di consultazione mensile, per le ricerche di mercato o per le comunicazioni commerciali, ben può avere, dunque, una cadenza temporale anche inferiore al mese qualora l'operatore intenda avviare, nel medesimo arco temporale, una campagna promozionale; in tal caso, infatti, la legge gli impone di effettuare una rinnovata consultazione, valevole per quella specifica finalità.

In altri termini, in stretta e pedissequa aderenza al dato normativo primario, se l'operatore intende effettuare nell'arco del mese una o più ricerche di mercato, la consultazione avrà una cadenza (obbligatoria) mensile; se invece l'operatore intende avviare una campagna promozionale (la cui durata potrebbe essere anche limitata a pochi giorni), egli sarà tenuto comunque a rifare la consultazione.

L'esplicitazione dei motivi sottesi alla consultazione non è, pertanto, inconferente o ridondante bensì s'appalesa funzionale alla corretta attuazione della fonte normativa primaria.

Appare opportuno, pertanto, modificare l'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto.

#### 3.4.4. Osservazioni di *drafting*.

All'articolo 8, comma 3: dopo la parola "pertinenti" va eliminata la virgola. Dopo le parole "operatore stesso" va inserita la virgola.

3.5. All'articolo 9, comma 1: La parola "utilizzano" va sostituita con le parole "ad

utilizzare”.

3.6.1. Con un terzo ordine di rilievi (lettera “I” del parere interlocutorio), la Sezione ha rilevato un difetto di coordinamento tra la sanzione prevista dall’articolo 162, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), per le violazioni del divieto di cui all’articolo 8, comma 5, dello schema di decreto e la sanzione prevista dal decreto in esame per le medesime fattispecie di cui al citato articolo 8, alle quali l’articolo 12, comma 3, dello schema di regolamento applica, invece, l’articolo 166, comma 2, del Codice della privacy, così intendendo palesare perplessità in ordine alla possibilità che in sede regolamentare potesse essere esercitato un proprio, autonomo potere sanzionatorio.

3.6.2. Nel prendere atto dei chiarimenti forniti sul punto dal Ministero, la Sezione osserva preliminarmente che il regime sanzionatorio per gli illeciti amministrativi è pedissequamente regolato dall’articolo 1, comma 10, della legge 11 gennaio 2018, n. 5: *«Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 166, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività»*.

3.6.3. La legge in esame non attribuisce, dunque, all’amministrazione alcuna potestà derogatoria al regime sanzionatorio. Ne consegue che in sede di esercizio della potestà regolamentare non è consentito al Ministero, in via di specificazione o anche solo interpretativa, introdurre nell’ordinamento giuridico nuove fattispecie illecite, in assenza del necessario potere attribuitogli dal legislatore e a fronte di un quadro normativo primario comunque compiuto e definito.

La previsione regolamentare s’appalesa, pertanto, o ridondante, laddove si limitasse a ricopiare semplicemente il testo normativo primario, oppure (inammissibilmente)

innovativa dell'ordinamento giuridico laddove intendesse introdurre nuove fattispecie illecite rilevanti sul piano amministrativo.

Nel primo caso, invero, la norma secondaria sarebbe inutile perché priva di contenuto precettivo autonomo; nel secondo caso, essa contrasterebbe con il principio di legalità.

Ne consegue che vanno eliminati dal testo regolamentare i commi 2 e 3 dell'articolo 12.

3.6.4. Ciò detto, la Sezione non può sottacere il fatto che il quadro normativo di riferimento sia di difficile interpretazione. La stessa soluzione prospettata dal Ministero nei suoi chiarimenti appare piuttosto il frutto di una interpretazione manipolativa del testo normativo primario che, se applicato nelle modalità regolamentate, potrebbe generare dubbi sul piano della tenuta costituzionale in relazione al principio di legalità desunto dagli articoli 3, 25 e 97 della Costituzione. L'articolo 83, par. 5, del Regolamento (UE) n. 679/2016 prevede, infatti, una serie di condotte rilevanti che le fonti normative primarie (D.Lgs. n. 196 del 2003 e D.Lgs. n. 101 del 2018) non hanno chiaramente specificato quanto al profilo della condotta e della sanzione applicabile.

Sarebbe opportuno, pertanto, un intervento chiarificatore del legislatore sulla specificazione delle condotte rilevanti dal punto di vista dell'illecito amministrativo e delle sanzioni applicabili, tanto più che la legge 24 novembre 1981, n. 689 sancisce l'inderogabile principio di legalità a fondamento delle fattispecie tipizzate come illecitamente rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato), quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in qualche parte "oscura, imperfetta od incompleta", il Consiglio di Stato ne "fa rapporto al Capo del Governo".

Per le considerazioni che precedono, la Sezione dispone la trasmissione del

presente parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico affinché si valuti se intraprendere le opportune iniziative legislative al riguardo.

### 3.6.5. Osservazioni di *drafting*.

All'articolo 12, comma 1, dopo la parola "personali" va eliminata la virgola.

3.7. All'articolo 13, dopo la parola "regolamento" va inserita la virgola.

3.8. Con riguardo, infine, all'articolo 14 dello schema di decreto, il comma 1 stabilisce che *"Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di realizzazione del registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 4, comma 3"*.

Tale norma sarebbe stata foriera di problemi qualora fosse rimasta la *fiction iuris* prevista all'articolo 4, comma 3, dello schema, il quale, come specificato al paragrafo 3.2.2., la Sezione reputa vada soppresso.

La Sezione osserva inoltre che, per evidenti esigenze di coordinamento normativo nonché di certezza dei rapporti e chiarezza nella successione delle fonti, è opportuno che l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 coincida con il momento in cui il registro pubblico delle opposizioni diventerà effettivamente operativo. Pertanto, si suggerisce la riformulazione del comma 1 nei termini che seguono: *"Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 è abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni"*.

Inoltre, per le stesse esigenze di coordinamento normativo e di chiarezza delle fonti, la Sezione reputa opportuno che all'articolo 14 in esame venga aggiunto un ulteriore comma recante una norma di carattere generale e di chiusura del seguente tenore: *"3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili"*.

P.Q.M.

nei termini suesposti è il parere della Sezione.

Ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato), dispone la trasmissione del presente parere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico, affinché si valuti se intraprendere iniziative legislative in materia nei sensi di cui in motivazione.

GLI ESTENSORI

Vincenzo Neri, Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
UFFICIO LEGISLATIVO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO LEGISLATIVO DEL  
MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA DIGITALIZZAZIONE

UFFICIO LEGISLATIVO DEL  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

AL GARANTE DELLA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI  
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE  
[SEGRETERIA.GENERALE@GDP.IT](mailto:SEGRETERIA.GENERALE@GDP.IT)  
PIAZZA VENEZIA N. 11 - 00187 ROMA

E, P.C.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO  
SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI  
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,  
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
SEDE

**TRASMESSA TRAMITE PEC**

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in materia di Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.



Con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, si trasmette alle Amministrazioni concertanti il testo del provvedimento e della relativa relazione illustrativa conseguenti ai rilievi espressi nel parere del Consiglio di Stato n.1339/2020, reso dalla Sezione Consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020, a seguito del precedente parere interlocutorio n.731/2020 e della nota, prot. n.1336 del 15 giugno 2020, di risposta di questa Amministrazione alle osservazioni del Consiglio.

Il medesimo testo è altresì trasmesso, anche in riscontro alla nota prot. n. 7276 del 20 luglio 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Garante della protezione dei dati personali per le opportune valutazioni di competenza circa la richiesta del Consiglio di Stato, di cui al paragrafo 3.6.4, di un intervento chiarificatore in merito alla specificazione delle condotte rilevanti per l'integrazione dell'illecito amministrativo e delle sanzioni applicabili.

**Il Capo dell'Ufficio legislativo**

*(Avv. Enrico Esposito)*

*Enrico Esposito*

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE SOSTITUISCE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 SETTEMBRE 2010, N. 178, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 15, DELLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO PUBBLICO DEI CONTRAENTI CHE SI OPPONGONO ALL'UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI E DEL PROPRIO NUMERO TELEFONICO PER VENDITE O PROMOZIONI COMMERCIALI

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 130, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo 1, comma 15;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 17 aprile 2019;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta ~~del Presidente del Consiglio dei ministri~~ e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **Codice**: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b) **contraente**: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
- c) **operatore**: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- d) **registro**: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
- e) **elenchi di contraenti**: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
- f) **gestore del registro**: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
- g) **RGPD**: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

## ART. 2

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti, e all'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
2. Il presente regolamento si applica ai trattamenti, mediante l'impiego del telefono oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.
3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

## ART. 3

### *(Istituzione del registro)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice, della legge n. 5 del 2018 e sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.
2. Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## ART. 4

### *(Realizzazione e gestione del registro)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:
  - a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
- c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
- d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;
- e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni:

- a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- b) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento ~~il 1° novembre 2020~~ provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso, anche telematico, al registro da parte degli operatori;
- c) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento ~~il 1° dicembre 2020~~ provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

~~3. Ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della legge n. 5 del 2018, il registro si considera realizzato il 1° dicembre 2020; entro la predetta data sono completate le fasi della procedura descritta nel comma 2.~~

## ART. 5

*(Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio)*

1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di:

- a) documentazione attestante l'identità dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; l'attestazione dell'identità dell'operatore può avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del precitato codice dell'Amministrazione digitale;-

b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate ~~o degli inoltri~~, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti;

c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

## ART. 6

### *(Costi di accesso al registro)*

1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. ~~Le tariffe sono determinate secondo i~~ **L'aggiornamento periodico delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.** I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice, è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## ART. 7

### *(Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro)*

1. Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalità:

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c); l'attestazione dell'identità del contraente può avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del precitato codice dell'Amministrazione digitale.

b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione.

2. Le modalità tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro.

3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare la modalità di cui al comma 1, lettera a). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro.

4. I contraenti iscritti al registro per opporsi all'utilizzo della propria numerazione per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione per tali finalità e modalità, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.

5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale:

a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di ~~revoca dell'iscrizione~~ **annotazione della revoca dell'opposizione**;

b) delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.

6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

7. Con riferimento a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tali dati effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. ~~È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi al trattamento per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, dei quali è parte il contraente ed aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018, con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente.~~

8. ~~L'iscrizione nel registro di una numerazione non osta al suo trattamento effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di contraenti, successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.~~

9. ~~L'iscrizione nel registro di un indirizzo postale relativo a una numerazione presente negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice non osta al suo trattamento effettuato mediante posta cartacea per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano legittimamente tali dati da fonti diverse dagli elenchi di contraenti, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.~~

10. ~~Sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione delle numerazioni iscritte al registro, da parte dell'operatore, per fini di pubblicità o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dall'operatore, salva l'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia raccolto apposito consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione nel registro.~~

8. Ogni contraente può iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente.

9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro è riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

10. Il gestore del registro aderisce agli accordi quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell' alle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o la

revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice. Saranno definiti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di propria competenza:

a) le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018;

b) le modalità attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera a) devono essere fornite al gestore del registro al fine dell'iscrizione di default, qualora non siano già iscritte.

11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro **alla data di sua attivazione** con diritto di opposizione esercitato **nei termini del presente regolamento** e nei confronti di tutti i soggetti che effettuano il trattamento per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o tramite posta cartacea, ~~facendo salvi sia i consensi legittimamente prestati dal contraente al trattamento della propria numerazione telefonica e dell'eventuale e corrispondente indirizzo postale presente negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice sia la facoltà del contraente di revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione, secondo quanto stabilito dal comma 5.~~

12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, ~~e~~ **nonché** delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

## ART. 8

### *(Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori)*

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli *standard* tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento.

2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.

3. Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti; in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta.

4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

~~5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, è vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non riportati negli elenchi di contraenti.~~

5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 9

*(Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali)*

1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, ~~a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, utilizzano una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 5 del 2018 fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.~~

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

#### ART. 10

*(Obbligo di informativa)*

1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la

protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.

~~2. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare ai contraenti intestatari delle numerazioni gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.~~

#### ART. 11

##### *(Campagne informative per il consumatore)*

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

#### ART. 12

##### *(Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni)*

1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.

~~2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti dispongono la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.~~

~~3. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido con i con soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento. La predetta responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati personali e del soggetto che effettua la chiamata non è contrattualmente derogabile.~~

~~4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167 del Codice, in caso di violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 7, comma 10, o di cui all'articolo 8, comma 5, del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice.~~

#### ART. 13

##### *(Tutela del contraente)*

1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.

## ART. 14

### *(Abrogazione e disciplina transitoria)*

~~1. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di realizzazione del registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 4, comma 3~~ Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 è abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di operatività del registro pubblico delle opposizioni.

2. Fino all'attivazione del registro, i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo della numerazione di cui sono intestatari o del corrispondente indirizzo postale, riportati nei medesimi elenchi, mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La nuova disposizione intende dare attuazione alla legge n. 5/2018, rendendo concreta l'estensione delle tutele previste dal registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 196/2003 alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Per quanto riguarda i contraenti telefonici, l'intervento mira a regolamentare il nuovo registro pubblico delle opposizioni attraverso cui sarà possibile l'esercizio del diritto di opposizione di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679 alle chiamate promozionali indesiderate (anche quelle verso i cellulari) e alla posta cartacea (verso gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici).

Con riferimento agli operatori di telemarketing, la disposizione mira a fornire un chiaro quadro regolatorio per il settore del marketing telefonico e postale.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Di seguito si riporta l'attuale quadro normativo nazionale per il trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili non presenti negli elenchi pubblici per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono.

L'intervento regolatorio mira a dare attuazione alla legge n. 5/2018 in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, la quale introduce inoltre prefissi o codici nazionali per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato oppure per attività statistiche.

L'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Tale norma ha modificato la disciplina precedentemente vigente, attraverso l'introduzione del comma 3-bis, all'articolo 130 del D. Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, consentendo in via generale il trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi telefonici pubblici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'utente mediante l'iscrizione della numerazione di cui è intestatario in un apposito registro pubblico delle opposizioni.

A differenza del regime vigente, il nuovo regolamento prevede che tutti gli intestatari di numerazioni fisse o mobili che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possano iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, previa loro esplicita richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze loro intestate.

In linea generale, secondo quanto previsto dall'art. 130 del D. Lgs. n. 196/2003, le comunicazioni senza l'intervento di un operatore o mediante posta elettronica, telefax, MMS e SMS per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sono consentite con il consenso del contraente telefonico. Le comunicazioni per le medesime finalità effettuate con mezzi diversi da quelli indicati sono consentite ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679, nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del D. Lgs. 196/2003. Il diritto di opposizione di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679 espresso mediante l'iscrizione del registro pubblico delle opposizioni produrrà effetti sia sui trattamenti automatizzati sia su quelli mediante operatore umano, per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono.

I contraenti telefonici interessati dalla regolamentazione, mediante l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, hanno il diritto di opporsi alla ricezione di chiamate telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono.

Per quanto riguarda gli obblighi relativi ai call center, l'intervento regolamentare, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 5/2018, stabilisce che questi ultimi devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, con facoltà di scegliere tra l'utilizzo di un numero geografico ricontattabile oppure dei codici specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla Delibera n. 156/18/CIR, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante posta cartacea, con la concreta realizzazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 149/2018 tali dati saranno utilizzabili dagli operatori di marketing a meno dell'esercizio del diritto di opposizione da parte del contraente telefonico intestatario dell'utenza.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di regolamento dispone l'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. recante "Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali" al fine estendere il registro pubblico delle opposizioni ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

La disciplina normativa è diretta a rafforzare la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, proteggendoli da comunicazioni commerciali indesiderate. A tale scopo interviene per rendere più agevole e più ampio il diritto di opposizione a ricevere comunicazioni di carattere commerciale, esercitabile con l'iscrizione all'apposito registro. La tutela della riservatezza fa riferimento in via generale all'articolo 2 della Costituzione, in quanto nei diritti inviolabili dell'uomo, come ha sostenuto la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 38 del 1973, rientra anche la privacy.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Le previsioni del testo rientrano in primo luogo nella materia "ordinamento civile" di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, per taluni profili, nella materia "tutela della concorrenza", anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.

Le norme attinenti alla numerazione nazionale investono altresì la materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni "ordinamento della comunicazione". In tale ambito, la specifica disposizione che prevede l'obbligo di stabilire due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali, rientra più in particolare nell'ambito della disciplina nazionale relativa ai piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e alle procedure di assegnazione della numerazione, la cui competenza ricade rispettivamente sull'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul Ministero dello Sviluppo Economico.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La disposizione in oggetto, volta a rendere applicabile le previsioni normative di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 5/2018, rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non sono state emanate leggi che perseguono la medesima finalità della disposizione in oggetto.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Lo schema di decreto intende abrogare e sostituire integralmente il D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. per rendere concreta l'estensione del registro pubblico delle opposizioni sia alle numerazioni non riportate negli elenchi telefonici pubblici sia alla posta cartacea.

Il D.P.R. n. 149/2018 che regola l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni esteso alla sola posta cartacea, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2019.

Pertanto il D.P.R. n. 178/2010 è oggetto di due successive modifiche, volte a estendere il servizio prima agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici e poi alle numerazioni fisse e mobili non presenti nei medesimi elenchi.

Lo schema di decreto oggetto dell'analisi ricomprende sia le modifiche di cui all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia quelle di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo tema.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La disposizione in oggetto è compatibile con l'art. 13, comma 3 della Direttiva Europea 2002/58/CE, che prevede quanto segue: "Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.". Tale Direttiva è in corso di aggiornamento attraverso l'elaborazione del nuovo *Regolamento europeo relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (ePrivacy Regulation)*.

La lettura testuale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018 potrebbe far propendere per l'iscrizione di *default* delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi di contraenti nel nuovo registro pubblico delle opposizioni. Tale previsione non è stata incorporata nello schema di regolamento, in quanto con l'iscrizione automatica nel nuovo registro sarebbero revocati i consensi al telemarketing forniti in precedenza e questo appare non compatibile con il diritto di opposizione di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento UE 2016/679, attribuito all'interessato. Peraltro, non sono stati specificati protocolli di comunicazione e misure tecniche per il trasferimento in sicurezza delle numerazioni fisse riservate dai gestori telefonici al gestore del registro.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono presenti procedure di infrazioni da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto, piuttosto l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni nel 2011 ha consentito all'Italia la chiusura di un'infrazione europea per la mancata applicazione delle disposizioni dell'UE.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La stragrande maggioranza degli Stati membri adotta regolamentazioni analoghe per quanto riguarda il marketing diretto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano Francia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia. In particolare la Francia ha esteso dal 2016 la propria *Robinson list* (cd. Bloctel) anche alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nel regolamento in oggetto sono state riportate le definizioni presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 e s.m.i., opportunamente adeguate in attuazione delle suddette previsioni, e ne sono state inserite di nuove.

Rispetto al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.: la definizione di *contraente* è stata modificata, per includere anche gli intestatari di numerazioni non riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del D. Lgs. 196/2003; quella di *operatore* è stata aggiornata, sia in termini di riferimenti normativi sia per integrare le modalità e i fini del trattamento dei dati personali; la definizione di *registro* è stata modificata, per estendere l'ambito di applicazione del servizio; è stato aggiunto il *RGPD*, Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono stati rivisti ed aggiornati, in base anche al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n. 101/2018.

Per quanto riguarda l'impianto sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 178/2010 e dalla legge n. 5/2018, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 162 del D. Lgs. n. 196/2003 da parte del D. Lgs. n. 101/2018, i richiami alle sanzioni di cui all'articolo 162, commi 2-bis e 2-quater, del D. Lgs. n. 196/2003 sono stati sostituiti con il riferimento all'articolo 166, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003,.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Considerate le modifiche da apportare al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. e al fine di definire un quadro regolamentare chiaro, è stata adottata la scelta di abrogare e sostituire il testo del precedente regolamento, piuttosto che ricorrere alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La disposizione in oggetto abroga espressamente il D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., in accordo all'art. 1, comma 15, della legge n. 5/2018, che prevede la modifica delle disposizioni regolamentari e l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della stessa legge.

Si evidenzia che l'abrogazione del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del nuovo servizio, in quanto in caso di perdita di efficacia del precedente regolamento prima dell'istituzione del nuovo registro si rischierebbe di minare l'intero impianto creando un vulnus normativo, con impatto sugli atti connessi (ad es. decreto per le tariffe di accesso e contratto di servizio). In tale ottica si inquadra l'art. 14 dello schema di regolamento.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'istituzione del registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici è sancita con la prima realizzazione del sistema e non ha alcun effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il MiSE è il soggetto istituzionale indicato dalla norma per provvedere "alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." In caso di affidamento a terzi, è prevista la formalizzazione di un contratto di servizio, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 e del nuovo regolamento attuativo. Al fine di rispettare i termini e le tempistiche indicate nell'art. 4, comma 2, dello schema di decreto, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'attuale gestore del servizio per la realizzazione del registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri riservati.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 dello schema di decreto, il MiSE può integrare le modalità di iscrizione di cui al comma 1 dell'art. 7 del medesimo schema di decreto, con proprio decreto, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e, per quanto di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro. "

Il MiSE, inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 13, della legge 5/2018 ha il compito di emanare un decreto per stabilire i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe di accesso al registro pubblico delle opposizioni.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri riservati e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore. Le tariffe di accesso al servizio sono condizione necessaria per consentire agli operatori di verificare le proprie liste di contatti e ai contraenti di poter esercitare in maniera effettiva il diritto di opposizione.

Secondo quanto previsto dall'art. 11 dello schema di decreto, "il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

L'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni ha il compito di disciplinare le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 5/2018 e all'articolo 9, comma 1, dello schema di D.P.R.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati riferimenti statistici aggiornati attinenti alla materia oggetto del provvedimento e non si ravvede la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

## Modello di Relazione Air

*Provvedimento: schema di D.P.R. per l'abrogazione e sostituzione del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. "Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", in base alla legge 11 gennaio 2018, n. 5.*

*Amministrazione competente: Ministero dello Sviluppo Economico*

*Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo.*

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

*[Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).]*

#### MOTIVAZIONI

*La disposizione in oggetto intende dare attuazione alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e rendere concreta l'estensione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, integrando anche le modifiche al D.P.R. n. 178/2010 di cui al D.P.R. n. 149/2018, per l'estensione del registro alla posta cartacea.*

*Il registro pubblico delle opposizioni è stato concepito originariamente (secondo quanto stabilito dalla legge n. 166/2009 e dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 178/2010) come un servizio a tutela del cittadino che può esercitare il diritto di opposizione al trattamento del proprio numero, presente negli elenchi telefonici pubblici, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono.*

*Con il D.P.R. n. 149/2018 il servizio è stato esteso anche agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici. Attualmente, a seguito dell'iscrizione nel registro di una numerazione e del corrispondente indirizzo postale presenti negli elenchi telefonici pubblici, tali dati non possono essere utilizzati per finalità di marketing mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, a meno che non sia stato conferito dall'intestatario specifico consenso. Viceversa, le numerazioni e i relativi indirizzi postali, pubblicati negli elenchi telefonici, per i quali non è stato espresso il diritto di opposizione con l'iscrizione nel registro possono essere utilizzati per campagne pubblicitarie senza necessità di raccogliere un consenso preventivo.*

*Da un punto di vista regolamentare e di mercato, il registro rappresenta uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il settore del marketing diretto.*

*A livello internazionale l'adozione di un registro pubblico delle opposizioni (cd. Robinson list) è una prassi piuttosto diffusa (si citano a titolo esemplificativo Francia, Spagna, Regno Unito, USA, Australia).*

*Con l'estensione del servizio a tutte le numerazioni nazionali (inclusi i cellulari) gli aventi diritto passeranno dagli attuali tredici milioni (le numerazioni presenti negli elenchi telefonici) a oltre cento milioni, considerando i circa sei milioni e mezzo di numerazioni fisse non presenti negli elenchi e gli ottantadue milioni di cellulari.*

#### OBIETTIVI

*La disposizione in oggetto ha valenza sia nei confronti dei contraenti telefonici sia verso gli operatori di telemarketing.*

*Per quanto riguarda i primi, l'intervento mira a fornire modalità semplificate per l'esercizio del diritto di opposizione alle chiamate promozionali indesiderate, includendo anche i cellulari. Attraverso un servizio pubblico e gratuito, i cittadini potranno revocare i consensi forniti a molteplici soggetti, a cui potrebbero aver conferito consensi al telemarketing in maniera inconsapevole.*

*Con riferimento agli operatori di telemarketing, la disposizione si pone l'obiettivo di regolamentare il settore del marketing telefonico, promuovendo forme di pubblicità nel rispetto della volontà degli utenti finali, assicurando maggiore trasparenza nelle attività di call center e rimarcando la responsabilità solidale tra titolare del trattamento dei dati personali e call center. Gli operatori di telemarketing dovranno, infatti, riscontrare le proprie liste di contatto con il registro pubblico delle opposizioni, prima di utilizzarle per fini pubblicitari o di cederle a terzi.*

*Infine, l'intervento normativo mira ad attuare una revisione completa del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. per ottenere un'unica disposizione normativa per regolamentare il registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 196/2003 esteso ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici.*

#### CONSULTAZIONI

*Prima della stesura dello schema di decreto sono state svolte diverse consultazioni con soggetti Istituzionali e privati.*

*In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito nel 2018 un apposito tavolo tecnico per affrontare le principali criticità legate all'implementazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e confrontarsi su alcune ipotesi di soluzioni tecniche. Il gruppo di lavoro si è riunito sette volte e ha visto la partecipazione dei seguenti soggetti: Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per garanzie nelle comunicazioni, Fondazione Ugo Bordoni (gestore del registro pubblico delle opposizioni), ISTAT, Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact, ASSIRM, AssoElettrica.*

*Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico e il gestore del registro pubblico delle opposizioni sono stati auditi sulle medesime tematiche anche dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a cui sono state rappresentate le principali criticità interpretative della legge n. 5/2018.*

*Il gestore del registro pubblico delle opposizioni, infine, su mandato del tavolo tecnico ha incontrato: gli operatori telefonici, al fine di discutere le modalità tecniche circa l'eventuale trasferimento delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici da questi ultimi al gestore del registro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018; gli associati ASSTEL, per rappresentare le ipotesi iniziali di implementazione tecnica.*

#### OPZIONE SCELTA

*L'intervento normativo è stato sancito dalla legge n. 5/2018, che all'articolo 1, comma 15, prevede che siano apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, al fine di estendere l'ambito di applicazione alle numerazioni riservate (ovvero non presenti in elenchi telefonici pubblici).*

*Per quanto riguarda la modalità di intervento per apportare le necessarie modifiche al D.P.R. n. 178/2010 – a differenza di quanto avvenuto con il D.P.R. n. 149/2018 per l'estensione dell'ambito di applicazione del registro alla posta cartacea – non si è scelta la tecnica della novella normativa bensì l'abrogazione e sostituzione dello stesso decreto, al fine di rendere più chiaro il nuovo quadro regolamentare.*

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

*[In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.]*

*Il registro pubblico delle opposizioni fu istituito al fine di tutelare le numerazioni presenti negli elenchi telefonici, in quanto la loro disponibilità pubblica le rendeva più soggette a un utilizzo improprio per finalità di marketing rispetto a quelle riservate. Queste ultime, secondo la ratio del legislatore, non essendo disponibili al pubblico erano de facto già tutelate da tali contatti, in quanto il marketing nei loro confronti era consentito solamente previa comunicazione del numero da parte dell'intestatario al titolare del*

*trattamento e conseguente rilascio del consenso. Di fatto, il controllo delle numerazioni riservate, ovvero non pubblicate negli elenchi telefonici, rimaneva in capo agli intestatari delle utenze.*

*Con il passaggio dal regime di opt-in a quello di opt-out, le numerazioni presenti negli elenchi telefonici sono diventate contattabili per finalità di marketing a meno dell'iscrizione nel registro delle opposizioni. Una volta registrata al servizio, una numerazione non può essere contattata dall'operatore di telemarketing a meno che quest'ultimo non abbia raccolto specifico consenso.*

*Fin dall'attivazione del registro, i contraenti telefonici hanno inteso l'iscrizione al servizio come uno strumento per vietare qualsiasi contatto telefonico per finalità di marketing, sebbene la normativa facesse riferimento solamente ai contatti estratti dagli elenchi telefonici.*

*Un primo problema segnalato dagli utenti, sia al gestore del servizio sia all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, risiedeva nell'impossibilità di iscrivere nel registro le numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, in particolare i numeri cellulari, più soggetti a recare disturbo all'utente in quanto sempre nella sua disponibilità. Inoltre, il registro si rivolgeva solamente ai circa tredici milioni di numeri telefonici presenti negli elenchi, lasciando fuori gli oltre novanta milioni di numeri riservati<sup>1</sup>.*

*Un secondo problema emerso dall'applicazione della normativa consisteva nella validità dei consensi al marketing forniti nonostante l'iscrizione al servizio. I cittadini hanno sempre auspicato che con l'iscrizione nel registro potessero cessare tutti i contatti pubblicitari a prescindere dalla fonte di contatto dell'operatore. Mentre, sia gli intestatari di numerazioni pubbliche sia quelli di numerazioni riservate per esercitare il diritto di opposizione al marketing basato sul consenso dovevano contattare il titolare del trattamento dei dati personali, con un chiaro contrasto degli interessi. Da un lato i consumatori che intendono salvaguardare la propria sfera personale e dall'altro gli operatori di telemarketing che hanno interesse a tutelare gli investimenti condotti per l'acquisizione dei consensi.*

*L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei primi anni di attivazione del servizio ha dichiarato di aver ricevuto una moltitudine di segnalazioni riguardo il telemarketing, sebbene nella fattispecie rientravano anche casi di contatti legittimi effettuati sulla base giuridica del consenso rilasciato. Nel 2018 sono state circa 2.000 le segnalazioni relative al marketing telefonico<sup>2</sup>. La stessa Autorità ha spesso riscontrato difficoltà nei propri compiti ispettivi in quanto la struttura organizzativa del settore del telemarketing (broker di numeri, operatori commerciali, call center) risulta piuttosto complessa e frequentemente, in fase di accertamento, ogni soggetto tende a scaricare le responsabilità su terzi. L'attività ispettiva e sanzionatoria è risultata ancora più ardua per il fenomeno della delocalizzazione dei call center al di fuori del territorio nazionale, in molti casi extra-UE. Nel corso degli anni tale situazione è stata fronteggiata sia tramite una maggiore cooperazione internazionale – si cita ad esempio il protocollo di intesa stipulato nel 2015 tra il Garante Privacy italiano e il suo omologo albanese – sia attraverso riforme dell'impianto normativo – quali ad esempio l'articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha imposto nuovi obblighi di trasparenza per i call center in caso di delocalizzazione e ha introdotto la responsabilità solidale tra questi ultimi e il committente della campagna pubblicitaria.*

*Per quanto riguarda i dati relativi all'utilizzo del registro pubblico delle opposizioni, a ottobre 2019 sono state oltre 8.300.000 le richieste dei cittadini per l'iscrizione, l'aggiornamento, la revoca e la consultazione dello stato gestite entro un giorno lavorativo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.; alla stessa data risultano iscritte nel registro delle opposizioni telefonico circa 1.550.000 numerazioni e in quello postale circa 5.000 utenze, al netto delle rimozioni di default dal registro a seguito di cambio dell'intestatario e di cessazione della linea, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.<sup>3</sup>.*

*Con riferimento ai dati relativi agli operatori di telemarketing, attualmente risultano iscritti oltre 400 soggetti, mentre sono stati oltre 2.500 gli operatori che nel corso degli anni hanno aderito al servizio, sottoponendo a verifica più di 4 miliardi di numerazioni<sup>4</sup>. Proprio quest'ultimo dato mette in luce la valenza dell'iscrizione nel registro per i cittadini, in quanto le numerazioni iscritte vengono rimosse dal gestore del servizio dagli elenchi sottoposti ad aggiornamento da parte degli operatori di telemarketing.*

---

<sup>1</sup> Fonte Osservatorio sulle comunicazioni n. 3 del 2019, AGCOM

<sup>2</sup> Relazione annuale 2018 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

<sup>3</sup> Dati del gestore del registro pubblico delle opposizioni

<sup>4</sup> *Ibidem*

*Per completezza di informazione occorre evidenziare che nel corso degli anni gli operatori hanno diminuito il numero di verifiche con il registro, sebbene non sia possibile stabilire se questo fenomeno sia dipeso dall'elusione della normativa o dal minor ricorso ai contatti presenti negli elenchi telefonici.*

*Fin dall'attivazione del servizio, il gestore del registro pubblico delle opposizioni è stato percepito dai consumatori come un interlocutore istituzionale sui diritti in materia di telemarketing, come dimostrano le oltre 135.000 comunicazioni gestite e i circa 10 milioni di accessi al sito ufficiale dall'istituzione del registro.*

*Per quanto riguarda la sostenibilità economica del servizio, si evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., le risorse per la realizzazione, gestione e manutenzione del sistema sono costituite dai proventi delle tariffe d'accesso corrisposte dagli operatori di telemarketing per verificare le liste di contatti. Occorre rappresentare, che il regolamento impone una serie di vincoli che influiscono sui costi di gestione e manutenzione del sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune prescrizioni dell'attuale regolamento: cinque canali di iscrizione a disposizione dei contraenti telefonici (web, risponditore automatico, call center, email e raccomandata); un giorno lavorativo per la gestione delle richieste; rimozione delle numerazioni iscritte nel registro a seguito di cambio di intestatario o cessazione dell'utenza; mantenimento delle registrazioni degli eventi di accesso al registro dei contraenti telefonici per 12 mesi e degli operatori di telemarketing per 24 mesi (secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità); aggiornamento delle liste di contatti sottoposte dagli operatori di telemarketing entro 24 ore; gestione dell'iscrizione degli operatori di telemarketing entro 15 giorni.*

*Questi aspetti sono stati tenuti in considerazione nella redazione del nuovo schema di regolamento in oggetto, mantenendo le prescrizioni necessarie a garantire la trasparenza e l'efficienza del sistema e razionalizzando alcuni aspetti, tra cui i canali di iscrizione per i contraenti telefonici.*

*In sintesi, nonostante le tutele previste dalla normativa nazionale ed europea, gli utenti finali riscontrano spesso difficoltà nell'esercizio dei propri diritti in materia di tutela dei dati personali nell'ambito del marketing diretto, come testimoniato dalle segnalazioni ricevute annualmente dall'Autorità Garante per protezione dei dati personali. Uno dei diritti più critici è rappresentato dal diritto di opposizione, attualmente disciplinato dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679.*

*Per tale ragione è stata approvata la legge n. 5/2018, che estende le tutele del registro pubblico delle opposizioni anche alle numerazioni fisse e mobili non presenti negli elenchi telefonici pubblici, facilitando l'esercizio del diritto di opposizione.*

*Con l'iscrizione nel nuovo registro di cui alla legge n. 5/2018 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi per il trattamento delle numerazioni telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di 30 giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi.*

*Anche grazie ai contributi raccolti nel corso delle consultazioni effettuate, è stato possibile dirimere diverse criticità legate all'interpretazione di alcune disposizioni della legge n. 5/2018.*

*In particolare, l'attuale sistema tutela i contraenti telefonici nella loro qualità di persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatari di tali servizi anche tramite schede prepagate (la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del D. Lgs. n. 196/2003), mentre la legge n. 5/2018 fa riferimento agli interessati, in qualità di persone fisiche.*

*Altra criticità interpretativa è legata alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018, circa l'iscrizione di default nel nuovo registro delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici. Tale ipotesi, dettata da una lettura testuale della legge, da un lato appare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, che prevede l'iscrizione nel registro mediante specifica richiesta dell'interessato, dall'altro introdurrebbe il principio di esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 in capo a soggetti diversi dall'interessato, infine sembra non applicabile in assenza dell'indicazione di un soggetto che definisca il protocollo di comunicazione tra gestori telefonici e gestore del registro per l'invio dei dati e le misure di sicurezza da adottare su tali informazioni.*

*La facoltà di revoca dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti è stata tema di approfondimento tecnico-giuridico, al fine di predisporre uno schema di regolamento che fosse concretamente realizzabile. L'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018 non definisce in maniera univoca quali consensi siano fatti salvi nonostante l'iscrizione al registro, rischiando di minare l'intero impianto in caso di interpretazione ampia dell'accezione di "specifici rapporti contrattuali in essere", in quanto la maggior parte dei consensi al trattamento per finalità di marketing viene fornita proprio nell'ambito della stipula di contratti. I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge n. 5/2018 appaiono in contrasto tra di loro, in quanto il primo stabilisce validi i consensi al trattamento dei dati personali prestati dall'interessato successivamente all'iscrizione nel registro, mentre il successivo comma vieta la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, creando incertezza riguardo alla validità dei consensi alla cessione a terzi dei dati personali raccolti successivamente alla data di iscrizione nel registro. Relativamente alla parte economica, il regolamento tiene conto della sostenibilità finanziaria dell'impianto normativo, che non ha oneri e costi per le casse dello Stato ma si basa sulle tariffe di accesso corrisposte dagli operatori di telemarketing che accedono al servizio per verificare le liste di contatto. Al fine di contenere i costi di gestione e manutenzione sono stati razionalizzati i canali di iscrizione per i contraenti telefonici (eliminando l'email e la raccomandata), garantendo al contempo l'esercizio del diritto alle fasce più deboli.*

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

*[In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.]*

*L'intervento normativo, in accordo alla legge n. 5/2018, mira a fornire agli intestatari di utenze telefoniche maggiori tutele nell'ambito di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato e comunicazione commerciale. L'obiettivo è di offrire ai cittadini un servizio pubblico gratuito attraverso cui esercitare in maniera semplificata il diritto di opposizione alla ricezione di chiamate pubblicitarie, garantendo un pieno controllo sui propri dati personali in tema di marketing telefonico.*

*Per quanto riguarda gli operatori di telemarketing, l'obiettivo è quello di regolamentare in maniera chiara e trasparente un'attività commerciale che è percepita spesso dai consumatori come aggressiva. Con l'obbligo di verifica preventiva e di aggiornamento mensile delle numerazioni che si intendono contattare si renderà anche più agevole il compito ispettivo in capo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.*

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

*[Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.]*

*Un indicatore dell'efficacia dell'intervento normativo consiste nel progressivo adeguamento da parte degli operatori del settore al nuovo sistema, anche in riferimento all'obbligo di verifica almeno mensile delle liste di contatti telefonici.*

*Il numero di operatori di telemarketing iscritti al nuovo servizio e di liste sottoposte ad aggiornamento dovrebbero considerevolmente aumentare rispetto al servizio attuale, anche se prima della consultazione prevista dallo schema di decreto non è possibile stimarne precisamente i valori, in quanto i soggetti coinvolti sono molteplici, ovvero tutti quelli che in qualità titolari del trattamento svolgono attività di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale tramite l'impiego del telefono.*

*I cittadini potranno percepire i benefici del nuovo servizio solo se gli operatori di telemarketing si adegueranno ai nuovi obblighi normativi. La mancata conformità ha come deterrente l'attività ispettiva e l'inasprimento delle sanzioni, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.*

*Un altro aspetto da tenere in considerazione, forse anche più del numero di iscritti al nuovo registro, è il grado di consapevolezza dei cittadini riguardo ai propri diritti nell'ambito del trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante operatore umano con l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.*

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

*[In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).*

*Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.]*

*L'intervento normativo è reso necessario dalla previsione di cui all'art. 1, comma 15, della legge n. 5/2018.*

*La mancata emanazione delle modifiche al D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., per estendere il registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, sarebbe non solo in contrasto con le previsioni di cui alla legge n. 5/2018 ma non fornirebbe nemmeno le tutele previste dalla medesima legge ai contraenti telefonici le cui utenze non sono presenti negli elenchi pubblici. Questi ultimi non avrebbero a disposizione un servizio per opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità di telemarketing e teleselling, bensì dovrebbero farlo attraverso le attuali tutele normative di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento.*

*D'altro canto, poiché alcune disposizioni della legge n. 5/2018 sono già in vigore mentre altre dipendono dall'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, la mancata emanazione del regolamento non fornirebbe un quadro normativo chiaro e organico per gli operatori di telemarketing.*

*Da un punto di vista implementativo, è stato necessario analizzare le possibili soluzioni tecniche che consentissero da un lato il rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 5/2018 e dall'altro la sostenibilità operativa ed economica del sistema.*

*Visto l'ampliamento del servizio a tutti i contraenti telefonici – che passeranno dagli attuali 13 milioni di utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici agli oltre 100 milioni di numerazioni<sup>5</sup>, inclusi i cellulari – e la nuova platea di potenziali operatori di telemarketing interessati – che dagli attuali 400 soggetti iscritti si allarga a tutti quelli che in qualità di titolare del trattamento intendono condurre campagne pubblicitarie telefoniche – è stato ideato un sistema il più possibile automatizzabile. Questo anche nell'ottica del contenimento dei costi di gestione e manutenzione del registro stesso.*

*A tali fini è previsto che il Ministero dello sviluppo economico anche tramite il gestore, provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento, accesso ed iscrizione al Registro degli operatori e dei contraenti in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'implementazione di utilizzo delle modalità telematiche.*

*Per quanto riguarda l'identificazione dell'intestatario dell'utenza che sottopone la richiesta al registro, l'attuale regolamento di cui al D.P.R. n. 178 e s.m.i. prevede la tenuta da parte del gestore della base di dati unica – che contiene le informazioni circa le utenze pubblicate negli elenchi telefonici – al fine di verificare che i dati forniti siano congruenti con quelli comunicati dai gestori telefonici. Il nuovo sistema esteso ai numeri riservati, secondo quanto stabilito dalla legge n. 5/2018*

---

<sup>5</sup> Vedi Nota 1

*non prevede che gli operatori telefonici siano tenuti a comunicare al gestore del registro i dati relativi agli intestatari delle utenze cellulari non pubblicate negli elenchi. Di conseguenza il gestore del servizio non disporrà delle informazioni circa gli intestatari delle utenze mobili (oltre 85 milioni). Inoltre, come accennato in precedenza, a causa delle criticità legate all'interpretazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018, che prevede la comunicazione al gestore del servizio da parte degli operatori telefonici delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi, nemmeno gli intestatari di tali utenze potrebbero essere noti al gestore del registro. Il quadro pertanto risulta disomogeneo ed è stato necessario analizzare il processo di iscrizione dei contraenti telefonici. Una delle opzioni era quella di richiedere i dati dell'intestatario per le sole utenze pubbliche e di consentire l'iscrizione a tutte quelle restanti senza richiesta di dati al di fuori del numero di telefono. Il sistema sarebbe risultato di complessa comprensione per il cittadino, in quanto a seconda della pubblicazione del numero negli elenchi o meno si sarebbero chiesti dati differenti per usufruire dello stesso servizio. Per tale ragione, con l'intenzione di rendere omogeneo il processo di iscrizione per tutte le utenze e sulla base del principio di minimizzazione dei dati personali, è stato stabilito che gli utenti al momento della richiesta si limitino a fornire solo il numero di telefono. Per garantire che l'esercizio del diritto sia effettivamente in capo al titolare dell'utenza, è stato previsto che l'iscrizione avvenga per via telefonica, chiamando dal numero che si intende iscrivere, oppure tramite web, convalidando il numero dimostrandone la disponibilità. Il riscontro potrà avvenire tramite l'invio di una "one time password" alla numerazione interessata oppure mediante chiamata a un apposito centralino, che ha il solo compito di verificare il numero di telefono chiamante. La scelta della soluzione più idonea sarà stabilita dal gestore del servizio, in base all'esito delle consultazioni che saranno svolte in seguito alla pubblicazione del regolamento, alle analisi di sicurezza, alle valutazioni in merito alla protezione dei dati personali e, infine, al principio di contenimento dei costi.*

*E' stata altresì implementata la possibilità di dell'identificazione e dell'accesso al registro dell'operatore e del contraente anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (SPID) ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64-bis del precitato codice dell'Amministrazione digitale.*

*Poiché secondo la bozza di schema di regolamento il cittadino non deve comunicare altri dati all'infuori del numero di telefono, sono stati soppressi i canali di iscrizione via email e raccomandata. Il primo, nonostante la predisposizione da parte del gestore di un sistema automatico per processare le richieste dei cittadini, comporta comunque una gran quantità di lavoro manuale, dovuta al mancato rispetto da parte degli utenti delle specifiche richieste (compilazione di un modulo digitale) e dalle richieste non pertinenti. Nel 2018 a fronte di circa 43.000 email ricevute ben 32.000 hanno richiesto una lavorazione manuale, per identificare le istanze comunque contenenti le informazione per poter procedere, quelle pertinenti ad altri servizi del registro e lo spam<sup>6</sup>. Per quanto riguarda il canale di iscrizione via raccomandata, l'unico che attualmente prevede l'invio del documento di identità, nel 2018 sono pervenute circa 600 richieste di cui solamente 32 valide<sup>7</sup>.*

*A ogni modo, i canali a disposizione del cittadino per l'iscrizione nel registro delle opposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dello schema di regolamento, potranno essere ulteriormente implementati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale, per migliorare il servizio e agevolare l'esercizio dei diritti da parte dei contraenti telefonici.*

*Come riportato nei paragrafi precedenti, sono state necessarie diverse interpretazioni della legge n. 5/2018 per discernere tra il tenore letterale e quello teleologico. Una di queste ha riguardato*

---

<sup>6</sup> Vedi Nota 3

<sup>7</sup> Ibidem

*l'individuazione dei destinatari del nuovo servizio, che poteva essere rivolto solo agli interessati<sup>8</sup>, ovvero le persone fisiche, oppure a tutti i contraenti telefonici<sup>9</sup>, ovvero persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, in accordo all'attuale quadro normativo. Per fini di omogeneità dell'estensione del servizio e di fattibilità tecnica – in assenza dell'associazione tra intestatario e utenza telefonica non è possibile discernere tra numerazioni di persone fisiche o giuridiche – è stata scelta l'opzione che garantisce il servizio a tutti i contraenti telefonici<sup>10</sup>.*

*Un altro aspetto è stato relativo all'interpretazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 5/2018, circa l'iscrizione di default delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici nel nuovo registro. Nell'ipotesi di introduzione di tale previsione nel regolamento, in termini giuridici sarebbe stato esercitato da soggetti terzi (operatori telefonici e gestore del registro) il diritto di opposizione in capo all'interessato, senza autorizzazione da parte di quest'ultimo, mentre in termini tecnici manca un protocollo di scambio dati tra operatori telefonici e gestore del servizio. Per tale ragione si è scelto di non introdurre tale previsione nel regolamento né la comunicazione delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi da parte degli operatori telefonici al gestore del servizio, garantendo l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni a seguito di specifica richiesta dei contraenti telefonici.*

*La facoltà di revoca dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti è stato un ulteriore aspetto da approfondire. La questione riguardava l'eventuale riviviscenza dei consensi annullati con l'iscrizione nel registro in caso di revoca dell'opposizione e la possibilità di esercitare tale diritto in maniera atomica. Per quanto riguarda la prima criticità, per rendere più trasparente il sistema e per garantire al cittadino una revoca a tappeto dei consensi forniti, si è deciso che i consensi annullati con l'iscrizione al registro rimangano tali anche a seguito di una futura revoca dell'iscrizione. La revoca selettiva, stabilita dalla legge n. 5/2018, introduce la facoltà di annullare l'opposizione nei confronti di uno o più soggetti. La scelta in questo caso ha riguardato sia la possibilità di esprimere il diritto nei confronti di un singolo soggetto sia la liceità del trattamento a seguito della revoca dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti. Nella prima stesura del regolamento, prevedendo un numero di operatori di telemarketing obbligati all'iscrizione al nuovo servizio di gran lunga superiore agli attuali 400 soggetti, al fine di rendere concretamente implementabile il servizio via telefono e web si era pensato di raggruppare gli operatori in base alla tipologia di prodotto o servizio offerto nella proposta pubblicitaria. La ratio era quella di semplificare l'esercizio della revoca selettiva da parte dei cittadini, che invece di individuare singoli soggetti commerciali avrebbero potuto indicare categorie di prodotti o servizi. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per favorire la trasparenza e la chiarezza del servizio, oltre che agevolare l'attività ispettiva, nel corso del parere consultivo sullo schema di regolamento ha, invece, suggerito di rivedere tale scelta per attenersi maggiormente ai dettami della legge n. 5/2018. Seguendo tale indicazione la revoca selettiva riportata nello schema di decreto è esercitabile nei confronti di uno o più soggetti. Le ipotesi tecniche di realizzazione sono al momento due: a) far selezionare all'utente, dall'elenco degli operatori iscritti al registro, uno o più soggetti per i quali intende esercitare il diritto di revoca; b) far indicare all'utente l'operatore o gli operatori che il gestore del registro dovrà associare alla rispettiva ragione sociale. Mentre per il canale web entrambe le soluzioni potrebbero essere implementabili, per quello telefonico potrebbero presentarsi le criticità riportate di seguito. La prima ipotesi comporterebbe la comunicazione al cittadino tramite telefono di tutti gli operatori iscritti al registro (attualmente circa 400, nel nuovo sistema il computo potrebbe aumentare di ordini di grandezza), da cui poter selezionare uno o più soggetti per cui intende esprimere la revoca selettiva dell'iscrizione, con impatto sulla fruibilità del servizio. La seconda soluzione introdurrebbe problematiche relative all'associazione univoca tra i*

---

<sup>8</sup> La legge n. 5/2018 fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003, in seguito abrogato dal decreto legislativo n. 101/2018. In particolare, la definizione di *interessato* è ora riportata nell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

<sup>9</sup> Art. 121, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 196/2003

<sup>10</sup> In linea con l'articolo 13, paragrafo 5, della Direttiva Europea 2002/58/CE e con l'ambito di applicazione del Titolo X – *Comunicazione elettroniche* del decreto legislativo n. 196/2003

soggetti comunicati a voce dall'utente e le rispettive ragioni sociali. Per tali ragioni, il canale web appare più indicato per la gestione della revoca selettiva, mentre per quello telefonico dovrà essere individuata la soluzione tecnica più idonea.

Un ulteriore aspetto analizzato ha riguardato la validità dei consensi a seguito dell'iscrizione nel futuro registro. La legge n. 5/2018 ha decretato validi i consensi al trattamento dei dati personali prestati dall'interessato successivamente all'iscrizione nel registro, ma allo stesso tempo ha vietato la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti, creando incertezza riguardo ai consensi alla cessione a terzi dei dati personali raccolti successivamente alla data di iscrizione nel registro. Nell'ipotesi di divieto in termini generali e assoluti della comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli iscritti nel registro, sarebbero resi nulli tutti i consensi legittimamente raccolti per tali finalità successivamente alla data di iscrizione, contravvenendo alla volontà espressa dai cittadini e penalizzando l'attività di marketing lecita. Al fine di garantire il diritto di opposizione ai cittadini e di consentire la libertà d'impresa svolta nel rispetto della normativa vigente, si è deciso pertanto di rendere validi i consensi alla cessione dei dati personali raccolti successivamente alla data di iscrizione.

Con riferimento all'obbligo di consultazione almeno mensile stabilito dalla legge n. 5/2018, la scelta ha riguardato se equiparare la validità della lista restituita agli operatori di telemarketing (pari oggi a 15 giorni) a tale periodo temporale. Questa impostazione avrebbe avuto un impatto sui tempi di efficacia dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dei contraenti telefonici, che avrebbero beneficiato dell'iscrizione nel registro dopo un mese piuttosto che dopo 15 giorni. Per tale ragione, si è deciso di mantenere in 15 giorni la validità delle liste di contatti e prevedere una consultazione almeno mensile da parte degli operatori. In caso di necessità di utilizzo di una numerazione per più di 15 giorni l'operatore dovrà procedere con una nuova consultazione del registro.

Infine, con riferimento alla possibilità suggerita dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di estendere il diritto di opposizione anche agli indirizzi non contenuti negli elenchi telefonici pubblici, si è scelto di mantenere l'iscrizione al registro postale esclusivamente per gli intestatari di utenze pubbliche, come avviene attualmente. La scelta è stata necessaria, in quanto non è disponibile un archivio nazionale contenente l'associazione tra utenti e gli indirizzi postali ad essi riconducibili. Di conseguenza, da un lato non sarebbe possibile verificare la disponibilità dell'indirizzo dichiarato e dall'altro, prevedendo di richiedere in fase di iscrizione solamente la numerazione telefonica, gli operatori di telemarketing in fase di consultazione del registro dovrebbero identificare gli utenti in base al numero di telefono e all'indirizzo o gli indirizzi dichiarati. Questa eventualità potrebbe rappresentare una criticità per gli operatori di marketing postale che generalmente raccolgono e acquisiscono il nome dell'utente associato al suo indirizzo.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;

*La disposizione in oggetto offre nuove tutele agli intestatari (persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni) di utenze telefoniche nazionali fisse e mobili, che tramite l'iscrizione al registro di cui alla legge n. 5/2018 possono esprimere l'opposizione alle chiamate pubblicitarie indesiderate, indipendentemente dalla fonte del contatto, e contestualmente revocare tutti i consensi precedentemente prestati per le medesime finalità.*

*Gli aventi diritto al nuovo servizio passeranno dagli attuali 13 milioni ad oltre 100 milioni di numerazioni. Per quanto riguarda gli operatori di telemarketing interessati dalla nuova normativa non è possibile quantificarne il numero esatto, in quanto saranno obbligati alla*

*verifica preventiva dei contatti con il registro tutti i soggetti che in qualità di titolari del trattamento intendano contattare o cedere per finalità di marketing numeri di telefono, che siano o meno presenti negli elenchi telefonici pubblici.*

*Il gestore del servizio dovrà implementare un nuovo sistema dimensionato per i potenziali 100 milioni di numerazioni aventi diritto, in grado di offrire funzionalità attualmente non disponibili, tra cui la gestione della data di iscrizione dei contraenti telefonici e del loro eventuale rinnovo, oltre alla revoca selettiva nei confronti di uno o più soggetti.*

*Inoltre, con l'integrazione delle modifiche di cui al D.P.R. n. 149/2018 viene ricompreso nell'ambito di applicazione del registro pubblico delle opposizioni anche l'utilizzo per finalità commerciali degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici.*

*Gli operatori di telemarketing avranno l'obbligo di verificare le liste di contatti telefonici prima di ogni campagna pubblicitaria e comunque almeno mensilmente. Inoltre, non potranno contattare le numerazioni iscritte né potranno cederle a terzi, a meno di aver raccolto apposito consenso successivamente all'iscrizione o nell'ambito di un contratto per la fornitura di beni e servizi.*

*Da un lato, pertanto, è offerta la possibilità ai contraenti telefonici di opporsi al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante telefono o posta cartacea; dall'altro gli operatori di telemarketing potranno svolgere le proprie campagne mediante telefono o posta cartacea utilizzando i dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici o per cui hanno raccolto specifico consenso, a meno dell'iscrizione nell'apposito registro.*

*L'intervento, inoltre, stabilisce un nuovo quadro regolamentare per gli operatori di telemarketing e per i call center.*

*Il nuovo regolamento, infine, razionalizzando i canali di iscrizione dedicati ai contraenti telefonici gestiti manualmente favorisce un contenimento dei costi per il funzionamento del servizio esteso ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici.*

*Relativamente alle opzioni scelte dal regolamento occorre specificare quanto segue. La facoltà di iscrizione nel nuovo registro da parte di tutti i contraenti telefonici (persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni) garantisce omogeneità con il sistema attuale, fornisce tutela per le numerazioni telefoniche aziendali e rende il sistema attuabile, in quanto con le informazioni a disposizione del gestore del registro – ovvero i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici – non è possibile riconoscere le numerazioni riservate intestate a persone fisiche o giuridiche. A seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte delle persone giuridiche, gli operatori di telemarketing dovranno verificare con il registro le numerazioni a loro associate prima dell'eventuale contatto.*

*La semplificazione dei canali di iscrizione per i contraenti telefonici e delle informazioni da fornire si inquadra nell'ottica di agevolare l'esercizio del diritto di opposizione.*

*La facoltà di revoca dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti consente ai contraenti telefonici di esercitare i propri diritti in maniera selettiva, fermo restando che per essere contattati da un operatore di telemarketing a seguito dell'iscrizione nel registro sarà comunque necessario fornire apposito consenso. Allo stesso tempo, una volta esercitato il diritto di opposizione sarà possibile ricevere comunicazioni commerciali rilasciando successivamente, in maniera informata e consapevole, i consensi al marketing diretto.*

*La validità di 15 giorni della lista restituita agli operatori di telemarketing garantisce ai contraenti telefonici l'efficacia del diritto esercitato in un lasso ragionevole di tempo. Mentre l'obbligo di verifica almeno mensile delle liste di contatti, stabilito dalla legge n. 5/2018 e previsto nel regolamento, dovrebbe da un lato garantire un quadro di riferimento*

*rispettoso delle volontà e degli interessi dei contraenti telefonici e dall'altro favorire lo scambio di dati personali secondo principi di legittimità e correttezza.*

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività:*

*Vista la penetrazione del servizio telefonico, sia fisso sia mobile, l'intervento si rivolge alla quasi totalità dei cittadini, che con il nuovo servizio potranno revocare con un unico strumento tutti i consensi alle chiamate pubblicitarie forniti in precedenza.*

*Il tema del telemarketing aggressivo dovrebbe essere superato con un impianto normativo che obbliga gli operatori a verificare le liste di contatto prima delle campagne.*

*La facoltà di annullare tutti i consensi al telemarketing con l'iscrizione nel nuovo registro mira a stabilire un quadro normativo rispettoso della privacy dei cittadini, nel quale questi ultimi abbiano a disposizione strumenti per controllare il trattamento dei propri dati personali.*

- *distribuzione temporale degli effetti considerati:*

*Secondo quanto previsto dallo schema di regolamento, il nuovo servizio sarà disponibile dal 1° dicembre 2020, obbligando gli operatori di telemarketing ad adeguarsi al nuovo sistema.*

*Inoltre nei primi sei mesi di funzionamento del nuovo registro saranno svolte campagne informative per il consumatore. A seguito di tale periodo, pertanto, si prevede che i cittadini siano a conoscenza del nuovo servizio, potendo esercitare il diritto di opposizione al telemarketing attraverso l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni.*

#### **4.2 Impatti specifici**

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

##### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

*Le micro, piccole e medie imprese della filiera del marketing telefonico potranno beneficiare di un quadro regolatorio che mira – anche attraverso agevolazioni per l'accesso al registro per gli operatori virtuosi di cui all'art. 1, comma 13, lett. b), della legge n. 5/2018 e all'impianto sanzionatorio – a promuovere la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli operatori di telemarketing. Anche grazie alla revoca selettiva dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti, introdotta dal nuovo registro pubblico delle opposizioni, gli operatori di telemarketing potranno raggiungere gli utenti realmente interessati alle proprie proposte commerciali, aumentando la cosiddetta redemption.*

*Gli operatori che effettuano attività di call center rivolte a utenze telefoniche nazionali fisse o mobili devono adeguare le proprie numerazioni, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni.*

##### **B. Effetti sulla concorrenza**

*La norma in oggetto, al pari di quanto avvenuto con la prima istituzione del registro pubblico delle opposizioni, fornisce un quadro regolamentare che privilegia gli operatori virtuosi e sanziona quelli che operano in violazione della legge. La revoca selettiva dell'opposizione nei confronti di uno o più soggetti introdotta dal nuovo registro mira a favorire la concorrenza e la competitività, attraverso la limitazione delle chiamate pubblicitarie indesiderate e la proposizione, ove richiesto, di offerte commerciali per le quali si è espresso il consenso alla ricezione in maniera consapevole.*

##### **C. Oneri informativi**

*Per quanto riguarda gli oneri informativi a carico degli utenti finali, coloro i quali intendono iscriversi al registro esteso ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici e alla posta cartacea avranno a disposizione dei canali gratuiti per sottoporre la richiesta.*

*Nell'ottica di efficientamento e razionalizzazione del sistema, nel decreto in oggetto, rispetto all'attuale sistema, sono stati eliminati i canali di iscrizione via raccomandata (l'unico che prevedeva l'invio del documento di riconoscimento, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.) ed email. Sono stati mantenuti: 1) il canale di iscrizione telefonico, collegato a un risponditore automatico e a un contact center per esercitare i propri diritti e ottenere informazioni sull'iscrizione e sul funzionamento del sistema; 2) il canale web del sito del registro pubblico delle opposizioni, attraverso il quale sarà possibile richiedere l'iscrizione comunicando il proprio numero di telefono, dimostrandone la disponibilità. E' stata inoltre aggiunta la possibilità di identificarsi e accedere tramite SPID. Di conseguenza, mentre il D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i. stabiliva che l'utente dovesse fornire una serie di dati personali (tra cui il documento di riconoscimento per il canale raccomandata), per richiedere l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, nel nuovo sistema sarà necessario comunicare solo il numero di telefono, rendendo più agevole l'esercizio del diritto di opposizione.*

*L'eliminazione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici via raccomandata ed email comporta, inoltre, la riduzione dell'onere informativo in capo al gestore del servizio che in futuro non dovrà più conservare per tali modalità di iscrizione "per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità" (ex art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.).*

*Per quanto riguarda gli operatori di telemarketing, questi manterranno gli stessi obblighi informativi nei confronti del gestore del servizio in termini di documentazione richiesta per l'iscrizione al servizio. Anche per gli operatori è stata aggiunta la possibilità di identificarsi e accedere tramite SPID. Su indicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le persone giuridiche, è stato aggiunto solamente l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare. Gli operatori di telemarketing avranno dei nuovi vincoli di trasparenza nei confronti degli utenti, quali ad esempio l'utilizzo di numerazioni in chiaro (tramite l'impiego di numeri geografici ricontattabili o dei codici di cui alla Delibera n. 156/18/CIR) per le chiamate di telemarketing, nonché la comunicazione ai contraenti telefonici degli estremi identificativi del soggetto a cui i dati sono stati trasferiti in caso di cessione a terzi.*

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

*L'intervento oggetto della relazione non prevede ulteriori obblighi rispetto ai livelli minimi di regolazione europea.*

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

*[Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.]*

*La nuova disposizione intende dare attuazione alla legge n. 5/2018, rendendo concreta l'estensione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni fisse e mobili non presenti negli elenchi telefonici pubblici.*

*Nel corso dell'istruttoria sono state analizzate alcune soluzioni tecniche di realizzazione, in quanto l'impianto di carattere generale era già stato definito dalla legge n. 5/2018.*

*Nella proposta di abrogazione e sostituzione del D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i., sulla base delle statistiche di utilizzo del servizio e delle nuove previsioni normative, si è scelta l'opzione di razionalizzare i canali attraverso cui i contraenti possono presentare richiesta di iscrizione, rinnovo e revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni. Tale scelta si è basata sulle seguenti considerazioni: l'utilizzo residuale da parte dei contraenti telefonici del canale raccomandata; l'elevata quantità di numerazioni telefoniche coinvolte nella riforma (oltre 100 milioni tra utenze fisse e mobili) da gestire entro un giorno lavorativo; le informazioni a disposizione del gestore del servizio in merito agli intestatari delle utenze telefoniche (di quelle cellulari non avrà alcuna informazione); i*

*dati che in futuro i contraenti telefonici dovranno fornire per l'iscrizione (ovvero il solo numero di telefono); la quantità di richieste di iscrizione via email gestite manualmente a causa del mancato rispetto da parte dei contraenti telefonici dei requisiti che consentirebbero al sistema la gestione automatica; la necessità per il sistema futuro di prevedere forme di riconoscimento che necessitano di un canale di contatto interattivo.*

*Questa razionalizzazione si è resa necessaria anche al fine di ottimizzare le risorse del sistema e consentire una gestione del servizio sempre più automatizzata ed in linea con le tempistiche previste per la lavorazione delle istanze.*

*La disposizione in oggetto fornisce ai cittadini uno strumento per esercitare il controllo sul trattamento della propria numerazione telefonica, presente o meno negli elenchi pubblici, e del corrispondente indirizzo postale pubblicato negli elenchi telefonici per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea.*

*Con l'iscrizione al servizio sarà possibile opporsi alle chiamate e agli invii postali di telemarketing e teleselling, con possibilità di rinnovo oppure di revoca dell'iscrizione nei confronti di uno o più operatori commerciali. In questo modo i contraenti telefonici potranno esercitare i propri diritti nei confronti di molteplici operatori di telemarketing attraverso modalità semplificate e gratuite, disponendo di uno strumento più agevole rispetto all'attuale impianto normativo che prevede il contatto tra contraente telefonico e titolare del trattamento dei dati personali.*

*I soggetti che svolgono attività di marketing mediante l'impiego del telefono, d'altro canto, hanno l'obbligo di verificare le proprie liste di contatto almeno mensilmente e comunque prima di ogni campagna promozionale. Viene, inoltre, definita la responsabilità solidale tra titolare del trattamento dei dati personali e call center.*

*Questi ultimi dovranno rispettare gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 2 della legge n. 5/2018, garantendo la presentazione della linea chiamante e scegliendo tra l'utilizzo di un numero geografico al quale poter essere ricontattati oppure uno dei codici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla Delibera n. 156/18/CIR.*

*L'opzione scelta di razionalizzare i canali di iscrizione dei contraenti telefonici consentirà di rendere più efficiente la gestione del servizio riducendo i costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni.*

*Il settore del telemarketing avrà in questo modo nuove regole volte a promuovere forme di comunicazione commerciale più trasparenti, nel rispetto dei diritti dei contraenti telefonici.*

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

*[In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.]*

*La previsione normativa impone l'aggiornamento del registro pubblico delle opposizioni secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento attuativo. Tale aggiornamento potrà beneficiare delle sinergie con l'attuale sistema riservato alla tutela delle numerazioni e degli indirizzi postali presenti negli elenchi pubblici.*

*Il servizio è attualmente affidato dal Ministero dello Sviluppo Economico a un soggetto terzo, che in base ad apposito contratto di servizio assume interamente gli oneri finanziari e organizzativi, con copertura dei costi del servizio mediante le tariffe di accesso – stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – corrisposte dagli operatori di telemarketing per la verifica delle liste di contatto.*

*La razionalizzazione dei canali di iscrizione al registro a disposizione dei contraenti e la semplificazione dei dati da comunicare agevoleranno l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini e l'attività del gestore del servizio. Le categorie più deboli saranno comunque salvaguardate dal*

*mantenimento del canale di iscrizione via telefono, con l'assistenza di un operatore umano in caso di necessità.*

*A livello implementativo, il nuovo servizio dovrà necessariamente prevedere una gestione il più possibile automatizzata, secondo le modalità sopra specificate, per far fronte alle potenziali richieste di iscrizioni di circa 100 milioni di numerazioni entro un giorno lavorativo e al prevedibile aumento di liste di contatti sottoposte dagli operatori di telemarketing da restituire aggiornate entro 24 ore.*

*Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 dello schema di decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico è il soggetto istituzionale che "provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:*

- a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;*
- b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;*
- c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;*
- d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;*
- e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza."*

*Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 dello schema di decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico può integrare le modalità di iscrizione di cui al comma 1 dell'art. 7 del medesimo schema di decreto, "con proprio decreto, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro."*

*Il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 5/2018, ha il compito di emanare un decreto per stabilire i criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe di accesso al registro pubblico delle opposizioni.*

*Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni esteso ai numeri riservati e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.*

*Secondo quanto previsto dall'art. 11 dello schema di decreto, "il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."*

*Infine, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea metteranno a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche attraverso l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.*

## 5.2 Monitoraggio

*[Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.]*

*Una volta esteso il registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, l'implementazione tecnica dell'intervento regolatorio sarà monitorata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal gestore del servizio, e, per quanto di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale, al fine di evidenziare eventuali miglioramenti normativi.*

*Anche in caso di affidamento a terzi della gestione e manutenzione del servizio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha il pieno controllo del processo attraverso la reportistica periodica e una relazione tecnica annuale, oltre al continuo confronto con il gestore del registro.*

*Mediante le informazioni raccolte dal gestore del servizio è possibile monitorare quotidianamente l'utilizzo del registro da parte dei contraenti telefonici e l'accesso da parte degli operatori di telemarketing.*

*L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di disciplinare e vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 5/2018 e all'articolo 9, comma 1, dello schema di regolamento.*

*L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oltre ai poteri ispettivi e sanzionatori, ha compiti di controllo "sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003".*

### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

*In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:*

**1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;**

*La stesura dello schema di decreto per l'estensione del registro pubblico delle opposizioni ai numeri non presenti negli elenchi telefonici è stata preceduta dall'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui hanno partecipato l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Fondazione Ugo Bordoni (gestore del registro pubblico delle opposizioni), ISTAT, Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact, ASSIRM, AssoElettrica. Nell'ambito dei sette incontri del tavolo tecnico sono state affrontate le principali criticità legate all'implementazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e discusse alcune ipotesi di soluzioni tecniche. È stata inoltre presentata una bozza di schema di decreto accolta favorevolmente da tutti i partecipanti, i cui ulteriori commenti sono stati in parte recepiti nel regolamento in oggetto.*

*Il Ministero dello Sviluppo Economico e il gestore del registro pubblico delle opposizioni sono stati auditi sulle medesime tematiche anche dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a cui sono state rappresentate le principali criticità interpretative della legge n. 5/2018.*

*Il gestore del registro pubblico delle opposizioni, su mandato del tavolo tecnico Istituzionale, ha svolto una riunione con gli operatori telefonici al fine di discutere le modalità tecniche circa l'eventuale trasferimento delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 196/2003 da questi ultimi al gestore del registro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018.*

*Infine, il gestore del registro pubblico delle opposizioni ha incontrato gli aderenti all'associazione ASSTEL per presentare i principi tecnici che guideranno l'implementazione del registro pubblico delle opposizioni esteso a tutte le numerazioni fisse e mobili.*

**2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;**

*Al tavolo tecnico istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno partecipato: l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per garanzie nelle comunicazioni, la Fondazione Ugo Bordoni (gestore del registro pubblico delle opposizioni), ISTAT, Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact, ASSIRM, AssoElettrica.*

*Alla consultazione degli operatori telefonici condotta dal gestore del servizio hanno partecipato: BT Italia, Clouditalia, Fastweb, Irideos, Panservice, PosteMobile, Vodafone Italia e Wind Tre.*

*All’incontro con ASSTEL hanno partecipato: Abramo, Al maviva, Fastweb, Sky, TIM, Vodafone e Wind Tre.*

**3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;**

*Il tavolo tecnico istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico si è riunito sette volte nel corso del 2018, mentre le audizioni presso il CNCU si sono svolte a giugno 2018 e a luglio 2019.*

*Il gruppo di lavoro a cui hanno partecipato il gestore del servizio e gli operatori telefonici si è riunito a ottobre 2018, mentre l’incontro con gli associati ASSTEL è avvenuto a luglio 2018.*

**4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.**

*Le consultazioni hanno fatto emergere visioni e punti di vista differenti, tenuti in debita considerazione nella stesura dello schema di decreto. La bozza del regolamento è basata sugli esiti delle consultazioni svolte.*

*In particolare, nel corso del tavolo tecnico Istituzionale, ASSIRM (rappresentativa delle società che effettuano ricerche di mercato) ha evidenziato il rischio che l’associazione dell’attività relativa alle ricerche di mercato con quelle di vendita diretta, comunicazione commerciale e promozionale – con il conseguente obbligo di verifica con il registro pubblico delle opposizioni – possa compromettere il campione statistico delle proprie ricerche, auspicando un regime differente per questo tipo di attività rispetto all’invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta e alla comunicazione commerciale.*

*Con riferimento all’inserimento di default delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici nel registro pubblico delle opposizioni non è stato possibile raggiungere un consenso unanime, in quanto sono state rappresentate visioni discordanti. Per completezza di informazione, la maggior parte degli operatori di telemarketing e telefonici propende per mantenere in capo all’intestatario della numerazione il diritto di opposizione, senza prevedere l’iscrizione di default, che di fatto revocherebbe tutti i consensi rilasciati in precedenza senza azione attiva da parte dell’interessato.*

*Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ha fatto notare il ritardo dell’intervento, auspicando una rapida approvazione del regolamento, in modo che i cittadini possano pienamente esprimere il diritto di opposizione a tutte le chiamate commerciali e annullare i consensi precedentemente prestati, spesso inconsapevolmente. Le associazioni dei consumatori hanno evidenziato come il telemarketing abbia raggiunto livelli di disturbo preoccupanti, mettendo in luce come le fasce più deboli della popolazione siano le più esposte. La maggior parte dei contatti provengono da call center localizzati all’estero, con conseguente difficoltà sia nell’esercizio dei diritti sia nell’attività ispettiva delle Autorità preposte. Il sistema attuale viene percepito dalle associazioni insufficiente ad arginare il fenomeno del telemarketing aggressivo, in quanto è possibile ricevere chiamate pubblicitarie nonostante l’iscrizione. Inoltre, le numerazioni non presenti negli elenchi telefonici (oltre 90 milioni) non sono attualmente tutelate dal servizio. La maggior parte delle associazioni rappresentate nel CNCU confida che la nuova riforma del registro possa regolamentare in maniera più trasparente il settore, fornire ai consumatori un efficace strumento di tutela e sanare le criticità rappresentate.*

*[Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.]*

**PERCORSO DI VALUTAZIONE**

*[Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.]*

*Poiché al momento dell'approvazione della legge n. 5/2018 verteva già una modifica sul regolamento che definisce il funzionamento del registro pubblico delle opposizioni (per l'estensione dell'ambito di applicazione all'impiego della posta cartacea di cui alla legge n. 124/2017), il Ministero ha condotto in parallelo i lavori relativi alle due successive integrazioni regolamentari. Per accelerare l'iter di approvazione, era stato inizialmente ipotizzato l'accorpamento dei due regolamenti, ma per ragioni di carattere procedurale, è stato necessario attendere il completamento della prima modifica del regolamento attuativo (per l'ampliamento alla posta cartacea), prima di avviare ufficialmente i lavori per l'abrogazione e la sostituzione del D.P.R. n. 178/2010.*

*Al fine di redigere un regolamento in accordo alle disposizioni normative e tecnicamente realizzabile, con costi di gestione contenuti, sono state coinvolte competenze di carattere sia giuridico sia tecnico. Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato supportato nelle sue attività dal gestore del registro e dai soggetti che hanno partecipato alle consultazioni.*

*In particolare, nel corso del 2018, in attesa dell'emanazione del D.P.R. n. 149/2018 per l'estensione del registro alla posta cartacea, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito tavolo tecnico per dirimere le criticità legate all'interpretazione delle disposizioni di legge. Nel 2018 e 2019 si sono svolti incontri con i principali soggetti coinvolti nella nuova regolamentazione al fine di raccogliere i principali commenti in merito.*

*Da evidenziare, infine, come la sovrapposizione di due modifiche sul medesimo regolamento attuativo hanno comportato un'attività parallela tra l'estensione del registro alla posta cartacea e l'ampliamento del servizio ai numeri riservati.*

*Lo schema di regolamento è stato redatto di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione.*

*In conclusione, l'emanazione del D. Lgs. n. 101/2018 di riforma del Codice della Privacy ha reso necessario un'ulteriore revisione dello schema di decreto, al fine di renderlo coerente con il nuovo ordinamento.*



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D117/20

Roma, 8 dicembre 2020

*Cara Presidente*

facendo seguito alla nota del 3 dicembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.178, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (atto Governo n. 234), Le invio copia del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 10 dicembre 2020.

*Garante*

Federico D'Inca

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avvocato Guido Scorza, componenti e del cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Viste le richieste di valutazioni pervenute dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

### PREMESSO

1. Con nota del 19 ottobre u.s. l'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso a questa Autorità il parere dal Consiglio di Stato n. 1139/2020 sullo schema di regolamento destinato a sostituire il d.P.R. n. 178 del 2010 recante disposizioni per il funzionamento del c.d. "registro delle opposizioni" (RPO).

Su tale schema, volto a estendere le previsioni di tale registro a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, su cui il Garante ha reso a suo tempo parere, all'esito di numerose interlocuzioni intercorse fra l'Ufficio e rappresentanti del Ministero nell'ambito di un tavolo di lavoro appositamente istituito (parere 30 aprile 2019, n. 109 - doc. web n. 9109315).

Con la citata nota, il Ministero richiamando l'attenzione sulle osservazioni rese dal Consiglio di Stato nel citato parere riguardo al regime sanzionatorio per gli illeciti

amministrativi in tale materia, ha ritenuto opportuno acquisire le valutazioni di questa Autorità in merito, in particolare, alla specificazione delle condotte rilevanti per l'integrazione dell'illecito amministrativo e delle sanzioni applicabili.

Con successiva comunicazione via mail del 26 novembre, il Ministero ha trasmesso una versione dello schema di regolamento aggiornata con le modifiche e le revisioni apportate per adeguare il testo ai molteplici rilievi avanzati nei diversi pareri resi in materia, oltre che dal Garante e dal Consiglio di Stato, anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dagli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e da ultimo dall'ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, corredata di una relazione illustrativa recante il dettaglio di ogni riscontro e intervento effettuato in base alle osservazioni formulate nei suddetti pareri, chiedendone una valutazione definitiva.

## RITENUTO

2. Con il parere trasmesso, il Consiglio di Stato (v. punti da 3.6.1. a 3.6.4.) ha mosso due distinti rilievi:

a) in primo luogo, nel precisare che il regime sanzionatorio per gli illeciti amministrativi in tale materia è pedissequamente regolato dalla legge n. 5/2018, ha osservato che tale legge *“non attribuisce, dunque, all'amministrazione alcuna potestà derogatoria al regime sanzionatorio”* e quindi non sarebbe consentito al Ministero, *“introdurre nell'ordinamento giuridico nuove fattispecie illecite, in assenza del necessario potere attribuitogli dal legislatore e a fronte di un quadro normativo primario comunque compiuto e definito”* (principio di legalità);

b) in secondo luogo, ha rilevato il difetto di coordinamento fra le norme deputate a sanzionare il divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri (art. 1, comma 14, l. n. 5/2018 e artt. 8, comma 5, e 12, comma 4, dello schema di regolamento), posto che la disposizione di rango primario prevede l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196/2003, abrogato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di *“attuazione”* del Regolamento, mentre lo schema di decreto rinvia a quella di cui al novellato articolo 166, comma 2, del Codice. Per tali motivi l'organo consultivo ha reputato necessario proporre la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 12 dello schema e, rilevando la difficile interpretazione del quadro normativo – anche perché *“l'articolo 83, par. 5, del Regolamento (UE) n. 679/2016 prevede, infatti, una serie di condotte rilevanti che le fonti normative primarie (D.Lgs. n. 196 del 2003 e D.Lgs. n. 101 del 2018) non hanno chiaramente specificato quanto al profilo della condotta e della sanzione applicabile”* - ha ritenuto opportuno, un *“intervento chiarificatore del legislatore sulla specificazione delle condotte rilevanti dal punto di vista dell'illecito amministrativo e delle sanzioni applicabili, tanto più che la legge 24 novembre 1981, n. 689 sancisce l'inderogabile principio di legalità a fondamento delle fattispecie tipizzate come illecitamente rilevanti”*, trasmettendo il parere al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si svolgono le seguenti osservazioni.

2.1. Per quanto riguarda, in generale, il richiamo delle norme sanzionatorie nel regolamento attuativo della legge, non possono che condividersi le valutazioni del

Consiglio di Stato circa il divieto di replicare nella norma regolamentare quanto già disposto dalla norma primaria, con ciò apprezzando il fatto che nella nuova versione del decreto sono stati correttamente eliminati tutti i riferimenti relativi alle norme sanzionatorie ed è stato chiaramente espresso che, in caso di violazione del regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al capo VIII del Regolamento e alla Parte III del Codice (cfr. art. 13 schema di decreto).

2.2. Con riferimento al primo punto sollevato dal Consiglio di Stato, si osserva che la fattispecie tipica dell'illecito è già chiaramente individuata dall'articolo 130, commi 3 e 3-bis, del Codice, nel quale la condotta viene descritta come "comunicazione" indesiderata effettuata "mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato...nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione...mediante l'iscrizione della numerazione...in un registro pubblico delle opposizioni". La disposizione appena citata precisa che la stessa si applica in deroga all'articolo 129 del medesimo Codice (elenchi pubblici) ma, opportunamente integrata con la legge n. 5/2018, si deve ora considerare estesa a tutte le numerazioni telefoniche (anche non presenti negli elenchi). Se, in tali termini, il precetto appare correttamente delineato, altrettanto puntualmente si esprime la corrispondente norma sanzionatoria rinvenibile nell'articolo 166, comma 2, del Codice.

Sotto questo profilo, in conclusione, il combinato disposto degli articoli 166, comma 2, del Codice -che fa espresso riferimento all'articolo 130 del medesimo Codice - e 1, comma 10, della legge n. 5 del 2018, rappresentano la base normativa dell'illecito in questione.

2.3. Relativamente al secondo rilievo, concernente il divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri, una volta espunti dallo schema di regolamento -secondo le condivisibili indicazioni del Consiglio di Stato - gli articoli 12, comma 4, e 8, comma 5 (rispettivamente sanzione e precetto della fattispecie), il divieto in questione resta disciplinato dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 5/2018 che però, come abbiamo visto, reca il rinvio alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196/2003, abrogato dal decreto n. 101 del 2018.

Al riguardo si osserva che il medesimo decreto legislativo n. 101 del 2018 ha integrato il comma 1 dell'articolo 130 del Codice prevedendo che "...Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5". Nel quadro normativo vigente (rispettando la successione delle norme nel tempo), dunque, si ritiene individuabile la norma "precettiva" nel predetto articolo 130, comma 1, come integrato, e la corrispondente norma sanzionatoria nell'articolo 166, comma 2, del Codice, che rinvia espressamente al ripetuto articolo 130.

Se tale può essere la soluzione sul piano interpretativo, nondimeno resta evidente il "valore aggiunto" di un intervento chiarificatore del legislatore, invocato dal Consiglio di Stato, che aggiorni il richiamo alla norma sanzionatoria contenuto nell'articolo 1, comma 14, della legge n. 5/2018 con il rinvio all'articolo 166, comma 2, del Codice.

3. Come descritto in premessa, il Ministero ha trasmesso una versione dello schema aggiornata con le modifiche e le revisioni apportate per adeguare il testo ai molteplici rilievi avanzati nei diversi pareri resi in materia.

Al riguardo, nel prendere atto favorevolmente del recepimento pressoché integrale delle indicazioni rese dal Garante nel parere del 2019, si riportano di seguito alcune osservazioni sul testo aggiornato di regolamento.

3.1. Nell'articolo 2, comma 2, dello schema, si individua l'ambito di applicazione del regolamento con riferimento ai trattamenti effettuati, mediante *"l'impiego del telefono"* oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle pertinenti numerazioni telefoniche. La versione originaria dello schema, sulla quale il Garante ha reso parere, si riferiva invece ai trattamenti effettuati *"mediante operatore umano con l'impiego del telefono"*.

La medesima locuzione è riportata anche in altri articoli dello schema (artt. 1, comma 1, lett. c), 7, commi 4,5,6 e 12, e 8, comma 2).

Tale modifica è il portato delle osservazioni rese sotto questo profilo dall'AGCOM e recepite dal Ministero nell'aggiornamento del testo al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione del regolamento anche i trattamenti effettuati con sistemi automatizzati di chiamata, senza l'intervento dell'operatore (cfr. relazione illustrativa, punto 1.1., nella quale il ministero precisa che così *"l'opposizione ha effetto su tutti i trattamenti -sia human sia automatizzati- svolti mediante l'impiego del telefono"*).

Tale scelta non appare rispettosa del quadro normativo di rango primario di riferimento.

Il registro delle opposizioni è istituito e il suo funzionamento è regolato dall'articolo 130, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice e dalla menzionata legge n. 5/2018.

L'articolo 130 del Codice, nel disciplinare tutte le comunicazioni indesiderate, opera una chiara distinzione tra comunicazioni effettuate con modalità automatizzate (commi 1 e 2) e comunicazioni con l'intervento dell'operatore (comma 3). Mentre nel primo caso il trattamento è consentito esclusivamente con il consenso del contraente o utente (modalità cd. *opt-in*), per tutte le comunicazioni effettuate con mezzi diversi si applicano gli articoli 6 e 7 del Regolamento (in materia di basi giuridiche dei trattamenti), nonché quanto previsto dal citato comma 3-bis che, con riguardo all'impiego del telefono e della posta cartacea, consente il trattamento nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante iscrizione in apposito registro (modalità c.d. *opt-out*).

In tale contesto, l'estensione del registro alle comunicazioni automatizzate è logicamente esclusa, stante il chiaro dettato del primo comma del ripetuto articolo 130 del Codice, che individua la base giuridica unicamente nel consenso (da intendersi come manifestazione di volontà *"preventiva"*). Una diversa interpretazione, del resto, priverebbe di significato tale disposizione, generando una inammissibile incongruenza normativa dove invece il legislatore ha volutamente previsto due livelli di tutela diversi.

Inoltre, la legge n. 5/2018, definisce chiaramente l'ambito di applicazione delle regole sul funzionamento del registro, individuato nell'opposizione al trattamento delle numerazioni telefoniche *"effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono"*.

La proposta, infine, non pare condivisibile neanche sul piano della logica sistematica.

Nel quadro sopra descritto, infatti, la regola generale prevede che non si possano effettuare chiamate promozionali nei confronti di soggetti iscritti nel registro, fatti salvi eventuali consensi da questi espressi nei confronti di specifici titolari del trattamento. In questi casi, il consenso rappresenta una base giuridica "in deroga", mentre rispetto alle comunicazioni automatizzate è l'unica base giuridica possibile. L'articolo 1, comma 5, della legge n. 5/2018 dispone, che, con l'iscrizione al nuovo registro, saranno revocati tutti i consensi precedentemente espressi lasciando agli interessati la possibilità di esprimerne di nuovi nei confronti di specifici operatori, successivamente all'iscrizione al registro. Tale revoca a tappeto è pertanto dipendente dall'iscrizione al registro che, come detto, la legge consente solo per le chiamate telefoniche con operatore.

In conclusione, si ritiene necessario, sul punto, ripristinare l'originaria versione dello schema di regolamento, sostituendo, ovunque ricorra, la locuzione "mediante l'impiego del telefono" con "mediante operatore umano con l'impiego del telefono".

3.2. In relazione a quanto disposto all'articolo 14 (abrogazione e disciplina transitoria), non si comprende l'utilità di abrogare il DPR n. 178 del 2010 solo decorsi 30 giorni dalla data di operatività del nuovo registro; infatti, nel momento in cui quest'ultimo sarà pienamente operativo, la permanenza in vigore del "vecchio" decreto non solo non sarà più necessaria, ma potrebbe comportare la compresenza di norme, entrambe vigenti, in contrasto fra loro.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul testo aggiornato dello schema di regolamento volto a sostituire il d.P.R. n. 178 del 2010 recante disposizioni per il funzionamento del c.d. "registro delle opposizioni", da adottare in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, con la seguente condizione:

- nello schema di regolamento, la locuzione "mediante l'impiego del telefono", ovunque ricorra, sia sostituita dalla seguente: "mediante operatore umano con l'impiego del telefono" (punto 3.1.).

2) esprime le valutazioni di competenza sulle osservazioni rese dal Consiglio di Stato sul medesimo schema di regolamento, nei termini di cui al punto 2.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

STANZIONE PASQUALE  
GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI  
PRESIDENTE  
11.12.2020 10:24:00 UTC

STANZIONE PASQUALE  
GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI  
PRESIDENTE  
11.12.2020 10:22:47  
UTC 5

MATTEI FABIO  
GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI  
DATI PERSONALI  
11.12.2020  
09:29:08 UTC